



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare**

LINEE GUIDA

PER IL RECUPERO, SOCCORSO,
AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE

TARTARUGHE MARINE
AI FINI DELLA RIABILITAZIONE E PER LA
MANIPOLAZIONE E RILASCIO A SCOPI
SCIENTIFICI

Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica, elettrica, chimica, meccanica, ottica, fotostatica) o in altro modo senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Vietata la vendita: pubblicazione distribuita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici

(PR ICRAM 246, Resp. sc.: L. Tunesi e G. Mo)

Documento elaborato dal “Gruppo di lavoro ristretto sulle tartarughe marine”, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura, Divisione II “Flora e Fauna” con il coordinamento tecnico dell’ICRAM

Hanno partecipato e contribuito al Gruppo di lavoro per le Istituzioni:

Pier Luigi Fiorentino, Ilardi Roberto, Francesca Montalto, Maria Tiziana Serangeli, Carla Barbera, Monica Blasi (Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione Natura, Divisione Flora e Fauna)

Flegra Bentivegna, Fulvio Maffucci (Stazione Zoologica Anton Dohrn)

Cristina Avanzo, Marco Mei (Corpo Forestale dello Stato)

Gianluca Bianco, Emilio Casale, Massimo Poli (Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto - RAM)

Giulia Mo, Leonardo Tunesi (ICRAM, III Dipartimento “Tutela degli habitat e della biodiversità”, Reparto Ambientale Marino)

Hanno partecipato e contribuito al Gruppo di lavoro per le Associazioni:

Roberto Argano (Unione Zoologica Italiana)

Alessandro Bortolotto, Claudia Gili (Centro Studi Cetacei)

Simona Clò, Irene Galante, Stefano Nannarelli (Centro Turistico Studentesco e Giovanile)

Fulvio Garibaldi (Società Italiana di Biologia Marina)

Sandro Luchetti, Nino Morabito (Legambiente)

Paolo Casale, Massimiliano Rocco (WWF-Italia)

Si ringraziano per i contributi e pareri:

Umberto Agrimi e Laura Mancini (Istituto Superiore di Sanità)

Vincenzo Iannuzziello (ASL 5, Montalbano Jonico)

Si ringrazia per il supporto finale editoriale:

Elisabetta De Maio (ICRAM, III Dipartimento “Tutela degli habitat e della biodiversità”)

LINEEGUIDA PER IL RECUPERO, SOCCORSO, AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE TARTARUGHE MARINE AI FINI DELLA RIABILITAZIONE E PER LA MANIPOLAZIONE E RILASCIO A SCOPI SCIENTIFICI

INDICE

Premessa

Introduzione

a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ottobre 2009)

1 ATTIVITÀ IN ATTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE TARTARUGHE MARINE

1.1 Iniziative del MATTM

2 PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO, RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE E PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO NAZIONALE DELLE STRUTTURE ABILITATE

3 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SOCCORSO DELLE TARTARUGHE MARINE NEL REGISTRO NAZIONALE

3.1 Categorie

3.2 Caratteristiche

CAPITOLO I

RIFERIMENTI NORMATIVI (INTERNAZIONALI E NAZIONALI) INERENTI LE TARTARUGHE MARINE PRESENTI NEI MARI ITALIANI

1 STRUMENTI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI INERENTI LE TARTARUGHE MARINE

1.1 Riassunto

1.2 Definizione degli strumenti internazionali

1.2.1 Convenzione di Berna

1.2.2 Convenzione di Bonn

1.2.3. CITES

1.2.3.A Strumenti comunitari

1.2.3.B Strumenti nazionali

1.2.4 Direttiva 92/43/CEE, "Habitat"

1.2.5 Protocollo Aspim

1.2.6 Regolamento 1967/2006/CE

2 NORMATIVA NAZIONALE INERENTE LE TARTARUGHE MARINE

2.1 Tutela delle tartarughe marine

2.1.1 Decreto Ministeriale 21.05.1980 (Marina Mercantile). Regolamento della cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune

2.1.2 Circolare Ministeriale 7.06.1986 (Min. Marina Mercantile, Dir. Generale Pesca Marittima) n. 6227716. Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine

2.1.3 Circolare Ministeriale 29.05.1988 n. 6223259. (Ministero della Marina Mercantile). Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine

2.1.4 Legge 25 agosto 1988, n. 381 (GU 205, 1.9.88) Modificazioni alla legge 963, 14.07.65, concernente la pesca marittima

- 2.1.5 Decreto Ministeriale del 3.05.89 (Ministero della Marina Mercantile) Disciplina della cattura di cetacei, testuggine e storioni
- 2.1.6 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- 2.1.7 Circolare Ministeriale 9.03.1993 (Min. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) n. 6220563 Segnalazione spiaggiamento cetacei

2.2 Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ai sensi della modifica dell'art. 117 della Costituzione

3 NORMATIVA INERENTE ASPETTI VETERINARI

3.1 Smaltimento Carcasse

- 3.1.1. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

3.2 Requisiti veterinari dei centri di recupero

- 3.2.1 Autorizzazione per l'esercizio dell'ambulatorio veterinario
 - 3.2.1.A *Testo Unificato delle Leggi Sanitarie*
 - 3.2.1.B *Accordo Stato Regioni, 26.11.2003*
- 3.2.2 Detenzione di farmaci
 - 3.2.2.A *Legge Quadro 119/92 - D.L. 47/97 – Decreto del Ministero della Sanità 306 del 16.05.2001 Carico scarico farmaci veterinari*
 - 3.2.2.B *Legge 685 del 22.12.1975 - D.P.R. 309 del 09.10.1990 - Legge 12 08.02.2001 Carico scarico farmaci stupefacenti*

4 NORMATIVA REGIONALE INERENTE I CENTRI DI RECUPERO

4.1 Centri di Recupero

- 4.1.1 Decreto Regionale Siciliano del 17 dicembre 1997, 3212. Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce
- 4.1.2 Decreto 5 dicembre 2001, Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, Regione Sicilia. Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine

5 LEGGI INERENTI LA PESCA

5.1 DPR

- 5.1.1 Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.65 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima

5.2 Decreti Ministeriali

- 5.2.1 Decreto Ministeriale 9.05.1994 (Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali)

CAPITOLO II

SITUAZIONE ATTUALE DELLE SPECIE

1 DESCRIZIONE DELLE SPECIE

- 1.1 *Caretta caretta*, la tartaruga comune
- 1.2 *Chelonia mydas*, la tartaruga verde
- 1.3 *Dermochelys coriacea*, la tartaruga liuto

2 LE MINACCE PIÙ RILEVANTI

- 2.1 **Minacce che influiscono sull'ambiente emerso**
- 2.2 **Minacce che influiscono sull'ambiente marino**

CAPITOLO III

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI RECUPERO E MANIPOLAZIONE

1 RINVENIMENTO E MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI MORTI

1.1 Modalità segnalazione fenomeno ai fini di un primo monitoraggio

1.2 Interventi e raccolta dati scientifici (biologici e veterinari)

1.3 Eliminazione della carcassa o identificazione della sua destinazione presso strutture apposite

2 RINVENIMENTO E MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI VIVI

2.1 Modalità segnalazione fenomeno ai fini di un primo monitoraggio

2.2 Interventi di recupero e rilascio/riabilitazione (esemplari vivi catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca, spiaggiati vivi in difficoltà, recuperati in mare in difficoltà)

ALLEGATO 1, 2, 3 e 4

CAPITOLO IV

DEFINIZIONE E REQUISITI DEI CENTRI DI RECUPERO

PREMESSA

-I CENTRI DI RECUPERO-

1 CARATTERISTICHE

2 TIPOLOGIA DI LOCALI E AREE

3 PERSONALE OPERATIVO MINIMO E ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA

4 ATTREZZATURA E ALLESTIMENTO IMPIANTI

4.1 Vasche

4.1.1 Descrizione delle vasche e loro tipologie

4.1.2 Definizione e spiegazione delle tipologie di vasche

4.1.2.A Contenitori di trasporto

4.1.2.B Vasche di trattamento

4.1.2.C Vasche di convalescenza

4.1.2.D Vasca di condizionamento o di pre-liberazione

4.2 Proprietà chimico fisiche dell'acqua e controllo dei parametri

4.2.1 Salinità

4.2.2 Temperatura

4.2.3 pH

4.2.4 Analisi Microbiologiche

4.2.5 Sostanze Azotate

4.2.6 Controlli

4.3 Dettagli degli impianti e manutenzione

4.3.1 Circolazione e dettagli degli impianti

4.3.1.A Sistema a circuito aperto

4.3.1.B Sistema a circuito chiuso

4.3.1.C Sistema a circuito semi-aperto

4.3.2 Pulizia delle vasche e manutenzione

4.3.3 Illuminazione

5 DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

5.1 Locale di accettazione e Pronto Soccorso/Laboratorio

5.1.1 Materiale presente nell'Area Pronto Soccorso

5.1.2 Materiale presente nell'Area Laboratorio

5.2 Locale contenente la zona vasche

5.3 Area adibita alla preparazione degli alimenti

5.4 Locale Spogliatoio, Servizi e Magazzino

6 RIFERIMENTI AI LOCALI IN CUI SVOLGERE ATTIVITA' DIAGNOSTICHE E VETERINARIE

CAPITOLO V

PROTOCOLLI OPERATIVI

PREMESSA

1 TRASPORTO PRESSO I CENTRI DI RECUPERO

2 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE MEDICA - PROCEDURE DI INGRESSO AL CENTRO

2.1 Registrazione evento

2.2 Primi interventi sui soggetti

2.2.1 Ricovero degli animali (ad opera degli operatori di supporto)

2.2.2 Identificazione della singola tartaruga (ad opera degli operatori di supporto)

2.3 RegISTRAZIONI e indagini diagnostiche

2.3.1 Anamnesi e segnalamento

2.3.2 Visita medica e indagini diagnostiche (ad opera del veterinario)

2.3.3 Stabilizzazione del paziente e terapia

2.3.4 Registrazione dati

2.3.5 Comunicazione dei dati

3 DEGENZA E/O RIABILITAZIONE

3.1 Alimentazione

3.2 Esposizione a fonti luminose

3.3 Marcatura

4 RILASCIO

4.1 Accertamenti veterinari (medici) precedenti al rilascio

4.2 Accertamenti logistici del rilascio

4.3 Tecniche di rilascio

5 MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI ADULTI IN FASE DI NIDIFICAZIONE O DI NEONATI

5.1 Monitoraggio della deposizione

5.2 Protezione dei nidi

5.2.1 Traslocazione di nidi posti vicino al bagnasciuga

5.2.2 Protezione del nido da predatori e dall'impatto dei fruitori della spiaggia

5.2.2.A *Nidi in cui le uova e i neonati sono esposti a manipolazioni*

5.2.2.B *Nidi in cui non è prevista la manipolazione*

5.2.3 Assistenza delle schiuse e ispezione del nido

CAPITOLO 6

REGISTRAZIONE DATI E STATISTICA

1 REGISTRAZIONE DEI DATI

2 MODALITÀ SEGNALEZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEI DATI INERENTI LE TARTARUGHE MARCATE

3 MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE TELEMATICO

3.1 Definizione della banca dati

3.2 Definizione degli utenti

3.2.1 Operatori utenti

3.2.2 Operatori istituzionali

3.2.3 Utenti generici

3.3 Definizione delle modalità di accesso alla banca dati telematica

3.4 Definizione delle modalità di utilizzo della banca dati telematica

3.4.1 Sezione pubblica

3.4.2 Sezione riservata

3.5 Modalità di citazione della banca dati

APPENDICE I

DETTAGLI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO

APPENDICE II

BIBLIOGRAFIA

Premessa

Ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lettera s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della L.157 del 1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Il decreto legislativo n. 300 del 1999 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare dell'art. 35, comma 2, lett. A), come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287, conferma la competenza statale stabilendo che: "al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale".

Inoltre, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria. Le tartarughe marine, poiché specie protette, sono pertanto patrimonio indisponibile dello Stato cui spetta predisporre un protocollo operativo che consenta di ottenere le deroghe necessarie alla loro manipolazione e recupero¹ e che possa permettere di "monitorare" indirettamente la loro presenza nei mari italiani mediante apposite norme. Tale compito è ribadito dal D.P.R. 357/97 (recepimento Direttiva 92/43 "Habitat"), successivamente modificato dal D.P.R. 120/2003, che stabilisce all'art.7 l'impegno a formulare un Decreto Ministeriale contenente linee guida per il monitoraggio, i prelievi e le deroghe relative alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Vedere Capitolo I).

Tutte le specie di tartarughe marine presenti nei mari italiani sono elencate in appendice 1 e nell'allegato A della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES 3.3.1973). Disciplinata in Italia dalla legge febbraio 1992 n. 150 e dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n.275; ricevono dunque la massima protezione e ne sono vietate molteplici attività se non previa specifica autorizzazione.

Analogamente a quanto stabilito per il trattamento di un esemplare rinvenuto vivo ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/1992, nel caso in cui esemplari di tartarughe marine siano accidentalmente recuperati dal mare o spiaggiati e siano poi trasportati e/o detenuti da strutture pubbliche ai fini della loro cura e riabilitazione, le stesse strutture devono essere autorizzate sentita la commissione scientifica CITES.

Allo stesso tempo, tutte le attività di "manipolazione" di fauna protetta devono avere una autorizzazione in deroga al divieto disposto dagli artt. 8, 9, 10 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche)

Il presente documento è finalizzato alla disciplina delle attività di soccorso, recupero ed eventuale rilascio di tartarughe marine in difficoltà, delle attività di recupero di carcasse, delle attività che prevedono la manipolazione ai fini scientifici e alla individuazione dei requisiti necessari ai centri di recupero per lo svolgimento delle loro attività secondo principi di competenza scientifica e rispetto della fauna. Poiché il sopraccitato D.P.R. n. 357/97 stabilisce, all'art. 8, uno specifico divieto di cattura, possesso, trasporto e scambio degli esemplari appartenenti alle specie indicate in allegato D, lett. a) (tra cui sono comprese le tartarughe marine), si verrebbe a creare una oggettiva impossibilità di trasportare, curare e reimmettere in natura gli esemplari in difficoltà. Le presenti linee guida definiscono pertanto le modalità per l'ottenimento

¹ Recupero di esemplari rinvenuti morti e recupero di esemplari vivi ritrovati in difficoltà e la loro riabilitazione ai fini della re-immissione in natura.

delle deroghe a tali divieti, consentendo il recupero, l'affidamento, il soccorso e la gestione ai fini della riabilitazione, e il rilascio e la manipolazione per scopi scientifici delle tartarughe marine. La definizione di attività di ricerca e di conservazione, ai fini del presente documento, è la seguente:

Attività di conservazione

Attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione di una specie, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo.

Attività di ricerca

Attività svolte nell'ambito di un progetto di ricerca (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica, tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o *report*.

Le linee guida presentate nei capitoli seguenti indicano gli aspetti fondamentali che devono essere attuati in tutte le fasi del recupero e su tutto il territorio nazionale nonché i protocolli necessari per lo svolgimento di misure di monitoraggio sullo stato di conservazione, sui prelievi e l'ottenimento delle deroghe relative ai divieti previsti per questo gruppo faunistico.

1 ATTIVITÀ IN ATTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE TARTARUGHE MARINE

1- INIZIATIVE DEL MATTM

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), avendo la competenza statale in materia di protezione della fauna, secondo il Decreto Legislativo n. 300 del 1999, ha avviato un'attività complessa ed articolata per il coordinamento delle attività di tutela della tartarughe marine a livello nazionale.

Il primo atto è stato la redazione delle presenti Linee Guida aventi lo scopo di: stabilire norme comportamentali e tecniche in materia di soccorso, manipolazione e recupero di esemplari vivi e morti di tartarughe marine; definire i requisiti e le procedure di autorizzazione delle strutture operanti; fornire indicazioni tecniche per le attività di monitoraggio, incluse le modalità di raccolta dati, le modalità di marcatore e l'utilizzazione della banca dati telematica.

Successivamente è stato predisposto un **protocollo d'intesa per la redazione del Piano d'Azione nazionale per la Conservazione delle Tartarughe Marine (PATMA)** che, oltre a individuare le modalità attuative delle Linee Guida, definisce un coordinamento fra tutti i soggetti attivi in materia, per la redazione del Piano d'Azione. Tale protocollo prevede che i sottoscrittori s'impegnino ad attenersi alle indicazioni delle Linee Guida e contribuiscano alla produzione del PATMA.

Sono stati avviati degli incontri con le Regioni al fine di istituire delle reti di coordinamento a livello regionale.

Le Regioni al fine di svolgere i loro compiti di tutela e coordinamento delle attività inerenti la conservazione delle tartarughe marine possono costituire una rete di coordinamento che comprenda tutti i soggetti coinvolti.

La prima regione che ha attuato la rete è stata la regione Sardegna, individuata quale regione pilota per le attività tecniche, sull'esperienza della quale sono state testate le modalità di attuazione di tali coordinamenti.

La regione Calabria ha assunto l'impegno di rappresentare tali coordinamenti nell'ambito della conferenza stato-regioni.

2 PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO, RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE E PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO NAZIONALE DELLE STRUTTURE ABILITATE

1. Tutte le strutture per poter operare devono essere inserite nell'elenco nazionale delle strutture abilitate e classificate secondo le categorie definite al § 3 e aver ottenuto l'**autorizzazione in deroga** ai divieti degli articoli 8 e 10 del DPR 357/97 per la manipolazione di esemplari appartenenti a specie in direttiva Habitat.
2. Dovranno essere seguite procedure distinte a seconda della Regione d'appartenenza:
 - Per le regioni che hanno istituito la rete di coordinamento regionale la proposta di abilitazione del CRTM dovrà essere inviata dal responsabile della struttura alla Regione, la quale a sua volta

provvederà ad inoltrarla al MATTM allegando documentazione di accertamento dei requisiti dichiarati.

- In assenza della rete regionale di coordinamento la proposta dovrà essere inoltrata direttamente al MATTM, preferibilmente accompagnata da parere della Regione.

3. Il MATTM, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto, ha già proceduto ad effettuare una prima ricognizione delle strutture esistenti a livello nazionale tramite richiesta di compilazione di una scheda contenente le caratteristiche del centro. L'accertamento dei requisiti dichiarati verrà effettuato dal MATTM o dalle regioni che hanno avviato la rete di coordinamento regionale.
4. Successivamente all'accertamento dei requisiti, l'istruttoria si completerà con il parere della commissione scientifica CITES.
5. Nel caso di esito favorevole si procederà all'iscrizione nell'elenco nazionale dei centri abilitati secondo i criteri di classificazione di cui al paragrafo 3.
6. Una volta inseriti nell'elenco nazionale, i CRTM dovranno ottenere anche l'**autorizzazione in deroga** ai divieti degli articoli 8 e 10 del DPR 357/97 per la manipolazione di esemplari appartenenti a specie in direttiva Habitat. A tal fine dovrà essere inviato un programma dettagliato delle attività almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività stesse.

3 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SOCCORSO DELLE TARTARUGHE MARINE NEL REGISTRO NAZIONALE

1. CATEGORIE

Il Registro nazionale delle strutture di soccorso per le tartarughe marine è suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1. Nucleo di pronto intervento;**
- 2. Struttura di prima accoglienza;**
- 3. Centri di recupero (primo soccorso e terapia e riabilitazione, unità di coordinamento)**

2. CARATTERISTICHE

2.1 Nucleo di pronto intervento:

- a) Il nucleo di pronto intervento è composto da personale delle Forze Armate, Forze dell'Ordine o Corpi di soccorso dello Stato o delle Regioni anche assistito da personale delle Strutture di prima accoglienza o dei Centri di recupero che abbiano ricevuto apposita e certificata formazione;
- b) il nucleo di pronto intervento ha come obiettivo il presidio del territorio nel proprio ambito di competenza;
- c) effettua l'intervento in caso di animali in difficoltà concordando con il centro più vicino al sito del ritrovamento l'eventuale trasporto dell'animale o il rilascio dell'individuo;
- d) provvede alla messa in sicurezza dell'animale preliminare al trasferimento ;
- e) raccoglie i dati sulla base di schede predisposte dall'unità di coordinamento;
- f) effettua attività di vigilanza e controllo, a mare e a terra, su tutte le attività che coinvolgono le tartarughe marine;
- g) ha operatività tutto l'anno;

- h) i componenti dell'unità di pronto intervento devono essere formati attraverso un addestramento specifico e periodico curato con il coordinamento regionale e ministeriale ed avere ricevuto apposito attestato;
- i) nel caso di animale deceduto il nucleo farà riferimento al centro più vicino.

2.1.1 Dotazione minima:

- a) Tanciche con acqua di mare;
- b) contenitori di trasporto;
- c) olio di vasellina;
- d) tappetini;
- e) metro;
- f) macchina fotografica;
- g) sacchi plastica;
- h) meccanismi di protezione individuale.

2.2 Struttura di prima accoglienza:

- a) La struttura di prima accoglienza subordina la propria attività al centro di recupero territorialmente competente che rilascia alla stessa una certificazione con l'indicazione del periodo di attività e dell'ambito geografico di interesse;
- b) tale certificazione va allegata alla domanda di deroga da presentare all'Autorità competente (MATTM) con cui la struttura si impegna a garantire il periodo di attività (specificando i mesi di apertura nell'anno) con reperibilità h 24;
- c) la domanda di deroga va presentata almeno 4 mesi prima dell'inizio delle attività;
- d) la struttura di prima accoglienza dispone di personale tecnico nel numero minimo atto a garantire la funzionalità e reperibilità sette giorni su sette e h24;
- e) nelle sue funzioni la struttura si può avvalere anche di personale volontario opportunamente formato e munito di apposito attestato fornito dal coordinamento regionale;
- f) la struttura comunica entro 24 ore la detenzione dell'animale al centro di riferimento che, entro le 24 ore successive, provvederà a far rilasciare la dovuta certificazione veterinaria; dovrà inoltre provvedere a trasferire al centro di recupero, terapia e riabilitazione gli animali che necessitano di cure veterinarie;
- g) detiene gli animali sulla base di un verbale di affidamento rilasciato dall'autorità competente (CITES);
- h) raccoglie i dati sulla base di schede predisposte dall'unità di coordinamento
- i) partecipa, per il proprio ambito territoriale di competenza, alle attività promosse sul territorio.

2.2.1 Caratteristiche:

- a) Locale chiuso in stretta prossimità della costa e facilmente accessibile da terra e da mare;
- b) disponibilità di acqua di mare;
- c) almeno due vasche separate e con sistema di controllo della qualità dell'acqua e della temperatura;
- d) un sistema tipo "shower box";
- e) uno spazio, di facile pulizia, per la preparazione e conservazione del cibo;
- f) uno spazio per l'esame e la valutazione dello stato generale dell'animale;
- g) armadio per disinfettanti e materiali di consumo.

2.3 Centri di recupero:

Le caratteristiche sono illustrate nel Capitolo IV.

CAPITOLO I

RIFERIMENTI NORMATIVI (INTERNAZIONALI E NAZIONALI) INERENTI LE TARTARUGHE MARINE PRESENTI NEI MARI ITALIANI

Il presente capitolo è volto a verificare la procedura legittima che consenta la gestione delle tartarughe marine recuperate in caso di pesca accidentale e spiaggiamenti di esemplari vivi o morti, nonché la manipolazione delle tartarughe marine ai fini scientifici. Al fine di individuare lo strumento più idoneo per l'adozione e la disciplina di gestione delle specie di fauna selvatica è importante ripercorrere brevemente le disposizioni vigenti contenute nelle norme internazionali e nazionali. Le leggi riportate in questa sezione in alcuni casi citano direttamente il testo della legge in questione mentre, in altri casi si riportano, in maniera riassuntiva, gli aspetti che riguardano la protezione, la gestione e la conservazione delle specie marine protette, tra cui le tartarughe marine.

1 STRUMENTI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI INERENTI LE TARTARUGHE MARINE

1.1 Riassunto

L'Unione Europea ha emanato precise e puntuali direttive, nonché regolamenti, volti a tutelare e conservare gli habitat naturali e la fauna selvatica, tra cui anche le tartarughe marine. L'Italia ha dato attuazione a queste direttive con proprie leggi ed ha aderito e ratificato le Convenzioni internazionali che vincolano il nostro paese alla tutela concreta delle specie indicate. Le tartarughe marine sono protette ai sensi di alcune leggi, derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali e da una direttiva e un regolamento comunitari, che ne prevedono una protezione rigorosa. La Tabella I.1 schematizza l'inclusione delle specie, regolarmente presenti nei mari italiani, negli allegati di tali strumenti legislativi.

Tabella I.1: Inclusione delle tartarughe marine, regolarmente presenti nel Mediterraneo, negli allegati delle Direttive, Convenzioni internazionali e Regolamenti Comunitari.

Nome della specie	Inclusione in Direttive, Regolamenti Comunitari e Convenzioni internazionali							
	Be2	Cms1	Cms2	Cit I	Ha II	Ha IV	Asp 2	R. 1967
<i>Caretta caretta</i>	*	*	*	* _A	*	*	*	*
<i>Chelonia mydas</i>	*	*	*	* _A	*	*	*	*
<i>Dermochelys coriacea</i>	*	*	*	* _A		*	*	*

Legenda agli allegati della tabella:

- **Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979**

Be2 = Allegato II: "Specie di fauna strettamente protette"

- **Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica di (Convenzione di Bonn), 1979**

CMS1 = Appendice I: "Specie migratorie che sono in pericolo"

CMS2 = Appendice II: "Specie migratorie che hanno uno stato di conservazione non favorevole e che richiedono accordi internazionali per la loro conservazione e gestione"

- **Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, 1973**

Cit I = Appendice I: “Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio”

(nota: la sigla A indica l’inclusione della specie nell’appendice A stabilite dai regolamenti CE sulla CITES)

- **Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Ha II = Allegato II: “Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”

Ha IV = Allegato IV: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”

(nota: gli allegati della Direttiva 92/43/CEE sono elencati come I-IV ma nel D.P.R. 375, che recepisce la Direttiva, la numerazione degli allegati è cambiata nelle lettere A-D. Pertanto, nel suddetto D.P.R., l’allegato II diventa Allegato B e l’allegato IV diventa l’Allegato D)

- **Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995**

Asp2 = Annesso 2: “Specie minacciate o in pericolo”

- **Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94**

R. 1967 = specie trattate nell’ambito dell’articolo 3 del Regolamento

1.2 Definizione degli strumenti internazionali

I riferimenti alle leggi di ratifica o i regolamenti inerenti gli strumenti di tutela internazionali sono i seguenti:

1.2.1 Convenzione di Berna

- **Legge 503, 5 agosto 1981, Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa**

La convenzione internazionale formulata a Berna il 19.09.1979, concernente “la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa” (di seguito denominata Convenzione di Berna) è stata ratificata in Italia con Legge 5 agosto 1981, n. 503, la quale riporta il testo integrale della Convenzione stessa. La convenzione di Berna è stata formulata nell’ambito del Consiglio d’Europa con lo scopo di assicurare la conservazione di flora e fauna selvatiche e i loro habitat naturali con particolare riguardo alle specie vulnerabili e minacciate di estinzione.

Il testo della convenzione prevede che i paesi firmatari adottino misure di conservazione per la flora e la fauna elencata nei suoi annessi, nonché degli habitat importanti alla conservazione delle specie. In particolare si presta attenzione alle specie e agli habitat di specie vulnerabili/in pericolo di estinzione/endemiche. I paesi si impegnano a pianificare e monitorare lo stato di conservazione di flora e di fauna e si impegnano a promuovere l’educazione in questa materia.

L’articolo 5 della Convenzione stabilisce i divieti che le parti si impegnano a far rispettare tramite opportune leggi e regolamenti per le specie di flora selvatica mentre, l’articolo 6 stabilisce i divieti previsti per le specie in Allegato II: “Specie di fauna rigorosamente protette”. Inoltre la convenzione prevede la salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta. I divieti stabiliti previsti per le specie di cui all’Allegato II, ed illustrati all’articolo 6, sono:

“Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietata per queste specie:

- a) Qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;*
- b) Il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione e di riposo;*
- c) Il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente convenzione;*
- d) La distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;*
- e) La detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo [...].”*

L'articolo 9 prevede che ogni Parte Contraente potrà derogare alle disposizioni degli articoli 4-7 della Convenzione stessa per specifici motivi quali: la protezione della flora e della fauna, la prevenzione di danni alla natura e altre forme di proprietà, nell'interesse della salute e la sicurezza pubblica e per fini di ricerca/educativi, per il ripopolamento/reintroduzione delle specie in questione, e consentendo una cattura selettiva ed entro limiti precisati.

Questo importante atto sopranazionale è stato in parte attuato con l'adozione in Italia della Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Tuttavia è da segnalare che tale legge e tutti i suoi riferimenti di regolamentazione si riferiscono alla fauna selvatica omeoterma. Pertanto l'attuazione della Convenzione di Berna, promulgata tramite la legge n. 157, si può applicare solo ai mammiferi e all'avifauna selvatica, tralasciando tutte le altre specie di fauna e di flora considerate rigorosamente protette ai sensi della Convenzione di Berna, tartarughe marine incluse.

1.2.2 Convenzione di Bonn

- **Legge 42, 25 gennaio 1983, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.**

La Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratrici, appartenenti alla fauna selvatica è stata adottata a Bonn nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1983. L'obiettivo di tale convenzione è quello di conservare al di fuori dei confini nazionali, le singole specie migratrici e i loro habitat, nell'ambito dell'intera area di distribuzione, attraverso l'adozione di specifici accordi e di efficaci misure di protezione per le specie considerate in pericolo di estinzione. La Convenzione di Bonn individua due categorie di specie migratrici elencate nell'Appendice I e nell'Appendice II. Nella prima sono inserite le specie che richiedono una immediata protezione mentre nell'Appendice II figurano le specie per le quali gli Stati si sforzano di stipulare accordi con altri Stati per assicurarne la conservazione e la gestione.

1.2.3 CITES

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito nominata CITES) del 3.3.1973, ratificata in Italia con L. 874/1975, è stata recepita dalla Comunità Europea con Regolamento (CE) n. 3626/82, sostituito con Regolamento (CE) 338/97 del 9.12.1996 che ne fornisce una più completa e precisa attuazione. In Italia la Legge 150 del 7 febbraio 1992, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, recepisce la normativa CITES, prevedendo un regime di sanzioni per le violazioni. La Convenzione di Washington è nata dall'esigenza di controllare il commercio di esemplari di fauna e flora (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle

principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La Convenzione, pertanto, è un accordo internazionale che regola il commercio di fauna e flora in via di estinzione comprendendo anche i sottoprodotti o derivati dalle medesime.

La Convenzione elenca alcune specie animali e vegetali in tre appendici, secondo il loro grado di rischio di estinzione in natura. L'Appendice I, "Specie minacciate d'estinzione", comprende quelle specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. La loro utilizzazione è consentita solo per circostanze eccezionali. L'Appendice II, "Specie il cui commercio, è regolamentato" riguarda le specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. L'Appendice III invece comprende specie protette da singoli stati, e iscritte nell'appendice, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Lo strumento comunitario che recepisce questa convenzione (Regolamento CE n. 338/97) la regola e formula dei nuovi allegati identificati con le seguenti sigle: A, B, C e D. Questo permette di controllare anche le popolazioni europee di specie che non sono necessariamente incluse nelle appendici CITES a livello globale ma che la Comunità Europea intende tutelare in maniera più restrittiva tramite lo strumento della CITES, oltre ad impedire l'introduzione nella U.E. di specie esotiche che possano mettere in pericolo quelle autoctone. Le specie in Allegato A comprendono molte specie già elencate in Appendice I e alcune altre specie, inserite per via della loro rarità, della pressione subita da attività commerciali, o esposte a minacce simili a quelle delle altre specie elencate in Appendice I, o qualsiasi specie che appartenga ad un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A. I divieti previsti per le specie in Allegato A sono gli stessi previsti per le specie in Appendice I a livello internazionale. L'allegato B comprende alcune specie elencate nell'appendice II (eccetto quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati non hanno avanzato richieste), o le specie che figurano nell'appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, e altre specie il cui volume di scambio internazionale potrebbe essere incompatibile con la sua sopravvivenza o con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente, o la cui importanza da un punto di vista ecologico rappresenta motivo di controllo e monitoraggio negli stati della Comunità Europea. L'Allegato C include le specie elencate in Appendice III (diverse da quelle elencate negli Allegati A e B) e per le quali gli Stati Membri non hanno formulato riserve, e qualche specie elencata in Appendice II per le quali gli stati europei hanno avanzato delle riserve nell'ambito della convenzione. L'Allegato D include le specie per le quali l'Unione Europea ritiene necessario condurre delle attività di vigilanza sul volume delle importazioni e alcune specie elencate nell'Appendice III per le quali gli Stati Europei hanno avanzato una riserva.

In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto del Ministero del Commercio Internazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per tramite del Corpo forestale dello Stato. Questo ultimo, tramite il Servizio CITES, cura la gestione amministrativa ai fini del rilascio della certificazione di riesportazione e di riconoscimento delle nascite in cattività, oltre all'attività di enforcement e controllo sul territorio dell'applicazione della normativa CITES. Il Servizio CITES è strutturato in un Servizio Centrale, presso l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato a Roma, e in 41 Uffici periferici, oltre ad altri 5 istituiti presso le Regioni a Statuto Speciale e la Provincia autonoma di Bolzano. Il Servizio Centrale ha funzioni di assistenza operativa, di coordinamento e di indirizzo per l'attività degli uffici periferici di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di consulenza tecnico-scientifica nonché di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 27 Uffici territoriali, con funzione di certificazione, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 19 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale nonché collaborazione nell'accertamenti illeciti.

Tutte le tartarughe marine presenti nei mari italiani, sono elencate in Appendice I e nell'Allegato A e ricevono dunque la massima protezione: ne è vietato l'acquisto, l'offerta per l'acquisto, l'acquisizione ai fini commerciali, l'esposizione ai fini commerciali, l'uso ai fini commerciali, l'offerta e il trasporto ai fini dell'alienazione (rif. Art. 1, Reg CE 338/97). A norma dell'art. 1 della L. 150/1992, come novellato in ultimo dal decreto legislativo n. 275/2001, è punito chiunque "in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/1997", tra l'altro, "trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 [...]" e "detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in

vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta autorizzazione”. A norma dell’art. 4 della L. 150/92, in caso di violazione dei divieti indicati è disposta sempre la confisca dell’esemplare; qualora venga confiscato l’esemplare vivo si procede, sentita la Commissione scientifica CITES, “all’affidamento a strutture pubbliche o private anche estere”; mentre nel caso di confisca dell’esemplare morto è disposta “la conservazione ai fini didattici o scientifici, o la loro distruzione”. Quanto sopra esposto non sembra contemplare la necessità di intervento della Commissione scientifica CITES nel caso, come quello in esame, in cui gli esemplari siano accidentalmente recuperati dal mare o spiaggiati, e poi siano detenuti o trasportati da strutture pubbliche autorizzate, non ai fini commerciali ma per la loro cura e riabilitazione. Infatti, tale fattispecie di “prelievo” dalla natura non sembra normato dalla legislazione CITES.

Si elenca di seguito, una breve sintesi dei principali strumenti legislativi, comunitari e nazionali, che possono essere applicati alle tartarughe marine e in particolar modo alla regolamentazione delle modalità inerenti la loro importazione ed esportazione ai fini del commercio.

1.2.3.A Strumenti Comunitari

- **Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.**

Il Regolamento n. 338/97 sostituisce il Regolamento precedente n. 3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione, ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa). Il Regolamento n. 865/2006 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento n. 338/97.

L’articolo 8, comma 1 del Regolamento CE 338/97 stabilisce i seguenti divieti per le specie in Allegato A: acquisto, offerta di acquisto, acquisizione, esposizione ai fini commerciali, uso a scopo di lucro e alienazione, detenzione, offerta o trasporto ai fini dell’alienazione. Il regolamento stabilisce che tali specie possono essere tuttavia esportate/importate dalla/nella Comunità purché munite di una specifica licenza. Le licenze di importazione possono essere concesse per le specie in allegato A (art.4), qualora l’Autorità Scientifica CITES abbia stabilito che :

- L’introduzione/esportazione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie;
- Per fini scientifici o di allevamento/riproduzione dai quali la conservazione della specie può trarre un beneficio o ricerca/istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie;
- Per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
- Gli esemplari siano stati ottenuti nel rispetto delle leggi vigenti e da una appropriata licenza di esportazione (qualora si tratti di importazione);
- La sistemazione prevista nel luogo di destinazione per esemplari vivi è attrezzata adeguatamente;
- L’esemplare in questione non verrà utilizzato per fini prevalentemente commerciali;
- Non vi sono altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino il rilascio delle licenze;
- Nel caso di introduzioni dal mare, la spedizione avverrà in maniera da ridurre al minimo il rischio di lesioni o il danno alla salute o il maltrattamento dell’esemplare in questione.

Le licenze di esportazione possono essere concesse per le specie in Allegato A (art. 5 comma 1-3), qualora l’Autorità Scientifica abbia stabilito che:

- La cattura o raccolta di esemplari in naturale o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- Gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sul territorio del paese interessato;
- La spedizione è tale da ridurre il rischio minimo di lesioni o danno alla salute o maltrattamento;
- Gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;
- Vi sia una valida licenza di importazione;
- L’organo di gestione dello Stato Membro ha accertato l’insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione.

1.2.3.B Strumenti Nazionali

- **Legge 874, 19 dicembre 1975**

La legge 874 è la legge di ratifica della Convenzione stessa.

- **Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. *Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.***
- **Legge 150, 7 febbraio 1992. *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.03.1973.***

La Legge 150 ordina e disciplina sotto il profilo sanzionatorio i reati relativi ai divieti posti dalla Convenzione. Gli articoli 4 comma 2, 5, 6, 8 bis, 12 ter sono stati modificati e integrati dall'articolo 4 della Legge 9 dicembre 1998 n.426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e successivamente dal D.L. n.2, del 12.1.93 (Modifiche e integrazioni alla Legge 7febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione) nonché dalla legge n. 59, del 13.03.93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione). La più recente integrazione della legge 150 è stata portata dal D.L. 275, 18 maggio 2001.

- **Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275. *Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.***

Il decreto modifica alcuni articoli della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, il decreto sostituisce il testo degli articoli 1, 2 e 4, integra l'articolo 3 e inserisce un nuovo articolo inerente le sanzioni penali in materia di importazioni di pellicce animali (art.5). L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, le sanzioni (arresto da 3-12 mesi e ammenda da €7.746 a €77.468) per chi viola i seguenti divieti per le specie incluse nell'Allegato A:

- Importazione, esportazione, riesportazione esemplari senza il certificato di licenza ovvero di documenti non validi ai sensi dell'art.11 del Reg. CE 338/97;
- Omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari oggetto di commercio;
- Utilizzo di esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- Trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza di importazione;
- Il commercio di piante riprodotte artificialmente;
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita per fini commerciali o la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione;

L'art. 1, stabilisce inoltre (comma 2) che, in caso di recidiva, è previsto l'arresto da 3-24 mesi e l'ammenda (da €10.329 a €103.291) e qualora l'illecito dovesse essere condotto nell'ambito di una attività di impresa, oltre alla condanna di cui sopra, è prevista la sospensione della licenza per un periodo da 6-18 mesi. Qualora sia implicata l'importazione, l'esportazione o riesportazione di oggetti derivati da esemplari di specie di cui all'Allegato A, si applica la sanzione amministrativa da €1.549 a €9.296.

In caso di violazione dei divieti di cui agli art.1 e 2, è sempre prevista la confisca degli esemplari. Per gli esemplari vivi, la Commissione Scientifica CITES può procedere al rinvio allo stato esportatore, all'affidamento a strutture pubbliche/private, o vendita mediante asta pubblica. Per gli esemplari morti invece, la stessa Commissione può prevedere la conservazione ai fini didattici/scientifici o la distruzione dell'esemplare (art. 4).

- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 Gennaio 2002. *Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali protette previsto dall'art. 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.***

Il decreto stabilisce i soggetti tenuti a dotarsi di registro, numerato e vidimato prima del suo utilizzo dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sul quale annotare, entro il 31 gennaio 2002, gli esemplari delle specie della flora e della fauna selvatica di cui agli allegati A e B del regolamento CE n. 338/97 e successive modificazioni. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro trenta giorni dalla variazione medesima. Le sanzioni per coloro che non rispettassero i termini suddetti oscillano tra €3.098 e €9.296. I soggetti al quale questo decreto si indirizza sono, tra l'altro, chiunque utilizzi detenga o esponga esemplari a fini di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento fatte salve le disposizioni della L.157/1992. Proprio dalla lettura di questo ultimo paragrafo (art.2, comma 1 lett. c) del D.M. 8 gennaio 2002), sembrerebbe previsto l'obbligo della tenuta del registro di detenzione delle specie animali e vegetali CITES anche per i centri di riabilitazione, tenendo gli stessi gli esemplari CITES in una forma di affidamento.

1.2.4 Direttiva 92/43/CEE, "Habitat"

- **Decreto del Presidente della Repubblica 357, 8.09.1997, *regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche***

Il D.P.R. 357 dell'8.09.97 regola l'attuazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Le specie elencate negli allegati B, D, ed E (Allegati II, III e IV nel testo della Direttiva CEE) sono specie di interesse comunitario, e sono considerate tali perché ritenute in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche. Le specie elencate in allegato B (Allegato II nel testo della Direttiva) sono specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC). Alcune di queste sono evidenziate come specie prioritarie per le quali l'Unione ha una particolare responsabilità (la tartaruga comune è una di queste).

Spetta alle Regioni e le Province autonome l'adozione di misure di monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, in particolar modo quelli prioritari. In particolare, le Regioni e le Province autonome rappresentano le amministrazioni preposte a instaurare un monitoraggio continuo delle catture e delle uccisioni accidentali rispetto alle quali devono trasmettere un rapporto annuale al MATT. Le linee guida per il monitoraggio delle specie e degli habitat sono definite tramite decreto del Ministero dell'Ambiente, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art.7).

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa sono elencate nell'allegato D. I divieti di massima protezione previsti per la fauna presente in questo allegato sono stabiliti nell'articolo 8:

"art.8-Tutela delle specie faunistiche

1. *Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera A), al presente regolamento, è fatto divieto di:*
 - a) *Catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;*
 - b) *Perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;*
 - c) *Distuggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;*
 - d) *Danneggiare o distuggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.*
2. *Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a) è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

3. *I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.*
4. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'Ambiente.*
5. *In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'Ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione."*

Il MATTM, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza le deroghe ai divieti di cui agli articoli 8-10 per fini di protezione, per la prevenzione di danni specifici, per interesse della sanità, la sicurezza pubblica, inclusi i motivi socio-economici e a fini didattici, di ricerca, per il ripopolamento e la reintroduzione. Le deroghe concesse sono trasmesse con cadenza biennale alla CEE (art.11). Il MATTM promuove altresì programmi di ricerca per il monitoraggio e per l'individuazione di aree di collegamento ecologico funzionali (art. 14).

“Art. 11 – Deroghe

1. *Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9, e 10 comma 3, lettera a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:*
 - a) *Per proteggere la fauna e la flora selvatica e conservare gli habitat naturali;*
 - b) *Per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;*
 - c) *Nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;*
 - d) *Per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;*
 - e) *Per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.*
2. *Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:*
 - a) *L'uso di mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);*
 - b) *Qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).*
3. *Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:*
 - a) *Le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;*
 - b) *I mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro attuazione;*
 - c) *Le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;*

- d) *L'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;*
- e) *Le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.*”

- **Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

Il D.P.R. 120 apporta alcune modifiche al D.P.R. 357 identificando, nello specifico, il compito del MATT nella definizione di linee guida per il monitoraggio e per i prelievi e le deroghe delle specie rigorosamente protette. In particolare, l'art. 8 stabilisce che:

“Art. 8

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.35

1. L'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente:

Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie);

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento;
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 [...].”

1.2.5 Protocollo Aspim

- **Legge 175, 27 maggio 1999. Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona.**

Il protocollo comprende l'istituzione di aree protette importanti per potere conservare le componenti della diversità biologica nonché di ecosistemi specifici al Mediterraneo o habitat di specie minacciate e di interesse scientifico, estetico e culturale garantendone la protezione. Le aree protette, denominate ASPIM, possono essere costituite da zone marine costiere sotto la giurisdizione dei Paesi o zone parzialmente/interamente in alto mare.

I paesi che aderiscono si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione la flora e la fauna marina e a garantire massima protezione alle specie elencate negli annessi del protocollo e a sviluppare Piani d'Azione Nazionali per la conservazione delle specie protette. Per le specie in Appendice 2, “Lista di specie in pericolo o minacciate”, il protocollo prevede che i paesi garantiscano misure di protezione e di conservazione per le specie vietandone l'uccisione, il commercio, ed il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento ed altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici. In particolare, gli art. 11 e 12 stabiliscono che:

"Parte III

Articolo 11

2. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette[...].

3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:
- a) La cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;
 - b) Nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;
- [...]
5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;

Articolo 12

1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella lista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.

2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo [...].

- e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo [...].

1.2.6 Regolamento 1967/2006/CE

- **Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94**

Il Regolamento 1967 stabilisce all'articolo 3, comma 1 il divieto di cattura, detenzione, trasbordo, e lo sbarco intenzionale delle specie marine protette indicate dall'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. Il comma 2 stabilisce che la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di esemplari può essere consentito in caso di attività inerenti il recupero e la riabilitazione di esemplari catturati accidentalmente purché la detenzione sia stata segnalata alle autorità nazionali competenti.

2 NORMATIVA NAZIONALE INERENTE LE TARTARUGHE MARINE

Si riporta di seguito, un elenco dei principali strumenti legislativi nazionali che trattano la materia di tutela e protezione delle tartarughe marine ma che esulano dal diretto contesto degli strumenti legislativi internazionali trattati al punto 1 di cui sopra.

2.1 Tutela delle tartarughe marine

2.1.1 Decreto Ministeriale 21.05.1980. (Marina Mercantile). Regolamento della cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune

Il decreto specifica che è vietato pescare, detenere, trasportare, commerciare le specie in questione se non con autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile.

2.1.2 Circolare Ministeriale 7.06.1986 (Min. Marina Mercantile, Dir. Generale Pesca Marittima) n. 6227716. Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine

2.1.3 Circolare Ministeriale 29.05.1988 n. 6223259. (Ministero della Marina Mercantile). Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine

La circolare cita: “Si invitano le Autorità (Capitanerie) a segnalare il rinvenimento delle suddette specie al centralino di Europ Assistance e di permettere l’intervento del CSC e dei suoi collaboratori”. La circolare è rivolta in copia ai Comandi dei Carabinieri e Guardia di Finanza ai quali si chiede di impartire le istruzioni che all’uopo si ritengono necessarie.

2.1.4 Legge 25 agosto 1988, n. 381 (GU 205, 1.9.88) Modificazioni alla legge 963, 14.07.65, concernente la pesca marittima

La L. 381, introducendo l’articolo 5c, pone le basi per la maggiore tutela di tutte quelle specie la cui cattura, detenzione, trasporto, o commercio è interdetta ai sensi della normativa nazionale vigente. Nello specifico, la legge prevede l’applicazione di specifiche sanzioni che possono essere applicate nel caso di non rispetto dei divieti previsti per le specie protette, intese come le specie identificate in seno alla Direttiva 92/43 “Habitat”, Convenzione di Berna e Convenzione di Barcellona, e che non sono contemplate dalla legge 157 (legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma). Gli articoli 5 e 6 citano il seguente:

Art. 5 - L’articolo 15 della legge 963 e’ sostituito da:

“ Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e’ fatto divieto di:”

[...]

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministro della marina mercantile [...]

Art. 6 - L’art. 24 della L. 963 e’ sostituito da:

“2. 1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, lettera c, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto da un mese ad un anno, o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni.”

2.1.5 Decreto Ministeriale del 3.05.89 (Ministero della Marina Mercantile) Disciplina della cattura di cetacei, testuggine e storioni

Il Decreto stabilisce all’art.1, il divieto di pesca, detenzione, trasporto, commercio dei suddetti taxa (cetacei (*Cetacea*), testuggini (*Testudinata*), storioni (*Acipenseridae*)) se non con autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile ed il parere della Commissione Consultiva della pesca marittima e la “Consulta della Difesa del Mare”. L’Art. 2, stabilisce che “Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti”. Il D.M. si riferisce alla legge 31.12.1982 , n. 979 per la Difesa del Mare che stabilisce la competenza dell’Ispettorato Centrale Difesa del Mare ed il ruolo tecnico scientifico dell’ICRAM (allora ICRAP) nella tutela e monitoraggio dell’ambiente marino. Con questo DM si permette la cattura delle specie in oggetto, per motivate esigenze conservazionistiche faunistiche o per ragioni di ricerca scientifica.

2.1.6 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

L'art.1 di questa legge qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato. Questo articolo ribadisce ciò che era stato già illustrato nella precedente legge quadro 27.12.1977, n. 968, un concetto innovativo a suo tempo, inerente il regime giuridico degli animali selvatici. Infatti, precedentemente alla legge 968, la selvaggina ricadeva nella condizione di *res nullius*, (cioè che poteva essere oggetto di raccolta a norma dell'art. 923 del codice civile). Ribadendo questo concetto, si sancisce che lo Stato diventa, in senso giuridico, il proprietario della selvaggina. L'obiettivo della legge 157 si articola su quattro fronti:

- 1) L'appartenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;
- 2) Il diritto di caccia è subordinato alla conservazione della fauna selvatica e alla salvaguardia della produzione agricola;
- 3) Il regime di caccia è regolamentato e programmato;
- 4) Le specie che sono soggette al prelievo venatorio sono chiaramente elencate.

La legge 157 recepisce e rappresenta l'attuazione di alcune Direttive Comunitarie inerente la conservazione dell'avifauna (79/409/CE 2.04.79, 85/411/CE 25.07.85, 91/244/CE 6.03.91 e la Convenzione di Parigi del 18.10.59) e la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Convenzione di Berna). Tuttavia gli ambiti previsti da questa legge si applicano solo alla fauna omeoterma, sebbene la Convenzione di Berna preveda anche la tutela di altre specie di fauna appartenenti ad altri gruppi tassonomici.

2.1.7 Circolare Ministeriale 9.03.1993 (Min. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) n. 6220563 Segnalazione spiaggiamento cetacei

2.2 Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ai sensi della modifica dell'art. 117 della Costituzione

L'art. 69, comma 1, lett. B) del Dlgs 112/98 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali" stabilisce il mantenimento in capo allo Stato dei compiti relativi *"alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette [...] nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria"*. Inoltre spettano allo Stato anche le *"attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1"* (art. 69, comma 2). Inoltre, i *"compiti di cui al comma 1 lett. B) [...] sono esercitati sentita la Conferenza unificata"* (art. 69, comma 3) e restano in capo allo Stato tutte le funzioni connesse di organizzazione, programmazione, vigilanza e polizia. Ai sensi dell'art. 70 invece, *"tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 69 [...] sono conferite alle regioni e agli enti locali"*. Tali disposizioni, dunque, oltre a stabilire la competenza amministrativa esclusiva dello Stato nelle attività che interessano la tutela della biodiversità, sanciscono ancora l'obbligo dello Stato italiano di uniformarsi alle norme contenute nelle convenzioni e accordi internazionali sottoscritti.

Inoltre, l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla L. costituzionale n. 3/2001, prevede al comma 2, lett. S, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Con le sentenze n. 407 e 536 del 2002 la Corte costituzionale interpreta la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (nelle diverse accezioni di salubrità dell'ambiente riferita alla persona umana la prima, e tutela della natura intesa come valore in sé la seconda) non come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto, per il perseguimento del quale lo Stato è chiamato a dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali e ciò in virtù del superiore interesse nazionale di cui all'art.5 della Costituzione. Ciò non toglie, al contrario, che le stesse regioni possano introdurre discipline di maggior tutela afferenti ad ambiti materiali di propria competenza (art. 117, 3 e 4 comma) confinanti o sovrapposti con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché si muovano nell'ambito degli standard previsti da leggi dello Stato e garantiscano più intensamente l'integrità ambientale.

Si evince da quanto riportato che al fine di regolamentare la gestione degli esemplari di tartarughe marine accidentalmente recuperate, vive o morte, è necessario che, a norma dell'art.7 del DPR 357/97, il Ministero

dell'Ambiente, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'INFS, per quanto di competenza, nonché la conferenza permanente Stato Regioni, e la Conferenza unificata a norma dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 112/98, definisca, con decreto, le "lineeguida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe (ai divieti) relativi alle specie faunistiche e vegetali protette". Tra i divieti rispetto ai quali le lineeguida devono trovare disciplina ci sono anche quelli di "possesso, trasporto [...] di esemplari prelevati dall'ambiente naturale" (art.8 del DPR 357/97). Le eventuali leggi regionali difformi dalle lineeguida adottate con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo la procedura indicata dovranno essere disattese e uniformarsi alle lineeguida medesime.

Se pertanto, la disciplina inerente le modalità di soccorso, recupero, detenzione, trasporto e reimmissione nell'ambiente naturale è oggetto di disposizioni statali, si è visto che le disposizioni vigenti delegano le Regioni e le Province autonome, sulla base delle lineeguida del Ministero a disciplinare "l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario", dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Pertanto, l'istituzione diretta, da parte del Ministero, dei centri di recupero dovrà essere oggetto di concertazione con le Regioni interessate, che peraltro restano le amministrazioni preposte a instaurare un monitoraggio continuo delle catture e delle uccisioni accidentali rispetto alle quali devono trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'Ambiente.

3 **NORMATIVA INERENTE ASPETTI VETERINARI**

3.1 **Smaltimento Carcasse**

Lo smaltimento delle carcasse di tartarughe marine, specie non considerata specificatamente dalla normativa vigente sullo smaltimento delle carcasse di animali, necessita di una collocazione ben precisa, addirittura di linee guida in caso di ritrovamento.

3.1.1 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 abroga, all'art. 37, la precedente Direttiva in materia, la Direttiva 90/667/CEE e di conseguenza il suo decreto attuativo di recepimento, il D.L.vo n. 508/92 .

Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le seguenti definizioni:

- 1) Animale: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato (inclusi pesci, rettili e anfibi);
- 2) Animale selvatico: animale non detenuto dall'uomo.

Le tartarughe marine morte possono essere considerate ai fini di questo regolamento che, tra l'altro, non si applica ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ma solo a quelli sospettati di essere affetti.

Le tartarughe marine morte possono essere incluse nell'art. 4, materiali di categoria 1, alla lettera v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Questo Regolamento divide i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano in tre categorie:

- 1) Sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto riconosciuto;
- 2) Sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto; i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante e quindi eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto riconosciuto;
- 3) Sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto; i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante e quindi eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta;

Poiché il regolamento può essere applicato, per definizione, solo ai corpi interi o alle parti di tartarughe marine sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non include le tartarughe marine morte per cause traumatiche.

Il comportamento da adottare di fronte al ritrovamento di esemplari morti di tartarughe marine è il seguente:

- a) Si procede all'invio della carcassa agli Istituti di ricerca per gli esami del caso;
- b) Se, invece, è possibile determinare la causa (sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali) si può procedere sia come sopra per fini di ricerca, sia alla distruzione per incenerimento mediante consegna a ditta per lo smaltimento dei materiali di categoria 1. In questo caso sarà necessario compilare, da parte del Veterinario dell' ASL, un Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di Categoria I (Allegato B), da consegnare al trasportatore, ed un verbale di sequestro e di assegnazione alla distruzione con relativa Ordinanza sindacale di distruzione e Dichiarazione di avvenuta distruzione (Allegato C) mediante consegna a ditta specializzata per lo smaltimento dei materiali di Categoria I.

3.2 Requisiti veterinari dei centri di recupero

3.2.1 Autorizzazione per l'esercizio dell'ambulatorio veterinario

3.2.1.A *Testo Unificato delle Leggi Sanitarie*

Il Testo Unificato delle Leggi Sanitarie, n. 1265 del 27.07.1934, modificato dal DPR 10.06.1955 n. 854, stabilisce che l'apertura e l'esercizio dell'ambulatorio veterinario devono essere autorizzati dal Sindaco a seguito del rilascio del nulla-osta igienico sanitario dei locali da parte del Servizio Veterinario naturalmente d'intesa con i Servizi d'Igiene Pubblica.

3.2.1.B *Accordo Stato Regioni, 26.11.2003*

Le strutture che possono essere autorizzate ad intervenire ai fini veterinari, sono identificate dalle Linee Guida stabilite dall'Accordo tra Stato e Regioni, datato 26.11.2003 (GU 23.12.2003, n. 297) il quale determina sei categorie di strutture:

- A) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- B) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- C) Clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;
- D) Ospedale veterinario;
- E) Laboratorio veterinario di analisi;
- F) Strutture veterinarie mobili.

I requisiti strutturali e tecnologici variano in rapporto alla struttura veterinaria e sono riportati nel suddetto Accordo. Si riporta di seguito un riassunto delle caratteristiche e dei requisiti previsti per le suddette strutture.

A. STUDIO VETERINARIO

Lo studio veterinario è una struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialistici, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

Requisiti strutturali: sala di attesa, area per adempimenti amministrativi, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici adeguati alla specifica attività da svolgere. Il titolare dello studio autorizzato (con accesso degli animali) deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio di Sanità Animale della ASL competente per territorio.

B. AMBULATORIO VETERINARIO

Si tratta di una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui si forniscono prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.

Requisiti strutturali: l'ambulatorio deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, e per l'attività professionale, nonché di servizi igienici. Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. Deve essere prevista anche un'area per adempimenti amministrativi.

Prestazioni erogabili: cliniche, diagnostiche, chirurgiche, terapeutiche ed immunologiche, che non comportano la degenza oltre quella giornaliera. Qualora nell'ambulatorio vengano erogate prestazioni

chirurgiche di tipo ortopedico, queste devono essere eseguite in un locale separato; locale per la degenza giornaliera dotato di gabbie o box.

Gestione: singola o associata o societaria: negli ultimi due casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile. Il titolare che intende avviare un ambulatorio veterinario deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Le dotazioni minime strumentali stabilite dalle linee guida riguardano quelle per la chirurgia semplice e la chirurgia ortopedica. Nel caso in cui l'ambulatorio non sia dotato di apparecchio radiologico proprio, ma risulti formalmente convenzionato con una vicina struttura che ne sia in possesso ed altresì sia dotato di un erogatore di ossigeno, ma non di anestesia gassosa, l'attività di questo ambulatorio è limitata, per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, all'espletamento della sola chirurgia semplice. Tale limitazione deve essere specificata nella autorizzazione sanitaria.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, impianto idrico.

C. CLINICA VETERINARIA E CASA DI CURA VETERINARIA

Si tratta di una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

Requisiti strutturali: clinica/casa di cura devono essere dotate di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per i servizi igienici e di adeguati ambienti per la degenza ed un locale riservato per i casi di malattie infettive e diffuse. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, di attrezzature, di strumentazioni. Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.
Il titolare che intende avviare una clinica e/o casa di cura deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Le dotazioni minime strumentali stabilite dalle linee guida riguardano quelle per la chirurgia semplice e la chirurgia ortopedica previste per l'ambulatorio veterinario di cui al punto B. Inoltre, le linee guida prevedono che le cliniche siano dotate di un analizzatore d'emergenza, compreso quello effettuato tramite i kit diagnostici, e di un elettrocardiografo.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di degenza degli animali;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico, telefono.

D. OSPEDALE VETERINARIO

L'ospedale veterinario è una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale sono previsti: la degenza di animali oltre quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.

Requisiti strutturali: l'ospedale deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per l'attività diagnostica, per il laboratorio, per i servizi igienici, un locale dove il personale medico incaricato dell'attività di pronto soccorso possa riposare, ambienti adeguati per la degenza, ed una struttura d'isolamento riservata per i casi di malattie infettive e diffuse; spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni. tutti i pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Gestione: la gestione può essere associata o societaria, in ambedue i casi deve essere prevista la figura di un Medico Veterinario come Direttore Sanitario. Il titolare che intende avviare un ospedale veterinario deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: le dotazioni minime strutturali sono simili a quelle previste per la Clinica Veterinaria/Casa di Cura Veterinaria, di cui al punto C. Inoltre, gli ospedali veterinari dovranno essere muniti anche di una centralina per monitorare la frequenza cardiaca, respiratoria e pressione arteriosa e dovranno assicurare lo svolgimento di servizi di diagnostica ecografica ed endoscopica.

Le cliniche e case di cura e gli ospedali privati che rivolgano la loro attività agli animali da reddito dovranno essere dotati di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché, per quanto concerne il cavallo, di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

E. LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Il laboratorio veterinario di analisi è una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico-chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Requisiti strutturali: il laboratorio di analisi deve essere dotato della sala di accettazione, di servizi igienici e di adeguati ambienti ed attrezzature per l'attività che si esplica nel laboratorio; ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni; pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

Gestione: la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario. Il titolare che intende avviare una clinica e/o casa di cura deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità

Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Per le analisi di carattere fisico-chimico e/o ematologico e/o immunologico, microbiologico e/o citologico ed istologico sono richieste tra le seguenti strumentazioni, quelle necessarie in relazione al tipo di attività espletata:

- Laboratorio contenente le strutture di base quali ad esempio banconi, cappe, vetrerie, bilance analitiche, microscopio ecc.;
- Apparecchio per ematologia e materiale allestimento strisci di sangue;
- Apparecchio per chimica clinica;
- Sieri specifici, kits diagnostici ed apparecchio per sierologia;
- Sufa e paraffina, microtomo;
- Kits diagnostici ed apparecchiature idonee per esame chimico-fisico di liquidi e materiali biologici di origine animale quali urine, feci, latte, liquidi cavitari;
- Per le analisi microbiologiche occorre la strumentazione di base per la microbiologia quale: banconi, cappa a flusso laminare, stufa a secco, bilance, autoclave, microscopio, vetreria sterile, ecc.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di apertura
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

F. STRUTTURE VETERINARIE MOBILI

Sono ammesse strutture veterinarie mobili private, per il soccorso di animali feriti, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie regolamentate dalle presenti linee guida vincolanti. Le strutture veterinarie mobili di proprietà delle Aziende Sanitarie – Unità Sanitarie Locali possono essere utilizzate, oltre che per il soccorso di animali feriti o gravi, anche per le finalità di cui alla L. 281/91 e della L.R. 6/93 nel corso di campagne programmate e/o stabilite dalla Regione o dalla Azienda Sanitaria – Unità sanitaria Locale. Tali strutture devono essere specificatamente autorizzate da parte della ASL competente in relazione alla struttura veterinaria di riferimento.

Requisiti strutturali minimi: interno lavabile e disinfettabile, armadietto fisso destinato al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature e strumentazioni di pronto intervento. Rispetto delle norme sul benessere animale durante il trasporto.

COMUNICAZIONE

I titolari delle strutture individuate dalle presenti linee guida vincolanti devono comunicare, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari competente per territorio l'attivazione della propria struttura.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

I requisiti minimi individuati dalle presenti linee guida vincolanti, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi. I Servizi Veterinari delle ASL dovranno effettuare la vigilanza sulla permanenza dei requisiti minimi delle strutture, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo, con una verifica di controllo complessivo almeno ogni cinque anni.

NORMA TRANSITORIA

Le strutture già autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle stesse, entro il termine indicato dal Servizio Veterinario e comunque non oltre il 31.12.2006. I Servizi Veterinari delle ASL dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture esistenti presenti nel territorio di rispettiva competenza, entro 6 mesi dall'emanazione delle presenti linee, al fine di verificarne la rispondenza delle caratteristiche: in caso negativo, saranno fatte le dovute prescrizioni e saranno specificati i relativi tempi di adeguamento, che comunque non potranno andare oltre il 31.12.2006.

3.2.2 Detenzione di farmaci

Per quanto riguarda i farmaci veterinari e gli stupefacenti stoccati presso un centro di recupero è necessario far riferimento alle seguenti leggi:

3.2.2.A Legge Quadro 119/92 - D.L. 47/97 – Decreto del Ministero della Sanità 306 del 16.05.2001 Carico scarico farmaci veterinari.

3.2.2.B Legge 685 del 22.12.1975 – Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 09.10.1990 - Legge 12 08.02.2001 Carico scarico farmaci stupefacenti

In particolare per quel che concerne gli stupefacenti è necessario il registro degli stupefacenti, che deve essere vidimato annualmente dal sindaco o dal responsabile dell'ufficio farmacologico della ASL di competenza. In generale, è consigliabile che tutti i farmaci siano chiusi in un armadio farmaceutico di cui il veterinario abbia la chiave, e che copia della stessa sia consegnata anche al biologo.

4 NORMATIVA REGIONALE INERENTE I CENTRI DI RECUPERO

4.1 Centri di Recupero

4.1.1 Decreto Regionale Siciliano del 17 dicembre 1997, 3212. Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce.

Il Decreto disciplina e identifica le condizioni necessarie per l'istituzione dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso e le modalità di soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la reimmissione in natura di mammiferi uccelli, e testuggini di terra e di acqua dolce. Identifica all'art. 3 che un successivo provvedimento identificherà le modalità per il soccorso, la detenzione, recupero e liberazione delle tartarughe marine. Si elenca di seguito, una breve sintesi dei requisiti previsti nell'allegato A del suddetto decreto per i centri di recupero e i centri di primo soccorso.

Allegato A

A) CENTRI DI RECUPERO

I centri di recupero fauna selvatica sono dislocati singolarmente per provincia, non perseguono scopi di lucro e operano nell'interesse della fauna selvatica. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 sono autorizzate ad istituire centri di recupero e possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.

1) *Ubicazione*

I centri di recupero devono essere ubicati in zone tranquille, distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione al fine di ridurre al minimo stress e traumi agli animali in cura e/o comunque presenti. E' preferibile, altresì, che i terreni su cui insistono le strutture siano ricompresi in comprensori sottoposti al regime di divieto di caccia e siano disponibili per lunghi periodi di tempo.

2) *Strutture*

I centri di recupero devono essere dotati delle seguenti strutture:

- Ufficio per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- Ambulatorio per la visita dell'animale, per le cure di pronto soccorso e gli eventuali interventi chirurgici;
- Sala per radiografia;
- Nursery per lo svezzamento e/o l'allevamento dei nidiacei con accorgimenti che impediscano l'imprinting ed il condizionamento negativo;
- Voliere di convalescenza o stabulazione dotate di copertura per tutta la loro estensione e con pavimentazione di facile pulitura;
- Voliere di riabilitazione con tettoia parziale;
- Voliere di ambientamento;
- Voliere di quarantena o isolamento;
- Sala di accoglienza per visitatori che può anche coincidere con l'ufficio per la gestione del centro;
- Locali e/o magazzino per il contenimento di attrezzature varie per lo stoccaggio e preparazione del cibo;
- Voliere mobili per il rilascio in natura;
- Concimaia;
- Fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- Inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata.

Le voliere, di forma preferibilmente allungata, a corridoio, e di lunghezza commisurata all'utilizzo, debbono avere preferibilmente la copertura a volta; nel loro interno devono avere ridotti al minimo gli angoli; debbono altresì essere fornite di una adeguata protezione costituita preferibilmente da rete ombreggiante in plastica appositamente sospesa per ammortizzare gli impatti degli animali, nonché di schermatura per impedire disturbi generati anche dalla vista di altri animali.

3) *Attrezzature*

Le attrezzature veterinarie devono comprendere anche i normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali, nonché:

- Tavolo per le visite;
- Tavolo chirurgico con lampada scialitica;
- Un'apparecchiatura per la sterilizzazione;
- Un'apparecchiatura per le radiografie.

4) *Personale*

I centri di recupero devono prevedere almeno un medico veterinario quale responsabile sanitario e disporre di altro personale di provata esperienza, anche volontario, in grado di garantire durante l'anno la continuità nella prestazione delle cure agli animali ospedalizzati.

5) *Adempimenti*

I centri di recupero devono operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, in particolare:

- Presso ogni centro di recupero deve essere tenuto un registro di carico e scarico degli animali consegnati (allegato 1), numerato e vidimato prima del suo utilizzo dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria;
- Il centro di recupero deve essere periodicamente sottoposto al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture;
- L'attività del centro di recupero deve essere annualmente rendicontata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
- I locali e le strutture del centro di recupero devono essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- Per ogni animale, recapitato presso il centro di recupero, dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, una copia della quale, dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha curato l'inoltro dell'animale stesso, dalla quale, tra l'altro, si dovrà chiaramente rilevare il tipo di contenitore che è stato usato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha subito maltrattamenti a causa, eventualmente, dell'inadeguatezza di questo; qualora l'animale consegnato ferito al Centro di recupero venisse classificato quale appartenente ad una delle specie inserite nell'Appendice 1 e nell'Allegato C parte I del Reg. CEE n. 3626/82, deve essere data immediata comunicazione anche al Servizio certificazione CITES che ha sede in Palermo, via Pietro Bonanno, 8;
- La reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare. Per quanto concerne l'inanellamento, gli esemplari curati e riabilitati, prima della liberazione in natura, dovranno essere inanellati, in caso di uccelli, o contrassegnati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo, in caso di mammiferi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, da operatori autorizzati dall'I.N.F.S. operanti per conto delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà all'inanellamento anzidetto, di concerto con i centri di recupero e su coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art.9 della legge regionale n. 33/97, richiedendo di volta in volta l'intervento da parte dell'esperto inanellatore;
- Presso ogni Centro possono essere organizzate visite di istruzione durante le quali dovrà essere propagandato e diffuso il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali. Le visite delle scolaresche o di altri visitatori devono essere guidate ed interessare sempre voliere o recinti ove sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo tuttavia condizioni di tranquillità per gli stessi.

B) CENTRI DI PRIMO SOCCORSO

I centri di primo soccorso sono quelli che, non disponendo di voliere e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso. Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultargli letale. Tali centri, istituiti parimenti ai centri di recupero da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i

medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione e la reintroduzione in natura degli animali soccorsi.

1) *Strutture*

Il centro di primo soccorso deve essere dotato almeno delle seguenti strutture:

- Uffici o locali per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- Ambulatorio per la prima visita dell'animale e per le prime cure di pronto soccorso, che può essere dislocato anche all'esterno del centro, presso l'ambulatorio del medico veterinario nominato responsabile sanitario del centro;
- Fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- Inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata;
- Locale e/o voliere dove ricoverare temporaneamente l'animale soccorso.

Gli animali ricoverati presso un centro di primo soccorso, devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di alcune cure che possono consentirgli di raggiungere vivo e vitale il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, presso il quale l'animale stesso verrà, ove possibile, recuperato e reimesso in natura, preferibilmente nel territorio dove è stato rinvenuto ferito. Le attrezzature veterinarie dell'ambulatorio di un Centro di primo soccorso, anche se localizzato nell'ambulatorio esterno al centro, presso il medico veterinario responsabile, devono comprendere anche i normali strumenti di laboratorio per piccoli animali, nonché:

- Tavolo per le visite;
- Tavolo chirurgico completo di lampada scialitica;
- Apparecchiature per la sterilizzazione;
- Eventuale apparecchiatura per le radiografie.

2) *Personale*

I centri di primo soccorso devono prevedere almeno la collaborazione, anche mediante convenzione, di un veterinario, responsabile sanitario, e disporre inoltre di altro personale esperto, anche volontario, che deve assicurare la propria presenza presso il centro medesimo.

C) ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

Per l'istituzione dei centri di recupero, in numero non superiore ad uno per ogni provincia, e dei centri di primo soccorso, le associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 devono presentare istanza, in carta legale, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- Titolo di proprietà possesso o disponibilità del terreno e/o delle strutture;
- Documentazione comprovante che le strutture utilizzate sono in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- Corografia IGM 1:25.000 con l'individuazione dell'area interessata;
- Planimetria, in scala opportuna, con la rappresentazione delle strutture;
- Certificato catastale;
- Relazione ove, tra l'altro, siano descritte minuziosamente: le strutture, le attrezzature, le figure professionali che saranno impegnate, ed ogni altra utile informazione;
- Dichiarazione con la quale il responsabile del Centro di recupero o del Centro di primo soccorso si impegna ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente disciplinare e delle norme che l'Amministrazione regionale dovesse via via ritenere opportuno emanare.

La Ripartizione faunistico-venatoria entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione, procederà alla sua trasmissione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio parere sulla iniziativa. Il termine di 30 giorni è sospeso ove occorra integrare la documentazione allegata. L'Assessorato, effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo, procederà all'emanazione di decreto di autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento del parere della Ripartizione faunistico-venatoria con cui viene rimessa l'istanza debitamente corredata. L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel presente disciplinare.

4.1.2 Decreto 5 dicembre 2001, Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, Regione Sicilia. Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine.

Il decreto stabilisce i riferimenti per i centri di recupero e i centri di primo soccorso per le tartarughe marine. Si elenca, di seguito, una sintesi dei requisiti previsti dal decreto in oggetto.

Allegato A

A) I centri di recupero per le tartarughe marine devono avere alcuni requisiti:

- Il recupero è effettuato dai centri di recupero di fauna selvatica autorizzati ai sensi della legge regionale n. 33/97;
- I centri garantiscono l'attività tutto l'anno e non devono avere scopo di lucro;
- Possono essere autorizzate ad intervenire nel soccorso e cura delle tartarughe anche le associazioni riconosciute che gestiscono centri di recupero di fauna selvatica ai sensi della citata legge regionale n. 33/97, dopo avere adeguato i centri stessi alle esigenze di detenzione e di recupero delle tartarughe marine;
- Le associazioni riconosciute in campo regionale possono utilizzare strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'amministrazione pubblica, tramite stipula di apposite convenzioni.

I centri di recupero oltre ad avere finalità, requisiti, strutture ed attrezzature conformi a quelli individuati nel disciplinare (punto A) allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997, devono disporre di:

1. Un locale climatizzato per il trattamento di animali mantenuti temporaneamente fuori dall'acqua a scopo terapeutico.

2. Uno stabulario dotato almeno di:

- N. 2 vasche di grandi dimensioni (non inferiori a 1.000 lt.);
- N. 3 vasche di medie dimensioni (non inferiori a 500 lt.);
- N. 3 vasche di piccole dimensioni (non inferiori a 200 lt.).

In particolare lo stabulario deve avere le seguenti caratteristiche:

- Bordi lisci ed arrotondati, senza alcuna sporgenza interna. Il materiale deve essere a prova di acqua di mare e non tossico;
- Un adeguato circuito di distribuzione dell'acqua di mare;
- Se si trova nella fascia costiera, il sistema di circolazione dell'acqua di mare può essere del tipo aperto mentre se distante dal mare, a circuito chiuso;
- Il sistema di circolazione dell'acqua deve essere dotato di depurazione e di sterilizzazione ad UV od ozono;
- La qualità dell'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti;
- La temperatura dell'acqua deve essere mantenuta tra 20-26° C tramite sistema di riscaldamento e di ombreggiamento o refrigerazione;
- Un sistema di illuminazione diretto sulle singole vasche che possa permettere i normali ritmi biologici.

3. Una bascula o bilancia di adeguate dimensioni.

4. Strumentazione chirurgica idonea.

5. Il personale addetto individuato nel disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere comprovata esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini.

6. Il responsabile del centro deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dalla CITES.

Per ogni tartaruga marina in arrivo deve essere compilata una scheda contenente informazioni circa la provenienza, le misure, il peso, il danno subito e la diagnosi dell'esemplare. La scheda è continuamente aggiornata, con l'annotazione della terapia prescritta, dei relativi risultati, delle osservazioni comportamentali e biologiche, fino al rilascio dell'animale o eventualmente al suo decesso. Le schede sono custodite in un apposito schedario e sono fruibili dalle autorità preposte al controllo delle specie protette (CITES). Prima della loro liberazione in natura, gli esemplari curati e riabilitati sono marcati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti a cui si dovrà attenere il centro si rimanda a quanto previsto nel disciplinare sui centri di recupero di fauna selvatica allegato A al decreto n. 3212 del 17

dicembre 1997. Le visite delle scolaresche e di altri visitatori ai centri devono essere guidate e che deve essere esclusa dalle visite l'area riservata agli animali appena operati e/o in cura.

B) I centri di primo soccorso per le tartarughe marine devono avere alcuni requisiti:

I centri di primo soccorso per tartarughe marine sono centri che non disponendo di idonee vasche e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso e devono garantire l'attività tutto l'anno. Operano conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e prestano le cure di pronto soccorso agli esemplari feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultare loro letale. Eccezionalmente, solo in determinati casi e per particolari esigenze che saranno valutati dall'Assessorato agricoltura, potranno essere autorizzati centri di primo soccorso esclusivamente per tartarughe marine.

I centri devono avere finalità, requisiti, strutture e attrezzature, conformi a quelle individuati alla lettera b) del disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e devono disporre di idonee vasche di diverse dimensioni per il ricovero temporaneo delle tartarughe marine soccorse. L'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti e ne deve essere garantita la qualità. Il personale, previsto al punto B) dell'Allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini. Il responsabile del centro di primo soccorso deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dal CITES. I centri di primo soccorso, istituiti da associazioni riconosciute in campo regionale, devono adempire agli stessi requisiti dei centri di recupero (punto 5, della lettera a), allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 senza l'obbligo delle visite didattiche.

Qualora le tartarughe marine non necessitino di interventi tali da richiedere il ricovero presso il centro di recupero più vicino, così come previsto dalla legge regionale n. 7/2001, il centro di primo soccorso, prima di provvedere, di concerto con la ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, alla liberazione degli individui, effettuerà la marcatura con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale e provvederà alla compilazione delle apposite schede così come previsto per i centri di recupero.

5 LEGGI INERENTI LA PESCA

5.1 DPR

5.1.1 Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.65 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima

Il decreto definisce l'attività di pesca scientifica stabilendo le modalità per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie a svolgere attività di ricerca che riguarda la pesca scientifica. Il Decreto è stato successivamente modificato dal D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 (Modificazioni agli art. 27,28,29, 30 e 31 del regolamento alla L. 963, del 14.07.65. sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639, 2.10.68). Si riportano, di seguito, gli articoli che definiscono tali ambiti:

TITOLO I - Dell'Ordinamento della Pesca in Generale

CAPO I – Disposizioni Generali

- Art.7

“L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art.2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca [...].

- Art. 27

Ai fini dell'applicazione dell'art.10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, comma terzo, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la Marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

- Art. 28

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art.7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della Marina Mercantile. Parimenti, devono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendono compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.

L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.

- Art. 29

Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la Marina Mercantile:

a) A presentare in triplice copia al Ministero della Marina Mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;

b) A comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.

- Art. 30

Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi.

- Art. 31

L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo [...].”

5.2 Decreti Ministeriali

5.2.1 Decreto Ministeriale 9.05.1994 (Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali)

Il decreto riguarda il riconoscimento al Centro Studi Cetacei, dell'idoneità a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della Legge n. 963, 14 luglio 1965 e modificata con D.P.R. 1057, 9.06.76.

CAPITOLO II

SITUAZIONE ATTUALE DELLE SPECIE

1. DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Delle sette specie di tartarughe marine ancora oggi esistenti solo due utilizzano stabilmente il Mediterraneo ed hanno evoluto popolazioni locali, la tartaruga comune, *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) e la tartaruga verde, *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Una terza specie, la *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) viene sporadicamente avvistata nelle acque di questo bacino che sfrutta, presumibilmente, a scopo alimentare (Groombridge, 1990). Esistono infine rare segnalazioni di esemplari di tartaruga embricata, *Eretmochelys imbricata*, e di tartaruga di kemp, *Lepidochelys kempii*, ma, data la limitatissima casistica e le difficoltà legate ad un'identificazione certa di queste specie, la loro presenza nel Mediterraneo è da ritenersi del tutto accidentale (Groombridge, 1990; Sella, 1982; Tomas *et al.*, 2003 e citazioni ivi contenute).

1.1 *Caretta caretta*, la tartaruga comune

La tartaruga comune, *Caretta caretta*, è la specie di tartaruga marina più abbondante del Mediterraneo e l'unica che si riproduce abitualmente lungo le coste italiane. La *Caretta* ha una distribuzione circumglobale limitata, nell'estensione latitudinale, da restrizioni termiche (Marquez, 1990). Questa specie è presente in tutto il bacino (areale Pan-Mediterraneo) anche se il numero di individui può variare in funzione della stagione e della località geografica (Margaritoulis *et al.*, 2003).

I siti di nidificazione sono localizzati principalmente nel Mediterraneo centro-orientale e più precisamente in Grecia, Turchia e Cipro dove il monitoraggio costante delle spiagge ha permesso una stima attendibile del numero medio di deposizioni annue (rispettivamente 3,050, 1365 e 571 nidi/anno). Un ulteriore importante sito di nidificazione sembrerebbe essere presente in Libia, ma l'effettivo potenziale riproduttivo dell'area deve ancora essere verificato (Margaritoulis *et al.*, 2003). Un minor numero di nidi sono stati identificati lungo le coste della Tunisia, Egitto, Israele, Siria e Libano (Clarke *et al.*, 2000; Demirayak *et al.*, 2002; Margaritoulis *et al.*, 2003). In Italia la nidificazione è limitata alla zona meridionale continentale e insulare e principalmente in due siti: la spiaggia dell'Isola dei Conigli, sita in Lampedusa e quella di Pozzolana di Ponente a Linosa dove, nell'insieme, si registrano 0-7 nidi all'anno (Balletto *et al.* (a cura di), 2003). Recentemente è stata evidenziata una regolare attività di deposizione lungo le coste più meridionali della Calabria ionica e in particolar modo in un tratto di costa che si estende tra Capo Bruzzani e Capo dell'Armi (Mingozzi *et al.*, 2006). Ulteriori eventi di nidificazione sono documentati in altre zone dell'Italia meridionale, quali le coste centrali della Sicilia meridionale, della Campania, della Sardegna meridionale e sudoccidentale e della Puglia orientale (Mingozzi *et al.*, 2006; Bentivegna *et al.*, 2005) anche se l'estensione geografica e l'assenza di un monitoraggio costante non permettono di conoscere l'effettiva entità del fenomeno.

Recenti studi genetici hanno dimostrato che la popolazione mediterranea di *Caretta caretta* è riproduttivamente isolata da quella Atlantica e presenta una chiara struttura demografica, con molteplici sub-popolazioni differenziate geneticamente, in relazione al sito di nidificazione (Bowen *et al.*, 1993; UNEP-RAC/SPA, 1998; Carreras *personal communication*). Le femmine di origine Atlantica, che si introducono nel Mediterraneo, non si riproducono in questo bacino se non con una bassissima frequenza (UNEP-RAC/SPA, 1998). L'analisi del DNA mitocondriale, delle tartarughe catturate in mare e/o piaggiate lungo le coste Mediterranee, ha, però, rivelato che individui appartenenti a diverse popolazioni, tanto di origine atlantica quanto mediterranea, si mescolano all'interno di questo bacino in proporzioni variabili in funzione della località (UNEP-RAC/SPA, 1998; Maffucci *et al.*, 2006; Carreras *et al.*, 2006).

Il ciclo vitale di *Caretta caretta* è caratterizzato da una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, della durata di alcuni anni, durante i quali le tartarughe sono principalmente epipelagiche, seguita da una seconda fase in ambiente neritico, dove le tartarughe passano ad un'alimentazione di tipo bentonico, che le porterà fino alla maturazione sessuale (Bolten, 2003). Durante il periodo non-riproduttivo, gli adulti si concentrano in aree definite di alimentazione e di svernamento, e lungo le rotte di migrazione che legano queste aree. Gli

adulti e giovani di grandi dimensioni, si concentrano, in questi periodi, nelle acque poco profonde della piattaforma continentale, a profondità minori di 50m (Lutcavage e Lutz, 1997; Epperly *et al.*, 1995), dove si alimentano prevalentemente di invertebrati bentonici come crostacei e molluschi (Bjorndal, 1997). Gli adulti, di entrambi i sessi, si avvicinano alle coste e ai siti di nidificazione per l'accoppiamento. Successivamente le femmine si spostano sulle spiagge per deporre le uova (Miller, 1997).

I rendiconti sugli spiaggiamenti di tartaruga comune in Italia, sebbene parziali, suggeriscono che questa specie sia presente lungo tutta la costa della penisola, anche se con densità variabili a seconda della regione considerata (Centro Studi Cetacei 2000, 2002, 2004; WWF *et al.*, 2006). La frequente ricattura di femmine nidificanti (Argano *et al.*, 1992; Margaritoulis, 1988; Lazar *et al.*, 1988; Lazar *et al.*, 2004) e il ritrovamento di individui adulti (Lazar e Tyrkovic, 1995) indicano il mare Adriatico come un'importante area di alimentazione e svernamento per individui giovani e adulti in fase neritica (Lazar *et al.*, 2004; Margaritoulis *et al.*, 2003; Argano *et al.*, 1992). Infine recenti studi ecologici e di biotelemetria hanno identificato significativi siti di alimentazione anche nel Tirreno Meridionale e nello Ionio (Bentivegna *et al.*, 1993; Bentivegna e Paglialonga, 1998; Bentivegna *et al.*, 2003).

1.2 *Chelonia mydas*, la tartaruga verde

La tartaruga verde è una specie circumglobale, con spiccata preferenza per i climi tropicali. La specie non è frequente nel Mediterraneo occidentale poiché la sua distribuzione, per motivi legati alla temperatura dell'acqua, è limitata alla zona sudorientale del bacino dove essa nidifica. Non sono note deposizioni di *Chelonia mydas* sui litorali italiani, mentre un totale di circa 1200 nidi ogni anno sono deposti sulle coste della Turchia, Cipro, Siria e Israele. Piccoli nuclei riproduttivi sono stati individuati anche in Libano ed in Egitto (Clarke *et al.*, 2000).

Il ciclo vitale della *Chelonia mydas* è analogo a quello della tartaruga comune, con una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, seguita da una fase successiva in ambiente neritico. Gli habitat oceanici utilizzati dai giovani di questa specie devono essere ancora localizzati in relazione ai nuclei nidificanti nel bacino orientale. Tuttavia i dati sulla mobilità e la distribuzione degli habitat neritici, utilizzati dai nuclei nidificanti in diverse aree del bacino orientale, necessita di ulteriori accertamenti (UNEP-RAC/SPA, 1998). Alcuni studi basati sull'analisi del DNA mitocondriale hanno permesso di ipotizzare che la popolazione mediterranea sia, dal punto di vista riproduttivo, funzionalmente indipendente da quella atlantica (Bowen *et al.*, 1992).

L'osservazione di esemplari di questa specie nei mari italiani è occasionale ed è costituita prevalentemente da esemplari giovani in fase oceanica (30-50 cm della lunghezza del carapace) (Lazar *et al.*, 2004; Doria, 1998; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002).

1.3 *Dermochelys coriacea*, la tartaruga liuto

La tartaruga liuto è una specie a distribuzione circumglobale. Le aree di nidificazione di questa specie sono state identificate negli ultimi trent'anni e sono situate principalmente lungo le coste Caraibiche e sudamericane (Messico, Costa Rica, Trinidad, Guyana francese, e Suriname), lungo le coste dell'Africa (centroccidentale, SudAfrica, Mozambico), dell'Asia (Malaysia, Tailandia, Indonesia), dell'Australia (Papua, Nuova Guinea) e lungo le coste pacifiche del centro America. La specie non nidifica in Mediterraneo sebbene una nidificazione, risalente alla fine del 1800, sia stata ipotizzata in Mediterraneo (Lescure *et al.*, 1989). Alcuni esemplari, di origine Atlantica, entrano nel bacino Mediterraneo sfruttando gli ambienti pelagici per scopi alimentari. L'osservazione di esemplari di tartaruga liuto nei mari italiani riguarda soprattutto esemplari di taglia medio-grande (Casale *et al.*, 2003; Centro Studi Cetacei 2000, 2002).

2. LE MINACCE PIÙ RILEVANTI

Le tartarughe marine, con le loro necessità biologiche, che ne dettano l'utilizzo di due differenti habitat, quello terrestre costiero e quello marino, sono sottoposte ad una più elevata varietà di rischi e di minacce

rispetto ad altri taxa collocati in un unico habitat. Il crescente degrado ambientale derivante dalle attività antropiche pone le più gravi minacce alla loro sopravvivenza, tanto durante la breve fase di vita terrestre, legata alla deposizione ed allo sviluppo embrionale delle uova, quanto durante la loro lunga esistenza acquatica. Non a caso, lo stato di conservazione a livello mondiale, delle 7 specie di tartarughe marine, è talmente precario, che tutte sono considerate specie protette e necessitano di urgenti misure di conservazione. Si elenca di seguito una sintesi delle minacce affrontate dalle tartarughe marine sia nel loro ambiente marino che terrestre (Hylton-Taylor, 2000).

2.1 Minacce che influiscono sull'ambiente emerso

Il degrado ambientale delle spiagge è tra le principali categorie di minaccia che influiscono sulle tartarughe marine durante le delicate fasi della nidificazione. I fattori di disturbo, che afferiscono a questa categoria di minaccia, possono derivare direttamente o indirettamente da quelle attività antropiche che influiscono sull'integrità ambientale delle spiagge. Nel primo gruppo ricadono fattori quali: la presenza umana (soprattutto notturna) sulla spiaggia, in grado di creare un disturbo comportamentale delle femmine nidificanti, con conseguente diminuzione dei tentativi di nidificazione; la presenza di fonti di luce artificiale, che disturba le femmine nidificanti e interferisce con l'orientamento dei neonati al momento della schiusa (Witherington e Martin, 1996); il passaggio di mezzi meccanici sulla spiaggia, che può disturbare le femmine nidificanti, piuttosto che danneggiare il nido (Mann, 1977; Arianoutson, 1988; Witherington, 1999); la presenza fisica di attrezzature degli impianti balneari nonché i rifiuti lasciati dai fruitori, che possono risultare un forte deterrente per la femmina in deposizione e interferire con il raggiungimento del mare da parte dei neonati (Arianoutson, 1988; National Research Council, 1990; Witherington, 1999); le tecniche di protezione delle spiagge (impianto di barriere vegetali in grado di bloccare l'erosione dunare) e la costruzione di barriere artificiali vicino alla costa, che possono, inoltre, bloccare le femmine riproduttive prima di aver raggiunto la spiaggia o il punto per costruire il nido, e produrre ostacoli tali da intrappolare le femmine prima o dopo la deposizione (Witherington, 1999). Nel secondo gruppo invece ricadono fattori come: l'alterazione delle caratteristiche geomorfologiche delle spiagge dovuta al disequilibrio tra i fenomeni di erosione-accumulo, che possono modificare, oltre che la pendenza delle spiagge, anche la granulometria, con ricadute sia sul comportamento delle femmine nidificanti che sullo sviluppo embrionale (Balletto *et al.* (a cura di), 2003), il cambiamento delle proprietà chimico-fisiche delle spiagge a causa dell'alterazione dei sedimenti fluviali o scarichi non depurati, l'alterazione della granulometria della spiaggia a seguito di attività di prelievo della sabbia, che è in grado di diminuire notevolmente le possibilità di trovare il punto idoneo in cui deporre le uova da parte della femmina, incrementando il numero dei tentativi falliti (Sella, 1982) o intrappolando gli esemplari che risalgono la spiaggia nelle zone fangose venutesi a creare a causa della mancanza di sabbia (Yerli e Demirayak, 1996); le opere di ripascimento delle spiagge, che sono altresì in grado di indurre cambiamenti tali da variare il comportamento di nidificazione delle tartarughe, il periodo di incubazione delle uova, la *sex ratio*, gli scambi di gas delle uova e la percentuale di nati (Ackerman, 1980; Mortimer, 1982; Hanson *et al.*, 2000). Inoltre la predazione di uova e neonati, soprattutto in aree a bassa densità di deposizione esposte a fattori di pressione antropica, pur essendo un fattore di rischio naturale assume, in un ecosistema alterato dall'uomo, un ruolo non trascurabile tra i fattori di minaccia di una popolazione (Stancik, 1982).

2.3 Minacce che influiscono sull'ambiente marino

La principale (ma non unica) minaccia di origine antropica nel Mediterraneo è legata alla cattura incidentale negli attrezzi da pesca, un fenomeno di ampia portata che, sulla base delle informazioni note, conta annualmente un minimo di 60.000-80.000 catture stimate per il palangrese derivante (Lewison *et al.*, 2004), probabilmente più di 30.000 catture per lo strascico (Casale *et al.* 2004; Casale *et al.*, *in press a*; Laurent *et al.*, 1996; Lazar e Tvrtkovic 1995; Oruç 2001), e un rilevante numero di catture con reti fisse, probabilmente di pari ordine di grandezza (Casale *et al.*, 2005). I dati, che emergono dalle citate pubblicazioni, contenenti le stime sulle catture dovute ai principali attrezzi da pesca, sottolineano il ruolo delle flotte dei pescherecci in tale contesto, considerando l'alta percentuale della flotta Italiana attiva su tutto il bacino. Le interazioni dovute alla pesca accidentale sono considerate da anni ormai, anche in Italia, una tra le principali cause di mortalità delle tartarughe marine (Argano, 1978; Di Palma, 1978; Argano e Baldari, 1983; De Metrio *et al.*, 1983; Basso e Cocco, 1986; De Metrio e Megalofonou, 1988; Cocco *et al.*, 1988; Argano *et al.*, 1992; Basso,

1992; Bentivegna *et al.*, 1993 Bentivegna e Paglialonga, 1998). I dati attualmente disponibili per l'Italia indicano un numero minimo di catture all'anno di 8.500 per lo strascico (Casale *et al.*, 2004; WWF, dati non pubblicati) e di 4.000 per il palangrese derivante (Deflorio *et al.*, 2005; WWF, dati non pubblicati). Tuttavia, vista la parziale copertura in termini di aree e di sforzo di pesca a cui queste stime si riferiscono, è probabile che il numero reale di catture possa essere sottostimato. Purtroppo mancano ancora dati inerenti i tassi di mortalità effettiva a seguito di cattura accidentale e la resilienza di questi animali.

In Italia, il numero di esemplari rinvenuti vivi e in difficoltà è mediamente di circa duecento tartarughe l'anno sebbene questo valore sia soggetto ad ampie variazioni interannuali e dipenda fortemente dalla capacità di creare, a livello locale, solide collaborazioni con le tutte categorie coinvolte (Casale *et al.*, *in press b*; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004). Tuttavia, considerando le stime delle catture accidentali di cui sopra, è plausibile che gli esemplari curati presso i centri di recupero rappresentino solo una piccola percentuale delle tartarughe catturate accidentalmente ogni anno. Pertanto è importante che gli esemplari reintrodotti nell'ambiente marino a seguito della riabilitazione siano in piena salute e che l'attività dei centri di riabilitazione sia posta all'interno di una più ampia strategia di conservazione mirata alla riduzione *in situ* delle minacce che insistono su questo gruppo tassonomico. Le femmine di origine Atlantica che si introducono nel Mediterraneo, non si riproducono in questo bacino se non con una bassissima frequenza (UNEP-RAC/SPA, 1998).

Altre probabili cause di mortalità che insistono sulle tartarughe in ambiente marino sono la collisione con i natanti, l'esposizione ai vari contaminanti chimici (idrocarburi, PCB, ecc.), la contaminazione con il petrolio o prodotti di sintesi chimica, e l'ingestione accidentale di detriti solidi di origine antropica. La coincidenza, durante la stagione estiva, tra l'aumento del numero di imbarcazioni in mare, l'avvicinamento delle tartarughe alle coste, ha come conseguenza l'aumento della probabilità di collisione tra questi animali e le chiglie e/o le eliche dei natanti (Basso, 1992). In Italia, i dati provenienti dagli animali ospedalizzati e provenienti dal Golfo di Napoli, dimostrano che il fenomeno è una delle principali cause di danno alle tartarughe marine; fenomeno che, si ipotizza, sia in aumento (Bentivegna e Paglialonga, 1998).

Il rischio di inquinamento da idrocarburi in Mediterraneo è alto. La densità di catrame pelagico è, infatti, la più alta riscontrata al mondo (38 mg/m³) e il tasso annuale di immissione di idrocarburi è stato stimato su 635.000 tonnellate (Legambiente, 1998). Il contatto con il petrolio e i suoi derivati ha diverse implicazioni sulle tartarughe marine. La necessità di tornare frequentemente in superficie per respirare e l'abitudine a trascorrere lunghi periodi in semi emersione costringono questi rettili ad un contatto immediato con tali sostanze aumentando il rischio di carcinomi epidermici (Lutz *et al.*, 1986), la perdita di funzionalità degli organi di senso e della ghiandola del sale, e provocando anche la morte degli esemplari (Lutcavage *et al.*, 1995; George, 1997). La capacità del catrame di attaccarsi e stratificarsi sul corpo delle tartarughe può provocare una ridotta mobilità degli arti e quindi una ridotta capacità del nuoto (Gramentz, 1986; Basso, 1992) mentre l'introduzione di vapori di petrolio nei polmoni nel momento in cui l'esemplare sosta in superficie può diminuire le capacità respiratorie (Lutcavage *et al.*, 1995). Non ultimo, l'eventuale ingestione di cibo contaminato e di frammenti di catrame (Balazs, 1985) può interferire con le capacità riproduttive e portare a disfunzioni fisiologiche (Lutcavage *et al.*, 1995) e in esemplari molto piccoli può ostruire la ranfoteca o persino l'esofago provocandone la morte (Lutcavage *et al.*, 1995).

I detriti antropogenici presenti in mare rappresentano una minaccia poiché possono rappresentare motivo di intrappolamento diretto delle tartarughe marine oppure essere ingeriti, aumentando così il rischio di mortalità. Le tartarughe ingeriscono un'ampia varietà di oggetti sintetici (Balazs, 1985; Gramentz, 1988; Basso, 1992) tra cui le buste di plastica o altri detriti di natura semitrasparente che possono essere scambiate per meduse o altre prede (Gramentz, 1988). L'ingestione può causare una lunga lista di complicazioni quali: il soffocamento, la riduzione della pulsione alimentare, la riduzione dell'assorbimento o il blocco intestinale, il rilascio di sostanze tossiche, la formazione di ulcere e altri danni dell'apparato digerente che possono portare a malnutrizione, e inedia.

CAPITOLO III

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI RECUPERO E MANIPOLAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE

1. RINVENIMENTO E MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI MORTI

1.1 Modalità segnalazione fenomeno ai fini di un primo monitoraggio

Ogni segnalazione relativa al ritrovamento di uno o più esemplari morti di tartaruga marina deve essere comunicata all'Autorità Marittima competente per territorio, oppure a quella più vicina. Allo scopo di facilitare tale segnalazione, soprattutto in zone particolarmente isolate, potrà essere utilizzato un numero verde (es. il n° 1530 della Capitaneria di Porto) che permetterà di smistare la chiamata all'Ufficio Marittimo competente.

Il personale addetto (vedere Figura III.1) a ricevere la segnalazione:

- Provvede a raccogliere i dati riportati nella scheda di cui all'Allegato 1, tramite verifica *in situ* ed effettuando, laddove possibile, una fotografia dell'esemplare in norma dorsale e indicando eventuali anomalie. I dati saranno inseriti nella banca dati telematica del MATTM entro 24 ore dalla verifica del ritrovamento. Il personale CCPP registra il numero identificativo dell'esemplare e lo comunicherà successivamente all'operatore scientifico. La documentazione fotografica sarà custodita in un archivio apposito della CCPP e successivamente inviata alla banca dati del MATTM su formato elettronico;
- Informa la ASL, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dell'avvenuto ritrovamento di un esemplare morto di tartaruga marina richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario ai fini della determinazione delle cause di morte (rif. Reg.Pol.Vet.);
- Contatta l'operatore scientifico di zona, autorizzato ad intervenire nel recupero di esemplari morti di tartarughe marine nel circondario marittimo, affinché possa intervenire, in accordo con la ASL, ai fini della raccolta dati scientifica.

A tal fine è costituito presso ogni CP, in condivisione con l'ASL competente, un elenco del personale autorizzato ad intervenire, in quanto inserito in un programma di lavoro, articolato nel tempo e con ambiti geografici definiti.

1.2 Interventi e raccolta dati scientifici (biologici e veterinari)

Questa fase rappresenta il secondo livello di intervento, quello di monitoraggio di tipo biologico-veterinario svolto dai componenti di un gruppo autorizzato a svolgere attività di ricerca/conservazione sulle tartarughe marine (si veda la definizione di ricerca e conservazione di cui alla premessa). Questi primi interventi, oltre a garantire lo svolgimento, in piena autonomia, delle attività di ricerca/conservazione del gruppo in questione, consentiranno la conferma scientifica dei dati riportati dalla CCPP nell'Allegato 1, e la raccolta, standardizzata, di dati morfometrici. Oltre a raccogliere i dati necessari alla propria attività di ricerca, il personale autorizzato, infatti, garantirà la raccolta scientifica dei dati utili al monitoraggio del fenomeno e confermerà i dati illustrati nella scheda di cui all'Allegato 2.

Il personale scientifico autorizzato ad intervenire, parte di un gruppo di ricerca /conservazione, è inserito in un elenco condiviso dalla CCPP e dall'ASL competente, ed è autorizzato ad intervenire sulla base di una deroga al divieto di detenzione e manipolazione delle tartarughe marine a fini scientifici (vedere Allegato 4). Il veterinario abilitato ad intervenire per lo svolgimento di una necropsia, mirata all'identificazione delle cause di morte della fauna selvatica è il veterinario della ASL competente per territorio. Tuttavia, il personale del gruppo scientifico potrà collaborare allo svolgimento degli esami necroscopici svolti dal personale ASL di cui sopra, o in alcuni casi svolgere direttamente gli esami necroscopici stessi, previo accordo con l'ASL. La ASL potrà autorizzare lo svolgimento di necroscopie in sedi che non siano quelle

della ASL, purché queste siano condotte da un medico veterinario, presso una struttura debitamente autorizzata.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui sopra, il gruppo di lavoro avanzerà una specifica richiesta per l'ottenimento delle deroghe ai fini scientifici/conservazionistici. La richiesta potrà essere avanzata:

- 1) In qualsiasi momento dell'anno, qualora si tratti di una prima richiesta di deroga;
- 2) Entro 4 mesi prima della scadenza della precedente deroga qualora si tratti di una richiesta di rinnovo di deroga.

La richiesta dovrà specificare i seguenti aspetti:

- Tipologia di intervento e detenzione/manipolazione per la quale si chiede la deroga (es.: studio morfometrico/genetico di esemplari morti, tipologia di campionatura e detenzione di tessuti/campioni, musealizzazione ecc.);
- Una dettagliata descrizione del progetto, inclusi:
 - a) Gli obiettivi;
 - b) I materiali e metodi, e la tempistica del progetto;
 - c) I *curricula* del proponente e del responsabile scientifico, i nominativi e recapiti telefonici di almeno due unità di personale che opereranno nella zona geografica in questione;
 - d) L'ambito geografico nel quale il gruppo di lavoro chiede di intervenire (specificando il tratto di costa interessato in base alla definizione e suddivisione dei circondari marittimi (vedere Allegato 3). Qualora un gruppo richieda la deroga per l'intervento in una zona in cui opera già un altro gruppo, il proponente potrà avanzare richiesta con debita motivazione (es.: dati scientifici pertinenti; il gruppo entrante svolgerà attività che il gruppo già presente nella zona non svolge; dati che dimostrano una elevata casistica di *by-catch* ecc., perdita di dati dovuta a difficoltà logistiche);
 - d) Garanzia di intervento con reperibilità telefonica immediata, compresa la raccolta degli esemplari entro 24 ore presso gli uffici della CCPP/ASL presenti nella zona di studio di cui al punto sopra;
 - e) La descrizione e ubicazione (nel caso di richiesta di necropsia in sedi altre dalla ASL) dei locali utilizzati per lo svolgimento della necropsia, nei quali si chiede di potere svolgere la necropsia (se diverso dai locali dell'ASL) e l'autorizzazione dei locali stessi incluse le procedure di smaltimento delle carcasse;
 - f) Garanzia di invio delle informazioni presenti nella scheda di cui all'Allegato 2 entro 48h dal recupero dell'esemplare nel caso di spiaggiamenti di massa e 15 giorni in tutti gli altri casi. Nel caso di spiaggiamenti di massa, le informazioni della scheda inerenti le "Note degli esemplari morti sottoposti a necropsia" potranno essere inviate invece entro 15 giorni dal ritrovamento degli esemplari. I dati raccolti da ciascun gruppo di lavoro e immessi nel database del MATTM non saranno resi pubblici senza esplicita autorizzazione del gruppo di lavoro stesso, le modalità di gestione dei dati registrati sono riportate nel capitolo VI.

L'autorizzazione ad intervenire, tramite deroga, avrà durata massima di 4 anni. La concessione della deroga specificherà il tratto di costa e le marinerie nelle quali il gruppo è autorizzato ad intervenire. I dati inerenti la deroga saranno inseriti nell'elenco delle CCPP e delle ASL. Questi dati saranno trasmessi anche al servizio CITES del MATTM, dall'Autorità competente che concede la deroga, in maniera tale che questa possa vigilare sul rispetto del divieto di detenzione come previsto dalla normativa CITES.

I gruppi di lavoro autorizzati/i centri, pena la decadenza del riconoscimento, devono presentare al MATTM e all'Amministrazione che emana l'autorizzazione (qualora l'autorizzazione fosse emanata da una Amministrazione che non sia il MATTM), entro il 31.01, una relazione sull'attività scientifica svolta sulle tartarughe marine, nel precedente anno, allegando, possibilmente, anche una copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche contenenti i dati raccolti nell'ambito della deroga in questione.

1.3 Eliminazione della carcassa o identificazione della sua destinazione presso strutture apposite

Ove non esistessero strutture scientifiche preposte o che si candidino alla raccolta dell'esemplare spiaggiato per finalità di studio, o allorché sia terminata la raccolta dei dati, e nessuna struttura museale avesse interesse a recuperare le carcasse di tartarughe marine spiaggiate, queste sono inviate all'inceneritore a seguito di

indicazioni specifiche da parte del servizio sanitario locale, ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti organici e previa registrazione dei dati.

Le carcasse, che non sono sospette di affezione da malattia trasmissibile, potranno essere smaltite, in rispetto dell'eventuale normativa regionale, tramite incenerimento poiché quanto previsto dal Decreto Legislativo del 14.12.92, n. 508 è stato abrogato con l'emanazione del Reg. CE 1774/2002. Nel caso di piccole isole o di località geograficamente isolate ove non sia possibile questo tipo di distruzione, la carcassa può essere smaltita (in deroga al Reg. CE 1774, art. 24) tramite seppellimento in una zona predisposta appositamente, previa autorizzazione del sindaco e dichiarazione dell'idoneità sulla base di una perizia idro-geologica. In questo caso, è auspicabile che i carapaci e piastroni delle carcasse siano rotti e cosparsi con sostanze caustiche, che possano accelerarne i processi di decomposizione. Nel caso in cui non si verificassero i presupposti necessari al seppellimento di cui sopra, la carcassa potrà essere scaricata in mare previa autorizzazione del veterinario ASL. La redazione di questa ultima, qualora l'intervento del veterinario dell'ASL non fosse possibile per motivi logistici, potrà essere delegata al medico veterinario del centro in questione, purché autorizzato dall'ASL competente.

Nello specifico qualora si sospetti che l'esemplare sia affetto da malattie trasmissibili (costatate da certificazione ASL, o dal veterinario autorizzato che avrà debitamente preso contatto con l'ASL), la carcassa dovrà essere smaltita secondo quanto previsto dal Reg. CE 1774/2002 (vedere Capitolo I). Nel caso di piccole isole o di località geograficamente isolate ove non sia possibile questo tipo di distruzione, la carcassa potrà essere smaltita (in deroga al Reg. CE 1774, art. 24) tramite seppellimento come descritto nel paragrafo sopra.

Nel caso in cui una struttura scientifica o museale, o un Centro di Recupero avesse interesse a recuperare e a detenere permanentemente la carcassa, ai fini collezionistici o espositivi o di ricerca, è necessario che questa sia autorizzata in seno alla normativa CITES in materia.

2 RINVENIMENTO E MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI VIVI

2.1 Modalità segnalazione fenomeno ai fini di un primo monitoraggio

Ogni segnalazione, relativa al ritrovamento di uno o più esemplari vivi di tartaruga marina, deve essere comunicata all'Autorità Marittima competente per territorio oppure a quella più vicina. Allo scopo di facilitare tale segnalazione, soprattutto in zone particolarmente isolate, potrà essere utilizzato un numero verde (es.: il n° 1530 della Capitaneria di Porto) che permetterà di smistare la chiamata all'Ufficio Marittimo più vicino.

Il personale CCPP addetto:

- Provvede a raccogliere, tramite verifica *in situ*, i dati riportati nella scheda di cui all' Allegato 1, compilando i campi sulla banca dati telematica del MATTM (vedere Figura III.1) entro 24 ore dalla verifica del ritrovamento. Il personale CCPP registra il numero identificativo dell'esemplare e lo comunicherà successivamente all'operatore scientifico di cui sotto;
- Informa la ASL competente, nel rispetto delle norme vigenti, circa il ritrovamento dell'esemplare, richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario e la registrazione dell'accaduto;
- Contatta l'operatore scientifico di zona, autorizzato ad intervenire nel recupero di tartarughe marine (esemplari vivi) nel circondario marittimo, affinché quest'ultimo possa intervenire ai fini della riabilitazione, dando anche indicazioni al pescatore circa la manipolazione dell'esemplare, qualora si tratti di un esemplare catturato accidentalmente;
- Provvede a detenere temporaneamente l'esemplare, qualora fosse stato consegnato direttamente alla CCPP, in attesa dell'arrivo dell'operatore scientifico.

A tal fine è costituito presso ogni CP, e in condivisione con la ASL, un elenco di personale scientifico autorizzato ad intervenire sugli esemplari spiaggiati vivi, inserito in un programma di ricerca sulle tartarughe marine, articolato nel tempo e con ambiti geografici definiti.

2.2 Interventi di recupero e rilascio/riabilitazione (esemplari vivi catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca, spiaggiati vivi in difficoltà, recuperati in mare in difficoltà.)

Il personale autorizzato ad intervenire è parte di centri di pronto soccorso o recupero riconosciuti (per i requisiti necessari al riconoscimento vedere Capitolo IV). Tale personale è autorizzato ad intervenire sulla base di una deroga al divieto di detenzione e manipolazione delle tartarughe marine a fini scientifici (vedere Allegato 4).

Qualora la segnalazione del ritrovamento e/o la consegna dell'esemplare da parte di privati, avvenisse direttamente al centro di recupero, i responsabili del centro sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima locale circa ogni segnalazione ricevuta/esemplare a loro consegnato, e a comunicare alla CCPP, entro 24h dalla segnalazione di detenzione da parte di privati, le informazioni basilari inerenti la segnalazione dell'evento (vedere Capitolo V, paragrafo 2.1 "Segnalazione Evento"). Il personale CCPP addetto, registra i dati ricevuti dall'operatore e attribuisce un numero identificativo all'esemplare, comunicandolo al centro.

La detenzione temporanea di tartarughe marine, catturate accidentalmente, da parte di pescatori, non è considerata reato qualora questi abbiano notificato la cattura accidentale e la detenzione dell'esemplare alla CCPP competente per territorio, collaborando con la stessa e/o purché siano in contatto e collaborino, in tutte le fasi della manipolazione con il gruppo di ricerca/centro di recupero tartarughe locale. Qualora il pescatore, nell'ambito di una attività di collaborazione con un centro di recupero tartarughe o riabilitazione, non abbia comunicato la detenzione presso la CCPP ma la avesse comunicata al centro di recupero tartarughe, sarà compito del centro stesso comunicare gli estremi dell'esemplare, specificando che l'esemplare è stato catturato accidentalmente in un attrezzo da pesca. A tale fine, e nell'ambito della richiesta di autorizzazione alla detenzione, il personale che richiede la deroga, si impegna a svolgere attività di divulgazione e di sensibilizzazione rivolte ai pescatori che siano in linea con le modalità di pronto soccorso e trasporto identificate nel manuale redatto dall'UNEP/MAP – RAC/SPA (Gerosa e Aureggi, 2001).

Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui sopra, il gruppo di lavoro presenterà una specifica richiesta, specificando i seguenti aspetti:

- Tipologia di intervento e detenzione (es.: studio morfometrico di esemplari vivi, riabilitazione ecc.).
- Una dettagliata descrizione del progetto, inclusi:
 - a) Gli obiettivi,
 - b) I materiali e metodi, e la tempistica del progetto;
 - c) I *curricula* del proponente e del responsabile scientifico, del veterinario nonché Direttore Sanitario del centro di recupero, i nominativi e recapiti telefonici di almeno due unità di personale che opereranno nella zona geografica in questione;
 - d) L'ambito geografico nel quale il gruppo di lavoro chiede di intervenire (specificando il tratto di costa interessato in base alla definizione e suddivisione dei circondari marittimi; vedere Allegato 2). Qualora un gruppo richieda la deroga per l'intervento in una zona in cui opera già un altro gruppo, il proponente potrà avanzare richiesta con debita motivazione (es.: dati scientifici pertinenti; il gruppo entrante svolgerà attività che il gruppo già presente nella zona non svolge, dati che dimostrano una elevata casistica di *by-catch* ecc., perdita di dati dovuta a difficoltà logistiche e che necessita di un supporto di pronto soccorso e di riabilitazione);
 - e) Dichiarazione che dimostri l'autonomia economica necessaria allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del periodo per il quale il centro chiede la deroga necessaria alla detenzione e manipolazione degli esemplari. La dichiarazione può essere comprovata anche mediante acclusione di una copia del bilancio consuntivo del precedente anno o del bilancio di previsione approvato per l'anno successivo;
 - f) Stipula di accordo con altri centri di recupero (preferibilmente limitrofi), che indichi l'obbligo a trasferire gli esemplari ospitati presso il proprio centro qualora il centro in questione si trovasse a

non poter gestire un sovrannumero di esemplari o ad affrontare, causa forza maggiore, una chiusura anticipata;

- g) La descrizione dei locali nei quali si chiede di potere svolgere le attività di riabilitazione (in base ai requisiti elencati nel Capitolo IV) e l'autorizzazione sanitaria esistente dei locali stessi;
- h) Garanzia di intervento, tramite reperibilità telefonica h24, compresa la raccolta degli esemplari entro 6 ore (diurne), o un massimo di 12 ore qualora la CCPP sia dotata di contenitori adeguati per la detenzione provvisoria delle tartarughe marine;
- i) Garanzia di invio delle informazioni presenti nella scheda di cui all'Allegato 2, entro 15 gg dal recupero dell'esemplare, al MATTM utilizzando la banca dati telematica presente presso il MATTM.

L'autorizzazione ad intervenire sarà concessa tramite deroga ai divieti ed estesa limitatamente al periodo di tempo di 4 anni. La concessione della deroga specificherà il tratto di costa e le marinerie nella quale il gruppo è autorizzato ad intervenire. Questi dati saranno trasmessi anche al servizio CITES del MATTM, dall'Autorità competente che concede la deroga, in maniera tale che questa possa vigilare sul rispetto del divieto di detenzione ai fini del commercio previsto dalla normativa CITES.

I gruppi di lavoro autorizzati/i centri, pena la decadenza del riconoscimento devono presentare al MATTM e all'Amministrazione che emana l'autorizzazione (qualora l'autorizzazione fosse emanata da una Amministrazione che non sia il MATTM), entro il 31.01 di ogni anno, una relazione sull'attività scientifica svolta sulle tartarughe marine, nel precedente anno, allegando possibilmente, anche una copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche contenenti i dati raccolti nell'ambito della deroga in questione.




Figura III.1: Schema del protocollo operativo inerente il ritrovamento di esemplari di tartaruga marina.

ALLEGATO 1**SCHEDA DI SEGNALAZIONE TARTARUGHE MARINE - (1° Livello di registrazione dati -CCPP)**

Dati del compilatore CCPP				
Cognome, Nome:	Nome ufficio CCPP:	Data:	Ora:	CODICE IDENTIFICATIVO TARTARUGA:
	DM/CP/UCM/ULM/DM _____			

(n.b. il codice identificativo di ogni tartaruga è univoco e deve essere riportato in ogni scheda della banca dati inerente l'esemplare in questione. Il codice deve essere comunicato dalla CCPP allo specialista che interviene affinché questo possa inserire i dati di conferma sul database.)

Data del ritrovamento:		Ora del ritrovamento:		
Luogo del ritrovamento ed eventuali coordinate geografiche:				
Località:	Città	Provincia:		
°Lat.:	°Long.:	Distanza dalla costa:		
Note:				
Identificazione della specie:				
Non identificabile	<i>Caretta caretta</i>	<i>Chelonia mydas</i>	<i>Dermochelys coriacea</i>	Altro
Presenza targhette:				
No/ Si	Posizione:	Tipologia	Colore::	Istituzione*
Codice*:	<input type="checkbox"/> Dx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Plastica		**ESATTE
	<input type="checkbox"/> Sx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Metallo		DICITURE
				IMPRESSE SUI 2
				LATI DELLA
				TARGHETTA
Dimensioni:				
Lunghezza curva standard (CCLn-t)		Peso:		
-Misurata (cm):		Misurato (kg):		
-Ipotizzata (cm):		Ipotizzato(kg):		
Stato dell'esemplare:				
Vivo:	Morto:	Presenza ferite: SI/NO		

<input type="checkbox"/> Necroscopia /Dissezione <input type="checkbox"/> Rilascio in mare <input type="checkbox"/> Detenzione Altro
Note:

ALLEGATO 2

SCHEDA DI SEGNALAZIONE TARTARUGHE MARINE - (II° Livello di registrazione dati- **Operatore scientifico**)

Dati del compilatore scientifico				
Cognome, Nome:	Gruppo di appartenenza	Data:	Ora:	CODICE IDENTIFICATIVO TARTARUGA:

(n.b. il codice identificativo di ogni tartaruga è univoco e deve essere riportato in ogni scheda inerente l'esemplare; il codice è quello comunicato dalla CCPP allo specialista che interviene affinché possa inserire i dati di conferma sul database)

Data del ritrovamento:		Ora del ritrovamento:		
Luogo del ritrovamento ed eventuali coordinate geografiche:				
Località:	Città	Provincia:		
°Lat.:	°Long.:	Distanza dalla costa:		
Note:				
Identificazione della specie:				
Non identificabile	<i>Caretta caretta</i>	<i>Chelonia mydas</i>	<i>Dermochelys coriacea</i>	Altro:
Presenza targhette:				
No/ Si	Posizione:	Tipologia	Colore::	Istituzione*
Codice*:	<input type="checkbox"/> Dx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Sx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Metallo		**ESATTE DICITURE IMPRESSE SUI 2 LATI DELLA

Dimensioni:

LUNGHEZZA CURVA STANDARD (CCLn-t)	PESO:	Sesso: Metodo diagn. utiliz.:
-Misurata (cm):	Misurato (kg):	M
	Ipotizzato(kg):	F
		Indef.

Stato dell'esemplare:

VIVO	MORTO:	Presenza ferite: SI/NO	Tipologia ferite
-Buono Stato	-Morto recente		Carapace/Arti mancanti, ecc
-Reattivo	-In decomposizione		
-Comatoso	-Carcassa		
	-Scheletro		

Tipologia ritrovamento:

Cattura attrezzi pesca	Raccolta manuale	Spiaggiamento	Avvistamento	Nido	Altro
------------------------	------------------	---------------	--------------	------	-------

Tipologia di cattura (si applica solo per cattura accidentale):

Rete fissa	Palangaro fondo	Palangaro superficie	Strascico	Circuizione	Volante	Derivante	Altro
------------	-----------------	----------------------	-----------	-------------	---------	-----------	-------

Evidenza di interazione da attività antropiche:

INTRAPPOLAMENTO:	INGESTIONE:	Collisione	Imbrattamento petrolio
-Lenza	-Amo		
-Rete	-Bracciolo		
Altro:			

Destinazione dell'esemplare:

COGNOME, NOME:	Istituzione/Organizz./Società:	AZIONE:
		<input type="checkbox"/> Smaltimento –Inceneritore
		<input type="checkbox"/> Smaltimento- Interramento
		<input type="checkbox"/> Necroscopia

- Dissezione
- Rilascio in mare
- Detenzione ai fini della riabilitazione
- Musealizzazione
- Altro:

Note degli esemplari morti sottoposti a necropsia:

Nome, cognome del veterinario (se diverso da quello dell'operatore scientifico di cui sopra):

Anomalie riscontrate:

Corpi estranei di origine antropica riscontrati:

Causa di morte presunta:

Organi campionati

Referto: Presente/Assente

Note:

Note degli esemplari vivi sottoposti a particolare manipolazione / riabilitazione:

Marcatura effettuata: No/ Si

(Se affermativo:)

Codice:	Posizione:	Tipologia:	Colore:	Istituzione
	<input type="checkbox"/> Dx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Sx (Anteriore; Posteriore)	<input type="checkbox"/> Metallo		
	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Altro:		

Centro di pronto soccorso /riabilitazione nel quale è ospitato:

Data di entrata nel centro di riabilitazione:

Riabilitazione per motivi di:

Sesso (se verificato):

Lunghezza in entrata (CCLn-t): Lunghezza in uscita (CCLn-t):

Peso in entrata: Peso in uscita:

Data di rilascio:

Località di rilascio

Note:

ALLEGATO 3**Ripartizione dei Compartimenti Marittimi**

COMPARTIMENTO MARITTIMO Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA			
	CIRCONDARIO MARITTIMO - Uffici circondariali marittimi	LIMITI TERRITORIALI DEI CIRCONDARI	UFFICI LOCALI MARITTIMI	DELEGAZIONI DI SPIAGGIA
Imperia (con sezione staccata di Oneglia 2 [^])	Sanremo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia
		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso		Riva Santo Stefano Diano Marina
Savona (con sezione staccata a Vado Ligure)	Alassio	Dal Comune di Cervo incluso al Comune di Loano	Loano	Andora Laigueglia Albenga Ceriale
		Dal Comune di Loano escluso al Comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure
Genova		Dal Comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Pra Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco
	Santa Margherita Ligure	Dal Comune di Camogli escluso al Comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia
La Spezia		Dal Comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonossola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore
Marina di Carrara		Dalla foce del Torrente Parmignola al Comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa
Viareggio		Dal Comune di Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi	

Livorno		Dal Comune di Vecchiano incluso al Fosso Camilla incluso, comprese le isole di Gorgona e di Capraia	Marina di Pisa Castiglioncello Vada Cecina Capraia (Isola)	Gorgona
	Piombino	Dal Fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	S. Vincenzo
	Porto S. Stefano (Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare)	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole del Giglio e di Giannutri	Giglio Castiglione della Pescaia Talamone Orbetello Porto Ercole	Marina di Grosseto Giannutri
Portoferraio		Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelagotoscane escluse le isole di Capraia, Gorgona, del Giglio e Giannutri	Marciana Marina Porto Azzurro Rio Marina	Marina di Campo Monte Calamita Cavo Pianosa
Civitavecchia		Dal Comune di Montalto di Castro incluso al Comune di Ladispoli incluso	Santa Marinella Ladispoli	Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia)
Roma (Con sezione staccata a Ostia Lido)		Dal Comune di Fiumicino incluso alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene Torvaianica	
	Anzio (Con sezioni staccate a Nettuno e Rio Martino)	Dalla Torre San Lorenzo esclusa al Comune di Sabaudia incluso		Sabaudia
Gaeta	Terracina	Dal Comune di San Felice Circeo incluso al Comune di Sperlonga incluso	San Felice Circeo Sperlonga	Badino di Terracina
		Dal Comune di Sperlonga escluso al fiume Garigliano, comprese le isole Pontine e gli scogli vicini	Formia Ponza Ventotene	Scauri Le Forna
Napoli (Con sezione staccata a Bagnoli)	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola Lacco Ameno Fornio d'Ischia	Sant'Angelo
	Procida	Isola di Procida e di Vivara		
	Pozzuoli	Dal Garigliano al Bagnoli escluso	Mondragone Castelvoturno Torre Gaveta Baia	Monte di Procida
		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, comprese le isole di Nisida e Capri	Capri	
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici	
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno		
		Dal fiume Sarno al Comune di Positano	Meta Piano di Sorrento Sorrento Massalubrense	Vico Equense
Salerno		Dal Comune di Positano incluso al Comune di Capaccio escluso	Positano Amalfi Maiori Cetara	Vietri sul Mare
	Agropoli	Dal Comune di Capaccio incluso al Comune di Pisciotta escluso	S.Maria di Castellabate Acciaroli	
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al Comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta Marina di Camerota Scario Sapri	Capitello
Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal Comune di Sapri escluso al Comune di Diamante incluso	Praia a mare Scalea Diamante	

	Cetraro	Dal Comune di Diamante escluso al Comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S.Lucido
		Dal Comune di Amantea incluso al Comune di Nicotera	Pizzo Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera Marina
Gioia Tauro		Dal Comune di Nicotera escluso al Comune di Seminara incluso		Palmi
Reggio Calabria		Dal Comune di Seminara escluso al Comune di Casignana escluso	Bagnara Villa S. Giovanni Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco
	Roccella Jonica	Dal Comune di Casignana inclusa alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino Monasterace
Crotona	Soverato	Dalla foce della Fiumara Assi al Comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro lido	
		Dal Comune di Sellia Marina incluso al Comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina	
	Corigliano Calabro	Dal Comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica) a Nova Siri escluso	Cariati Trebisacce	S. Angelo di rossano Monte Giordano
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S.Maria) Tricase Torre S.Giovanni d'Ugento	Nardò
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Comune di Lecce incluso	Castro S.Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri
Bari (Con sezioni staccate a Torre a Mare e Santo Spirito)	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare
		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari	
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Trani escluso	Bisceglie Giovinazzo	
	Barletta	Dal Comune di Trani incluso al Comune di Margherita di Savoia escluso	Trani	
Manfredonia		Dal Comune di Margherita di Savoia incluso al Comune di Vieste escluso	Margherita di Savoia	
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S.Nicola Varano
Termoli		Dal Comune di Chieuti escluso al Comune di San Salvo escluso		Tremiti
Ortona	Vasto	Dal Comune di San Salvo incluso (foce del fiume Trigno) al Comune di Fossacesia escluso		
		Dal Comune di Fossacesia incluso al Comune di Francavilla Incluso		Marina di San Vito Francavilla
Pescara		Dal Confine del territorio comunale di Francavilla al torrente Piomba.		Montesilvano
	Giulianova	Dalla foce del torrente Piomba alla foce del fiume Tronto escluso	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro	

San Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto incluso alla foce del Chienti escluso	Cupra Marittima Porto San Giorgio	Grottammare Pedaso
Ancona (Con sezione staccata a Falconara Marittima)	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti incluso alla foce del torrente Musone	Porto Recanati	
		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia Numana	
Pesaro	Fano	Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Sejore	Marotta	
		Dalla foce del fosso Sejore al torrente Tavollo	Gabicce a Mare	
Rimini	Cesenatico	Dal Comune di Bellaria Igea Marina escluso al Comune di Cesenatico incluso		
		Dal torrente Tavollo incluso al Comune di Bellaria Igea Marina incluso	Cattolica Riccione Bellaria/Igea	Misano Adriatico
Ravenna (Con sezione staccata a Porto Corsini)		Dal Comune di Cesenatico escluso al Comune di Comacchio escluso	Cervia	Casalborsetti
	Porto Garibaldi	Dal Comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro	Goro	Volano
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga Nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle Scardovari
Venezia (Con sezione staccata a Bibione)		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del Porto di Chioggia alla sponda destra del fiume Sile - Piave Vecchia		Alberoni Barano Pellastrina
	Caorle	Dalla sponda sinistra del fiume Sile - Piave Vecchia alla foce del fiume Tagliamento	Jesolo	
Monfalcone	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa	Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Porto Nogaro	
		Dalla foce dell'Isonzo (Sdobbe) inclusa alla foce del Timavo (asse mediano)		
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse meridiano) al posto di blocco di San Bartolomeo	Muggia	Bistiana
Gela		Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione incluso		
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso, a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra		Siculiana Marina Porto Palo di Menfi
	Lampedusa	Isole Pelagie		Linosa
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra al Vallone di Gurra di Mare incluso		
Mazara del Vallo		Dal Vallone Gurra di Mare escluso a Punta Torrazza		Marinella
Trapani	Marsala	Da punta Torrazza alla foce del torrente Birgi		
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del Comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana Marettimo Castellammare del Golfo	Levanzo Bonagia S.Vito lo Capo
	Pantelleria	Isola di Pantelleria		
Palermo		Dal Comune di Balestrate incluso a Capo Mongerbino escluso	Terrasini Isola delle Femmine Mondello	Balestrate Ustica (Isola)
	Ponticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri		
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia
Milazzo	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea

				Stromboli
		Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo	S.Stefano di Camastra S.Agata di Militello Capo d'Orlando	Castel di Tusa Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa
Messina		Dalla foce del torrente Gallo, alla foce del fiume Alcantara.	Torre di Faro Giardini	S.Teresa di Riva Letoianni Ali Terme
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale Escluso		
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Pozzillo Aci Castello	S. Maria la Scala Ognina
Augusta		Dalla foce del Fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al Comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)
Pozzallo		Dal Comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata
Cagliari (Con sezione staccata di Sarroch)	Oristano	Da Porto Alabe escluso a Capo Pecora escluso		Marceddi (Arborea)
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti vicini		
	S.Antioco	Da Capo Pecora incluso a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di S.Antioco e gli isolotti vicini	Portoscuso	Calasetta
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo (Villaputzu)
Olbia		Da Capo Montesanto escluso a Capo Bados Escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena	
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità Nord inclusa della Spiaggia di Rena Maggiore	Palau	Santa Teresa di Gallura
Porto Torres		Dall'estremità Nord esclusa della Spiaggia di Rena Maggiore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	CastelSardo	Stintino
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Alabe incluso	Porto conte (Fertilia) Bosa	S.Nicolo dell'Argentiera

ALLEGATO 4

Prototipo di deroga

IL

Visto

Visto

Considerato che

AUTORIZZA

(autorizzazione agli istituti scientifici)

LE SEGUENTI ATTIVITA' :

(opzioni)

- *svolgimento di attività di recupero esemplari spiaggiati morti e / o vivi*
- *svolgimento di necroscopie*
- *svolgimento di marcatura e di rilascio di tartarughe*
- *detenzione di esemplari vivi ai fini della riabilitazione*
- *svolgimento di attività di ricerca su fenomeni di nidificazione comprendenti la protezione dei nidi valutazione del successo di schiusa, inventario dei nidi, protezione e traslocazione di nidi, recupero di neonati e loro rilascio*
- *detenzione di esemplari morti/ tessuti a fini scientifici*

OBBLIGHI

- **NEL CASO DI** *svolgimento di attività di recupero esemplari spiaggiati*
Garanzia di risposta alla chiamata della CCPP
Compilazione della scheda di rilevamento per esemplari vivi e morti e il suo invio entro 15 GIORNI dal ritrovamento fisico dell'esemplare
- **NEL CASO DI** *svolgimento di necroscopie*
Garanzia di risposta alla chiamata della CCPP
Compilazione di un report necroscopico per ciascun esemplare esaminato
- **NEL CASO DI** *svolgimento di marcatura e di rilascio di tartarughe*
rispetto del protocollo di marcatura
Compilazione della scheda per la marcatura definitiva e suo invio nel momento della liberazione dell'esemplare
- **NEL CASO DI** *detenzione ai fini della riabilitazione*
rispetto dei requisiti operativi previsti dal protocollo
compilazione di una relazione annuale entro il 31/01 di ogni anno contenente informazioni su ogni esemplare detenuto in cattività
- **NEL CASO DI** *svolgimento di attività di ricerca sui nidi*
rispetto di protocolli di intervento
compilazione di una relazione tecnica annuale
- **NEL CASO DI** *detenzione di esemplari morti/tessuti a fini scientifici*
compilazione di una relazione tecnica annuale contenente la lista di esemplari ospitati

Suddivisione territoriale (CIRCONDARI MARITTIMI) valida per tutto l'arco dell'anno
(prevedere eventuale comunicazione di recesso della struttura ad occuparsi di quella porzione di territorio)

CAPITOLO IV

DEFINIZIONE E REQUISITI DEI CENTRI DI RECUPERO

PREMESSA

-I CENTRI DI RECUPERO-

I centri di recupero devono contribuire in modo significativo alla conservazione delle tartarughe marine. A tal fine, la loro attività non può limitarsi alla sola riabilitazione degli esemplari ritrovati vivi ed in difficoltà, ma deve inserirsi in una strategia di conservazione più ampia, sia a livello nazionale, sia a livello locale, che miri alla riduzione delle minacce che incombono su queste specie nei loro habitat naturali. A questo proposito, il Workshop on the Rehabilitation of Injured Sea Turtles in the Mediterranean (Athens, 19-20 November 2004) ha indicato i seguenti ruoli, oltre a quello di riabilitazione, come indispensabili per un centro recupero che voglia avere un orientamento di conservazione:

- a) Educazione e informazione;
- b) Contatto con rete di monitoraggio spiaggiamenti e/o con pescatori;
- c) Partecipazione ad un network, o reti, di centri recupero (che possa influenzare le autorità e i legislatori);
- d) Indagine sulle cause di morte e diffusione dei dati. A tale riguardo, si sottolinea l'estremo valore della conoscenza scientifica acquisita nell'ambito dello svolgimento delle attività mediche rivolte alla cura degli esemplari spiaggiati e la valenza delle indagini e del monitoraggio sanitari dal punto di vista della vigilanza e dell'indagine epidemiologica.

Sebbene i centri di recupero possano nascere da contesti e in ambiti progettuali molto eterogenei essi dovranno soddisfare alcuni requisiti previsti dalle presenti linee guida incluso l'impiego di idonee attrezzature e di personale qualificato (UNEP/MAP - RAC/SPA, 2003). Vengono, in questo ambito, distinte due tipologie di centri di recupero per tartarughe marine le cui caratteristiche strutturali sono molto simili e quasi sovrapponibili, mentre differiscono per gli obiettivi funzionali di tipologia di interventi e durata della permanenza degli animali in degenza:

1. centri di primo soccorso: sono centri in cui gli animali ricoverati non versano in pericolo di vita e richiedono interventi minimi con tempi di riabilitazione molto brevi (10-15 gg. al massimo), per essere poi liberati o trasferiti in centri di terapia e riabilitazione. Tali centri si differenziano da quelli di terapia e riabilitazione in quanto non sono dotati di vasche di convalescenza e di pre-liberazione.
2. centri di terapia e riabilitazione: per individui in grave stato di salute che richiedono diagnosi e terapie più approfondite e di lunga durata.

I CARATTERISTICHE

Tutti i centri di recupero dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Operatività tutto l'anno;
- Disponibilità di personale dedicato alle attività di riabilitazione con una specifica competenza scientifica e comprovata esperienza di mantenimento di tartarughe marine in ambiente controllato nel rispetto etico del benessere animale;
- Attività garantita per almeno otto ore al giorno in presenza di animali;
- Collocazione geografica di facile accesso, vicina alla costa e preferibilmente situato in una zona facilmente e rapidamente raggiungibile dal porto di attracco dei pescherecci;
- Dimensioni sufficienti e installazioni tecniche adeguate (vedere punto 4. "Attrezzature e allestimento impianti");
- Disponibilità di automezzi di supporto per il trasporto delle tartarughe, lavabili, disinfettabili e dotati di climatizzatore (nel rispetto della L. 388/98 in caso di strutture a carattere commerciale);
- Rapporti di collaborazione con Università/Istituti scientifici/Centri di ricerca riconosciuti ecc., qualora il centro non sia gestito direttamente da una un'istituzione scientifica;

- Strutture tecniche munite di autonomia energetica (elettricità o generatori elettrici), possibilità di collegamento telefonico (telefonia fissa o mobile), un circuito adeguato di distribuzione di acqua di mare (aperto, semi-chiuso, chiuso) o di acqua salata artificiale, impianti di gestione dell'acqua che prevedano sistemi di disinfezione, filtrazione e controllo della temperatura, disponibilità costante di acqua dolce e rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;
- Inceneritore per le carcasse o sistema alternativo di smaltimento autorizzato o convenzione con un ente per lo smaltimento (salvo casi particolari come le isole (vedere Capitolo III).

2 TIPOLOGIA DI LOCALI E AREE

I centri di recupero saranno dotati di:

- Un locale di accettazione/pronto soccorso (che potrà ospitare anche le dotazioni per le analisi delle acque e attrezzature varie, quali l'apparecchio radiologico portatile, l'ecografo ecc.);
- Area con le vasche suddivisa in due sezioni, una parte di quest'area dovrà infatti essere destinata ai casi più gravi dove sia necessario ridurre al minimo le fonti di stress, pertanto, quest'ultima sezione dovrà rimanere non visibile al pubblico ed accessibile solo al personale. Nei centri di terapia e riabilitazione, qualora le aree di trattamento e di convalescenza fossero entrambe al chiuso, dovrà essere garantita la separazione dei locali;
- Un'area adibita alla preparazione degli alimenti per le tartarughe;
- Un locale con spogliatoi e servizi per il personale e magazzino di stoccaggio attrezzatura, nel rispetto delle leggi vigenti.

I centri dovranno essere in grado di fornire prestazioni di carattere chirurgico, diagnostico di vari livelli (radiologico, ematologico, ecografico, analisi chimico-fisiche-microbiologiche dell'acqua ecc.) e necroscopico, direttamente presso il centro debitamente autorizzato secondo normative vigenti o attraverso convenzioni stipulate con Centri/Studi/Cliniche veterinarie, IZS, Università, ASL, laboratori di analisi ecc..

3 PERSONALE OPERATIVO MINIMO E ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA

Si ritiene che, in presenza di esemplari ospitati in degenza, il personale del centro di recupero deve essere composto almeno da:

- Personale qualificato con comprovata esperienza nella gestione, mantenimento e cura delle tartarughe marine in numero adeguato alla capacità operativa del centro e alle problematiche di riabilitazione affrontate dal centro;
- Un medico veterinario;
- Un Direttore sanitario (la figura del medico veterinario e del direttore sanitario possono ovviamente coincidere).

Inoltre, qualora il centro sia aperto al pubblico, questo dovrà garantire che vi sia la presenza costante di addetti al controllo delle vasche, per garantire la protezione degli esemplari e del pubblico.

Il medico veterinario e/o il Direttore sanitario garantiranno la supervisione giornaliera di tutto il centro. Qualora queste due figure non fossero in grado di garantire la presenza oraria nell'arco giornaliero, sarà presente almeno un altro operatore, che abbia esperienza nella manipolazione delle tartarughe, e che, su autorizzazione del Direttore Sanitario, svolgerà la mansione di garantire la funzionalità del centro, nonché la supervisione giornaliera in sostituzione del medico veterinario/Direttore sanitario. Nel caso di massicci arrivi di esemplari dai pescherecci, l'operatore sarà coadiuvato da altro personale specializzato.

Il Direttore sanitario del Centro sarà il responsabile della gestione degli aspetti sanitari del centro, sia al fine di garantire il benessere e i necessari interventi terapeutici agli animali ospitati, sia in relazione alla gestione delle problematiche delle malattie infettive ed al loro rischio di trasmissione all'uomo. Ha inoltre la responsabilità di mantenere i necessari rapporti di collaborazione con i servizi veterinari della ASL e con l'IZS.

4 ATTREZZATURA E ALLESTIMENTO IMPIANTI

4.1 Vasche

4.1.1 Descrizione delle vasche e loro tipologie

Tutte le vasche devono essere di materiali resistenti all'acqua, non tossici, non sfaldabili /sfilacciabili, con bordi arrotondati, privi di spigoli ed asperità, per evitare danni agli individui ospitati e l'accumulo di detrito. Le vasche devono essere facili da pulire e da ispezionare. Le vasche devono essere dotate di mandate e aspirazioni dell'acqua dimensionate in base alla portata, ai volumi e ai ricambi di acqua nell'unità di tempo; le aspirazioni devono essere dotate di griglie di protezione che impediscano all'animale debilitato di rimanere attaccato con il corpo o impigliato con le pinne o con la testa.

Tutte le tipologie di vasche, a prescindere dalla tipologia, devono essere di dimensioni orizzontali tali da permettere agli esemplari di ruotare liberamente di 360° e di una profondità da permettere all'esemplare di rimanere adagiato sul fondo o galleggiare in superficie. Qualora una vasca fosse posizionata all'aperto, è importante prevedere un sistema di ombreggiamento mobile che permetta di gestire meglio la temperatura delle vasche durante il periodo estivo.

I centri di recupero dovranno essere dotati delle seguenti tipologie di vasche:

- A) Contenitori di trasporto: di dimensioni adeguate all'esemplare trasportato e che consentano all'esemplare di mantenersi in decubito sternale senza comprimere, deformare o mantenere posizioni anomale degli arti e della testa;
- B) Vasche di trattamento: di cui almeno una di 1500 litri;
- C) Vasche di convalescenza (solo per i centri di terapia e riabilitazione): di cui almeno 2 ciascuna con volume non inferiore ai 3.000 litri (es. 1,5 x 2 x 1 m) con una superficie minima di 3m²;
- D) Vasca di condizionamento o pre-liberazione (solo per i centri di terapia e riabilitazione): una vasca di almeno 10.000 litri.

Il numero delle vasche deve essere calibrato secondo l'operatività dei centri e del livello di collaborazione delle marinerie. Pur non trascurando le distanze e lo stress nello spostamento degli animali, è necessario stabilire accordi tra le diverse strutture che consentano, laddove necessario, di spostare animali tra i diversi centri. Le dimensioni delle vasche dovranno essere adeguate alla taglia degli esemplari generalmente ospedalizzati (Higgins, 2003).

Gli esemplari devono essere ospitati singolarmente in ogni vasca al fine di prevenire comportamenti aggressivi. In alcuni casi potranno essere collocati all'interno della stessa vasca purché si tratti delle vasche più grandi (es.: pre-liberazione), a condizione che vi sia una autorizzazione del Direttore Sanitario laddove non sussistano problematiche di carattere infettivo. In questi casi tuttavia, dovranno essere separati da barriere che impediscano agli esemplari di mordersi reciprocamente. In tale caso la vasca di pre-liberazione, assolverebbe la funzione di vasca di convalescenza e non di pre-liberazione, dato la riduzione volumetrica stessa.

4.1.2 Definizione e spiegazione delle tipologie di vasche

4.1.2.A Contenitori di trasporto

Si tratta di contenitori di dimensioni tali da consentire all'animale di mantenersi in decubito sternale senza comprimere, deformare o costringere in posizioni anomale gli arti e la testa. I contenitori devono essere utilizzati per il trasporto di singoli esemplari. Questi contenitori devono essere di materiale lavabile e disinfettabile, privi di asperità e solidi per non sfondarsi in caso di esemplari molto pesanti. Il fondo delle vasche deve essere ricoperto di un materiale in grado di ammortizzare il peso dell'animale, possibilmente impregnato con acqua di mare. La scelta del prodotto specifico è a discrezione del centro, ma deve essere tale da limitare il rischio di ingestione accidentale. Il volume effettivo di acqua utilizzato dipende dalle dimensioni del contenitore e, comunque, non deve mai essere superiore a quello strettamente necessario a impregnare il materiale, presente sul fondo del contenitore, che sarà utilizzato per ammortizzare il peso dell'esemplare (vedere Tabella IV.1). Per una definizione del protocollo operativo da utilizzare per le fasi di trasporto si rimanda al Capitolo V.

Tabella IV.2: Dimensioni e caratteristiche consigliate dei contenitori di trasporto (adattata e modificata da Higgins, 2003).

Taglia della tartaruga	Equivalente lunghezza curvilineare del carapace (CCL)	Dimensioni del contenitore (cm)	Spessore della gommapiuma (cm)	Volume approssimativo di acqua (litri)
1.0-5.0 kg	15.0-30.0 cm	50 x 36 x 20	1,5	4
5.0-25.0 kg	31.0-50.0 cm	75 x 38 x 40	1,5	6
>25 kg	>51 cm	90 x 60 x 40	4	8-12

4.1.2.B Vasche di trattamento

Le vasche di trattamento sono vasche che possono essere utilizzate diversamente nelle due tipologie di centri per un duplice scopo: terapia intensiva per gli animali dei centri riabilitativi che versano in gravi condizioni di salute e che necessitano di supporto continuo (caso A), oppure per mantenere per poco tempo gli animali dei centri di primo soccorso, che sono liberati dopo un periodo massimo di 15 giorni (caso B). Queste vasche dovranno pertanto essere munite di diverse attrezzature a seconda dell'utilizzo:

- Caso A: Al fine di garantire un'umidificazione costante dell'animale, tali vasche possono essere munite di doccette, che consentano di inumidire costantemente quei soggetti che, per ragioni veterinarie, non possano essere immersi in acqua (es.: dopo un'operazione) (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002). Laddove le vasche presentassero una profondità sufficiente a mantenere un certo volume d'acqua su cui l'animale viene sospeso e non immerso, le doccette dovranno essere collegate ad un sistema di filtrazione e di termoregolazione che consentirà di ricircolare l'acqua spruzzata garantendone la disinfezione e una temperatura costante. Oltre alle doccette le vasche di trattamento possono essere anche munite di un sistema di drenaggio basculante (*stand pipe*), che permetta di variare la profondità dell'acqua in base alle necessità del singolo animale (vedere Figura IV.1). Come per le vasche di convalescenza il flusso dell'acqua deve essere continuo e devono essere rispettati i parametri di temperatura e qualità riportati in queste linee guida.

- Caso B: devono comunque essere munite di impianto di filtrazione, disinfezione e controllo della temperatura per consentire il mantenimento degli individui recuperati per il tempo necessario prima di essere liberati.




Figura IV.1: Esempio di un sistema di drenaggio basculante.

4.1.2.C Vasche di convalescenza

Le vasche di convalescenza o stabulazione, sono le vasche dei centri di terapia e riabilitazione, utilizzate per le tartarughe attive e per quelle che hanno finito i trattamenti. All'interno di queste vasche non deve essere presente alcun tipo di materiale ingeribile accidentalmente dalle tartarughe. E' importante che la dimensione minima sia tale da consentire alle tartarughe stabulate di muoversi agevolmente, scendere in profondità, cercare cibo sul fondo ecc.

La superficie minima a disposizione di ogni animale nelle vasche di convalescenza dovrà essere calcolata sulla base della taglia dell'esemplare. La superficie minima definita nel presente documento è stata formulata

adattando le raccomandazioni fornite da Higgins (2003) riguardo alle rispettive dimensioni delle vasche sia in termini di superficie area, sia di volume, necessari per le diverse taglie dimensionali di tartarughe marine oggetto di riabilitazione. La superficie area si basa sul presupposto che, in una vasca quadrangolare, ogni lato debba essere equivalente a 2,5 volte la lunghezza curva del carapace dell'esemplare. In base a questa argomentazione, un esemplare di taglia adulta (stimato all'incirca con lunghezza del carapace di 75 cm) dovrebbe essere mantenuto in una vasca di convalescenza con una superficie minima di circa 3,5 m² (vedere Tabella IV.2). Alla luce di questo, e considerando che l'esemplare in questione abbia bisogno di una profondità che sorpassi la sua lunghezza curvilineare, una vasca profonda circa 90 cm, sviluppa un volume totale di 3.100 litri. Pertanto, si evince che un centro di riabilitazione debba essere fornito di almeno due vasche di convalescenza con volume non inferiore ai 3.000 litri al fine di garantire la convalescenza di almeno due esemplari di taglia medio-grande.

Tabella IV.2: Dimensioni consigliate per le vasche di convalescenza (adattata e modificata da Higgins, 2003).

Lunghezza curva carapace (cm)	Lunghezza lato equilatero vasca (m)	Equivalente superficie vasca (m ²)
10	0,25	0,06
25	0,625	0,41
50	1,25	1,6
65	1,625	2,6
75	1,87	3,5

4.1.2.D Vasca di condizionamento o di pre-liberazione

Nei centri di terapia e riabilitazione è necessario prevedere la presenza di una vasca grande con volume minimo di 10.000 litri utilizzata per valutare l'assetto e la capacità di movimento degli esemplari in fase di pre-liberazione e per garantire, anche periodicamente, alle lungo degenti, il cui stato di salute lo consenta, una attività motoria adeguata. La vasca di condizionamento è un ambiente in cui è possibile ricostruire una condizione di semi naturalità per valutare l'effettiva capacità di reinserimento in natura degli esemplari lungo degenti, e di quelli che hanno subito amputazioni o menomazioni (Higgins, 2003). A tal fine è possibile utilizzare bacini artificiali con un volume minimo 10.000 litri, delimitare specchi d'acqua o utilizzare gabbie galleggianti da acquacultura. I centri limitrofi potranno condividere la stessa vasca di condizionamento/pre-liberazione purché questo sia specificato adeguatamente nella richiesta di autorizzazione e verificabile mediante adeguata documentazione.

4.2 Proprietà chimico fisiche dell'acqua e controllo dei parametri

4.2.1 Salinità

In condizioni normali la salinità dovrebbe essere mantenuta tra i 35-38 ppt. L'acqua utilizzata può essere acqua di mare o acqua salata artificialmente (es.: acqua isosmotica che dovrà essere creata in un bacino apposito separato). La salinità delle vasche potrà subire variazioni temporanee per ragioni di carattere veterinario (es.: disidratazione di esemplari debilitati, "cold-stunning", in cui la funzionalità della ghiandola del sale risulti compromessa, eliminazione di parassiti o epibionti ecc.). La variazione della salinità dell'acqua a scopi terapeutici sarà dunque a discrezione del veterinario (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002; Higgins, 2003).

4.2.2 Temperatura

Ogni impianto di filtrazione dell'acqua deve prevedere un sistema di controllo e regolazione della temperatura di ogni vasca tramite termometri, termostati, scambiatore di calore ecc. Il sistema di regolazione della temperatura deve essere in grado di garantire il mantenimento della temperatura dell'acqua delle vasche tra 18-30 °C. La temperatura della vasca, nell'ambito del suddetto *range*, sarà tuttavia a discrezione del veterinario, a secondo delle esigenze terapeutiche dell'esemplare, tenendo conto che un aumento favorisce il metabolismo dei farmaci e che il gradiente varia in relazione alle dimensioni dell'animale. Per gli animali guariti e in riabilitazione invece, è opportuno mantenere una temperatura analoga a quella dell'ambiente in cui saranno liberati. In caso di variazioni importanti (es.: esemplari rinvenuti a temperature molto basse) è opportuno che le variazioni siano effettuate in maniera graduale. In tali circostanze, una volta stabilizzato

l'esemplare, la temperatura potrà essere aumentata di massimo 3 °C al giorno fino al raggiungimento di 25 °C (Wineken e Mader, 2006).

4.2.3 pH

Il pH delle vasche dovrà essere mantenuto tra i 7.5-8.5 (Higgins, 2003).

4.2.4 Analisi Microbiologiche

Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, in assenza di informazioni scientifiche riguardo ai limiti tollerati da parte delle tartarughe marine, sono indicati come accettabili, per gli animali e per gli operatori, i seguenti parametri riportati nella legge riguardante la balneazione (DPR 8/6/1982) (comm. pers.: Protocolli gestione animale Acquario di Genova):

- coliformi totali 2000UFC/100ml
- coliformi fecali 100UFC/100ml

E' inoltre consigliabile valutare periodicamente l'eventuale presenza di streptococchi e salmonella i cui parametri consentiti sono rispettivamente: 100/100ml per i primi e 0/lt per salmonella.

4.2.5 Sostanze azotate

Come per il punto precedente, in assenza di informazioni scientifiche certe riguardo ai limiti tollerati da parte delle tartarughe marine sono indicati come accettabili per gli animali e per gli operatori i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di acquacoltura e sugli scarichi.

4.2.6 Controlli

I principali parametri che devono essere controllati e registrati ogni giorno per ogni vasca sono: salinità, pH e temperatura. La salinità deve essere misurata con precisione di 1ppt. La misurazione del pH dovrà essere effettuata mediante phmetro digitale. In un impianto a circuito aperto in cui il ricircolo dell'acqua, come indicato in queste linee guida, è garantito almeno 1 volta all'ora, l'unico parametro da controllare, ogni giorno per ogni vasca è la temperatura mentre salinità e pH saranno misurati una volta al giorno in entrata.

Gli altri parametri quali i nitriti, nitrati, ammoniaca, e le analisi microbiologiche, potranno essere misurati con diversa periodicità, sulla base dell'impianto di filtrazione e delle garanzie di mantenimento dei parametri che esso può dare. Qualora, nelle vasche di terapia si cambiasse l'acqua ogni giorno, tali parametri potranno non essere misurati purché il cambio d'acqua venga effettuato in modo tale da garantire all'animale i parametri migliori, evitando sbalzi repentini di temperatura, salinità e pH dovuti a cambi d'acqua fatti in maniera troppo veloce.

L'acqua dovrà comunque comparire sempre limpida e priva di materiale in sospensione. Qualora comparisse torbida (in condizioni non correlate ai pasti ed alle sifonature), occorre verificare il corretto funzionamento dell'impianto di filtrazione (controlavaggio dei filtri, sifonatura, aspirazioni e scarichi, pompe ecc.) e poi procedere con l'eventuale ricambio d'acqua, o effettuarlo direttamente in caso di sistema semiaperto. Il cambio d'acqua deve essere sempre effettuato evitando sbalzi repentini dei parametri di pH, temperatura e salinità.

E' compito del Direttore Sanitario stabilire la corretta programmazione delle analisi e garantire costantemente un adeguato livello di qualità delle acque.

4.3 Dettagli degli impianti e manutenzione

4.3.1 Circolazione e dettagli degli impianti

Il sistema di circolazione dell'acqua nelle vasche deve essere continuo. I flussi in entrata e in uscita devono essere regolati per consentire il totale ricambio dell'acqua della vasca evitando zone di acqua stagnante e spazi morti. La valutazione delle modalità e necessità di ricambio dell'acqua dovranno essere fatte in base allo stato dell'animale, ai medicinali usati, al cibo consumato e quindi alle quantità di feci, ecc. Il ricircolo d'acqua, all'interno delle vasche, dovrà avvenire come minimo una volta all'ora. Il cambio d'acqua dovrebbe essere veramente raro mentre è consigliato, e in ogni modo sempre a discrezione del Direttore Sanitario, nel momento del ricambio degli esemplari ospitati in vasca.

Il sistema dovrà essere munito di un impianto di filtrazione e disinfezione dell'acqua (vedere sotto). La disinfezione viene garantita a mezzo di lampade UV o di sistema ad ozono; eventuali altre metodologie, laddove correttamente dimensionate, dovrebbero consentire di evitare l'utilizzo di cloro¹. E' fatto divieto di utilizzare cloro per la disinfezione dell'acqua. E' opportuno ricordare che, qualunque sia la tipologia di impianti scelta ed utilizzata, è indispensabile rispettare tutte le normative vigenti in termini di: scarichi delle acque reflue, gestione degli impianti con utilizzo di ozono per contatto, smaltimento delle lampade UV ecc..

4.3.1.A Sistema a circuito aperto

Un impianto a ciclo aperto utilizza l'acqua che proviene direttamente dal mare; immessa nelle vasche e quindi scaricata di nuovo in mare, secondo un flusso continuo e ininterrotto. In un impianto a ciclo aperto, la presenza di filtrazione e disinfezione in entrata potrebbe non essere necessaria solo qualora la zona di captazione dell'acqua non fosse inquinata. A tale riguardo il centro dovrà in ogni momento poter dimostrare la buona qualità dell'acqua utilizzata e nello specifico provvedere a svolgere regolarmente un ciclo di analisi dell'acqua in entrata. In ogni caso, il sistema deve essere munito di un bacino di decantazione per la stabilizzazione termica dell'acqua.




Figura IV.2: Schema di impianto a ciclo aperto (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convascenza o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione).

4.3.1.B Sistema a circuito chiuso

Un impianto a ciclo chiuso prevede il continuo ricircolo dell'acqua attraverso componenti in grado di mantenere sotto controllo i parametri fisico/chimico/microbiologici. Questo tipo di impianto prevede un sistema di filtrazione meccanica, biologica e di disinfezione tramite lampade UV o immissione di ozono.

¹ Alcune strutture utilizzano ancora cloro mantenuto costante nel circuito, a bassi livelli (CLibero 0,3ppm e C tot 0,4-0,5ppm), per disinfettare anche in presenza di animali, ma i potenziali effetti nocivi sugli occhi e cute sono da tenere in considerazione e gli autori preferiscono sconsigliare questa tecnica, anche per via del dismicrobismo con eventuali forme di resistenza ed eventuale predominanza fungina o da micobatteri.




Figura IV.3: Schema di impianto a ciclo chiuso (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convezione o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione).

4.3.1.C Sistema a circuito semiaperto

Il sistema semi-aperto, è un sistema che usa entrambi i sistemi a seconda delle esigenze. In genere si definiscono sistemi semiaperti quelli che cambiano almeno il 20% dell'acqua dell'impianto al giorno (A.A.V.V., 2006). Il restante 80% dell'acqua, proveniente dalle vasche, tornerà alle vasche dopo essere stata filtrata. Il sistema semi-aperto, come quello aperto, necessita di un bacino di pre-trattamento, decantazione, filtrazione, controllo della temperatura ed eventuale disinfezione. Una parte dell'acqua proveniente dalle vasche, tornerà alle vasche dopo essere stata filtrata. Anche in questo caso è necessario utilizzare un sistema di disinfezione a lampade UV o con immissione di ozono.




Figura IV.4: Schema di impianto a ciclo semi aperto (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convezione o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione).

4.3.2 Pulizia delle vasche e manutenzione

La manutenzione degli impianti è strettamente legata al tipo di impianto di trattamento dell'acqua di cui si dispone (ciclo aperto, semiaperto, o chiuso). Le vasche devono essere pulite regolarmente (almeno una volta al giorno), sifonando il fondo per rimuovere l'eventuale detrito e le feci, dopo aver somministrato gli alimenti agli esemplari. Se l'acqua dovesse comparire torbida, è necessario controllare l'eventuale malfunzionamento dell'impianto e controllare i filtri prima di procedere al completo ricambio dell'acqua della vasca. Laddove le tartarughe marine venissero mantenute in spazi limitati, con un alto carico organico giornaliero che dovesse alterare i parametri igienico-sanitari, si renderà necessario provvedere allo svuotamento delle vasche ed alla loro pulizia utilizzando spugnette abrasive, acqua dolce e successivamente salata, e disinfettando con opportuni prodotti (es.: Sodio ipoclorito, Clorexidina, clorexidina gluconato 1:4, virkon ecc.) secondo protocolli esistenti (Higgins, 2003). In questi casi le tartarughe marine devono essere tolte dalle vasche durante le operazioni di pulizia e disinfezione e trasferite temporaneamente in altre vasche

o contenitori di trasporto con parametri chimico/fisici sovrapponibili. Non è consentito lavare le vasche con getti d'acqua ad alta pressione a causa della formazione di aerosol e del conseguente rischio di contagio.

Il sistema, privo di animali, può anche essere disinfettato con cloro nel circuito ancora pieno di acqua, raggiungendo un minimo di 5ppm, e poi dechlorato con tiosolfato sodico. Questo tipo di disinfezione deve prevedere l'assenza di animali, ma è preferibile alla disinfezione della sola vasca perché, in realtà, agisce anche sulle parti dell'impianto che, viceversa, non entrerebbero in contatto con il prodotto. In ogni impianto in cui sia stato utilizzato sodio ipoclorito è necessario controllare sempre, con gli appositi test, l'eventuale presenza di residui di cloro prima di immettere nuovi animali.

4.3.3 Illuminazione

L'esposizione degli animali a fonti di luce deve rispettare il fotoperiodo stagionale. Laddove possibile l'accesso ad illuminazione naturale deve essere privilegiata ricordando di ombreggiare alcune zone in caso di vasche non profonde ed esposte al sole per evitare surriscaldamento. L'illuminazione artificiale deve essere posta ad adeguata distanza in base all'irraggiamento della tipologia di lampada utilizzata.

5 DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

5.1 Locale di accettazione e Pronto Soccorso/Laboratorio

Si tratta di un locale con entrata ampia per facilitare il trasporto di contenitori di grandi dimensioni. Gli esemplari sono accolti e visitati in questo locale. Il locale si suddivide in due zone: una predisposta all'accettazione e al pronto soccorso, e una seconda alle analisi di laboratorio. Una parte di questa area (o un'area separata) deve contenere il materiale amministrativo, il rispettivo registro farmaci (laddove richiesto) e i *dossier* relativi a ciascun esemplare contenenti tutte le schede con i dati di ogni esemplare, i dati di accettazione al centro, e i dati inerenti il controllo degli impianti e delle proprietà chimico-fisico-microbiologiche dell'acqua.

Il materiale e le dotazioni che dovranno essere presenti in entrambe le zone è elencato sotto.

5.1.1 Materiale presente nell'Area Pronto Soccorso

- Tavolo di osservazione con adeguata illuminazione;
- Strumentazione per la visita medica;
- Armadio e frigo per farmaci;
- Farmaci e materiale per disinfezione, medicazione e prima emergenza*;
- Strumenti per rimuovere gli ami: apribocca, slamatore, tronchesi per tagliare gli ami, ecc.;
- Strumenti di misurazione e pesatura: metro a nastro di precisione, o altro metodo attendibile per misurazioni, bilance di vario genere per poter misurare da pochi grammi a 2-3 quintali;
- Termometro digitale con sonda piccola;
- Contenitori per smaltimento rifiuti e oggetti da taglio e relativa procedura di smaltimento.

5.1.2 Materiale presente nell'Area Laboratorio*

- Un tavolo di lavoro;
- Una bilancia di precisione;
- Una centrifuga;
- Un binoculare;
- PHmetro digitale;
- Salinometro;
- Microscopio (accessori per microscopia: vetrini colorazioni, filtri ecc.);
- Reagenti e strumentazioni o kit per le analisi dell'acqua;
- Materiale per analisi del sangue di base: emocromo e glucosio.

(*si tratta del materiale minimo previsto per le analisi veterinarie e microbiologiche che possono e devono essere svolte presso il centro di primo soccorso. L'ulteriore attrezzatura presente in questa zona dipenderà dal tipo di ricerche che vi sono condotte e dalle attività del centro di riabilitazione).

5.2 Locale contenente la zona vasche

Si tratta di una zona contenente due aree separate, una contenente vasche visibili al pubblico e l'altra contenente le vasche destinate a quei casi reputati dal Direttore sanitario come non visibili e con accesso limitato al personale. Nel caso di zone al chiuso queste due aree dovranno essere separate e dovranno essere munite di un impianto di aereazione che rispetti le norme sanitarie relative agli impianti aeraulici (valutare, ad esempio, Decreto Regione Liguria 16/4/2003 sugli impianti aeraulici).

5.3. Area adibita alla preparazione degli alimenti

Questa zona è utilizzata per lo stoccaggio e la preparazione degli alimenti. Tutto il materiale utilizzato deve essere facilmente lavabile e disinfettabile, di materiale che non si abrada, corroda o incida (es.: acciaio inox).

L'area deve essere fornita di:

- Lavandino (possibilmente in acciaio inossidabile) con acqua potabile calda e fredda;
- Un frigorifero;
- Un freezer (non obbligatorio se si utilizzano alimenti freschi ottenuti dalle marinerie locali);
- Pensili di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- Un piano di lavoro;
- Frullatore;
- Una bilancia tarata;
- Forbici, tagliere, guanti a maglia di ferro per l'operatore (DPI: dispositivo di protezione individuale), contenitori per cibo distinguibili per esemplare, materiale per asciugarsi le mani, pattumiera con procedure per smaltimento.

Pavimento e pareti devono essere costruiti con materiali lavabili e disinfettabili. Il pavimento dell'area deve essere antiscivolo; gli scaffali posizionati in maniera tale da garantire lo spazio dal pavimento necessario alla sua corretta disinfezione.

L'ambiente deve inoltre essere a norma per gli operatori (ricambio d'aria e ventilazione ecc.).

5.4 Locale Spogliatoio, Servizi e Magazzino

Si tratta di un'area usata dal personale del centro per cambiarsi i vestiti prima di entrare nel centro. L'area deve essere munita di armadietti, servizi e doccia. Il numero di servizi dipende dal numero di operatori che vi operano. Lo spogliatoio può essere unico qualora il numero di dipendenti non superi le 5 unità (rif. DL 626/94). Le docce devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (rif. DL 626/94, art.37).

6. RIFERIMENTI AI LOCALI IN CUI SVOLGERE ATTIVITA' DIAGNOSTICHE E VETERINARIE

Per le attività inerenti la chirurgia, necropsia, esami microbiologici, ematologici, tossicologici o analisi dell'acqua più approfondite, il centro potrà munirsi di locali adibiti specificamente a queste attività o appoggiarsi a strutture esterne che forniscano questo servizio (es.: ambulatori e cliniche veterinarie, università, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ASL, laboratori di analisi ecc.). In entrambi i casi i locali dovranno essere debitamente autorizzati dall'ASL competente per lo svolgimento di queste attività.

CAPITOLO V

PROTOCOLLI OPERATIVI

PREMESSA

Le principali minacce a cui sono esposte le tartarughe marine nel loro ambiente possono essere legate a fenomeni naturali o avere un'origine antropica quali: collisione con imbarcazioni, intossicazione da sversamenti da petrolio o olii diversi, impatto con strumenti da pesca, ingestione di corpi estranei (ami e lenze di diverse dimensioni e lunghezze) e di oggetti di varia natura tra cui rifiuti abbandonati (sacchetti di plastica, oggetti galleggianti, ecc.), distruzione dell'habitat con perdita delle spiagge di nidificazione e inquinamento luminoso. Nel Mediterraneo, le problematiche riscontrate più frequentemente sono di origine traumatica, spesso con impatto con strumenti da pesca, a cui possono essere associati fenomeni di natura sistemica con emaciazione, letargia, inappetenza, infezioni di varia origine (parassitaria, batterica, virale ecc.) fino ad arrivare a fenomeni di *cold stunning* in caso di esposizione a temperature molto basse.

La struttura di recupero deve essere, pertanto, concepita in modo tale da poter affrontare e gestire, in tempo reale, tutte le principali situazioni cliniche descritte garantendo sempre il benessere dell'individuo nell'ottica del rilascio in natura. L'intervento immediato aumenta la percentuale di successo diminuendo la durata della sofferenza dell'animale, e consente di riconoscere e rispondere in tempo reale anche a situazioni insolite e nuove, identificando le possibili cause e le potenziali soluzioni. Il personale operante nel centro deve rispettare le esigenze fisiologiche e biologiche dell'animale recuperato utilizzando tutte le tecniche operative e le tecnologie all'avanguardia in termini di indagini diagnostiche, scelta e durata delle terapie, valutazione dei parametri individuali di sofferenza, manipolazione durante la degenza, tecniche di marcatura e di rilascio, detenzione permanente o eventuale eutanasia. E' pertanto fondamentale una diretta collaborazione sia a livello nazionale, che internazionale, tra le strutture che si occupano di recupero, al fine di condividere le analisi sulle problematiche riscontrate, sollecitare le soluzioni, scambiare i dati riguardanti i ritrovamenti e mappare i risultati dei rilasci. I centri di recupero devono quindi garantire di possedere il corretto *know-how* per la gestione del singolo individuo rinvenuto in difficoltà e del progetto di ricerca correlato, e assumere un ruolo più ampio di educazione e divulgazione dei messaggi di conservazione legati a queste specie, sia a livello scientifico che verso il grande pubblico.

Nel presente capitolo si riassumono alcune delle procedure da utilizzare durante le fasi di manipolazione delle tartarughe marine in difficoltà, o oggetto di attività di studio e ricerca, mentre per la parte educativa si rimanda a testi specifici.

1 TRASPORTO PRESSO I CENTRI DI RECUPERO

Ricevuta la segnalazione di ritrovamento di un esemplare di tartaruga marina in difficoltà, si attiva la procedura di recupero che, attraverso mezzi di supporto, la condurrà presso un centro di recupero. Durante questa fase la tartaruga dovrà essere trasportata in un contenitore di dimensioni adeguate e caratteristiche, che rispettino i criteri stabiliti al Capitolo IV per i contenitori di trasporto. Durante la manipolazione le tartarughe non devono mai essere sollevate per le pinne, ma afferrate saldamente ai due lati del carapace, o altresì utilizzando come appigli i bordi della placca nucale ed il margine inferiore delle pialli. Per tutte le specie, durante le operazioni di manipolazione, è opportuno mantenere una distanza di sicurezza dalla bocca e, negli animali di grandi dimensioni, anche dalle pinne anteriori. Si consiglia di limitare la manipolazione al minimo, evitando il trasporto a mano.

La tartaruga deve essere posta in posizione prona in un contenitore dai bordi arrotondati e di dimensioni adeguate a quelle dell'animale in modo che non subisca torsioni a carico delle articolazioni (i contenitori di trasporto sono descritti nel Capitolo IV). La tartaruga deve essere adagiata su del materiale ammortizzante impregnato con acqua di mare. E' importante ammortizzare l'impatto di eventuali contraccolpi subiti nel contenitore durante la fase di trasporto, utilizzando materassini gonfiabili o gommapiuma purchè non comportino rischi di ingestione di materiale estraneo. In caso di lunghi tragitti, sarà utile munirsi di una

riserva d'acqua da utilizzare per evitare il surriscaldamento e disseccamento eccessivo degli esemplari trasportati. Durante questa fase è infatti consigliabile inumidire gli esemplari con acqua spruzzata con un nebulizzatore riempito con acqua di mare o eventualmente acqua dolce. In alternativa, al fine di prevenire un eccessivo disseccamento, è possibile coprire l'animale con panni bagnati (prestando attenzione a non ostruire le vie respiratorie ed evitando l'ingestione accidentale del materiale utilizzato) durante la stagione estiva, quando le temperature sono alte, mentre è fatto divieto di utilizzare panni bagnati in ambienti freddi (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002; Higgins, 2003).

Inoltre, durante il trasporto, è opportuno ridurre al minimo le cause di *stress* che l'esemplare potrebbe subire, mantenendolo, ad esempio, in condizioni di ombra o coprendo e proteggendo le parti delicate quali gli occhi, ed evitando il contatto con altri animali. E' fondamentale cercare di ridurre al minimo il tempo di trasferimento dell'esemplare presso la struttura ricettiva. E' fatto divieto assoluto di trasportare gli animali sospesi in acqua in quanto questo può provocare affogamento o traumi da movimento. Quantità molto ridotte di acqua di mare, o eventualmente dolce, potranno essere introdotte nel contenitore (vedere Capitolo IV, parte 4.1.2) per evitare il surriscaldamento degli esemplari solo nel caso in cui l'esemplare è ospitato nel contenitore di trasporto, ma non vi è in quel momento trasportato. In caso di strutture di carattere commerciale, il trasporto avverrà secondo le norme previste dalla Legge 388/98.

La manipolazione di esemplari adulti di *Dermochelys coriacea* è fortemente sconsigliata perché si tratta di una specie ad oggi non gestibile in ambiente controllato; in ogni caso, laddove strettamente necessaria per un eventuale movimentazione, sottocosta, di un esemplare in difficoltà, essa richiede molta cautela per via della grossa mole e della minore rigidità del carapace rispetto a quello di altre specie. L'atto di sollevamento di esemplari adulti può infatti provocare lo sfondamento del piastrone con fuoriuscita degli organi dalle cavità per effetto del peso corporeo e della gravità. Qualora si dovesse verificare il ritrovamento di un esemplare in difficoltà, si consiglia di limitare le cure di pronto intervento *in situ*, mediante l'utilizzo di specchi d'acqua confinati, zone transennate ecc., mentre qualora si dovesse rinvenire un esemplare morto, il trasporto può essere svolto mediante l'utilizzo di imbragature molto solide quali, ad esempio, una tavola di legno su cui collocare l'esemplare prima dello spostamento.

2 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE MEDICA - PROCEDURE DI INGRESSO AL CENTRO

2.1 Registrazione evento

Un addetto del centro provvede a riportare i dati identificativi dell'esemplare sull'apposito registro di entrata e, qualora la segnalazione sia stata fatta direttamente al centro, provvede ad avvisare la Capitaneria di Porto più vicina segnalando alla stessa, entro le prime 24 ore, le seguenti informazioni presenti nella scheda all'Allegato 1 (vedere Capitolo III e Capitolo VI punto 1):

1. Data ritrovamento;
2. Luogo ritrovamento;
3. Identificazione della specie;
4. Dimensioni;
5. Stato dell'esemplare;
6. Tipologia ritrovamento;
7. Informazioni del primo segnalatore.

Successivamente alla comunicazione dei suddetti dati presso la CCPP competente, la CCPP comunicherà, agli addetti del centro, il numero identificativo dell'esemplare (generato automaticamente dalla banca dati telematica al momento della compilazione della scheda di cui al Capitolo III, Allegato 1). I dati presenti nella scheda di cui all'Allegato 2 saranno inviati dai responsabili del centro, mediante compilazione tramite banca dati telematica, entro 15 gg. dall'ingresso al centro della tartaruga marina (vedere Capitolo III).

2.2. Primi interventi sui soggetti

Le tartarughe recuperate subiscono i primi interventi volti al loro inquadramento clinico. I primi interventi sui soggetti dovranno procedere secondo le seguenti fasi temporali:

2.2.1 Ricovero degli animali (ad opera degli operatori di supporto)

A scopo cautelativo ogni soggetto in attesa di essere visitato è posto in una vasca singola di trattamento, che rispetti quanto riportato al Capitolo IV, di dimensioni che consentano all'animale il mantenimento di una postura naturale, con un livello d'acqua marina che non superi le placche marginali, per non esporre i soggetti in gravi condizioni a rischio di annegamento. Il soggetto può essere ricoperto eventualmente con teli umidi per evitare fenomeni di disidratazione con le medesime accortezze descritte per il trasporto.

2.2.2 Identificazione della singola tartaruga (ad opera degli operatori di supporto)

Se l'animale non presenta già una precedente marcatura esso viene reso identificabile mediante apposizione di una sigla temporanea (es.: fascetta plastica, pennarello atossico ecc.). L'esemplare sarà successivamente identificato con il codice indicato dalla CCPP (emesso al momento di compilazione della scheda dell'Allegato 1).

La marcatura definitiva (vedere punto 3.3) sostituirà quella temporanea in un secondo momento.

2.4 Registrazione e indagini diagnostiche

La procedura e i rilievi obbligatori che dovranno essere svolti per ogni esemplare detenuto sono riportati nei punti seguenti.

2.3.1 Anamnesi e segnalamento

Identificazione di specie, peso, dimensioni (CCLn-t), sesso, provenienza, data e orario della cattura, tecnica di pesca, luogo di arrivo, osservazioni dei pescatori, presenza di marcatura.

2.3.2 Visita medica e indagini diagnostiche (ad opera del veterinario):

La visita veterinaria di base prevede:

- *Esame obiettivo generale quale valutazione di:* stato di nutrizione, sviluppo scheletrico, arti e tonicità muscolare, cute e annessi cutanei (ferite e lesioni esterne, presenza di epibionti e ectoparassiti ecc.), esame della testa, bocca, occhi, valutazione della pervietà delle narici, ispezione delle mucose apparenti, stato del sensorio e delle capacità visive, vizi ed atteggiamenti particolari, auscultazione e frequenza respiratoria, temperatura cloacale, modalità di nuoto e di galleggiamento;
- *Esame radiologico sui 3 assi:* questa tecnica diagnostica offre valutazioni difficili da effettuare diversamente per la presenza del carapace e del piastrone e consente anche il rilievo dell'eventuale presenza di corpi estranei radio-opachi. Prima di effettuare questo esame è opportuno comunque rimuovere eventuali epibionti per evitare interferenze sulla lettura delle immagini;
- *Analisi ematologica di base:* qualora la causa dello spiaggiamento o del ritrovamento di un esemplare vivo in difficoltà fosse legata esclusivamente all'interazione con gli attrezzi da pesca, facilmente risolvibile senza complicazioni, da consentire un'immediata liberazione, l'esemplare potrà essere sottoposto ad esame ematologico parziale che preveda almeno emocromo, glucosio e proteine totali. Nei rimanenti casi gli esemplari dovranno essere sottoposti ad un esame ematologico più approfondito che includa almeno, oltre ai suddetti valori, transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, creatinina, urea, albumina, sodio, potassio, cloro, calcio e fosforo (Campbell, 1996; Whittaker e Krum, 1999, McArthur *et al.*, 2004; Wyneken e Mader, 2006). Ulteriori approfondimenti diagnostici potranno essere effettuati a discrezione del veterinario.

2.3.3 Stabilizzazione del paziente e terapia

Alla luce dei dati raccolti, si provvederà a formulare una diagnosi e a prescrivere il relativo protocollo terapeutico tenendo presente, nei casi molto gravi, la priorità di stabilizzare il paziente prima di effettuare ulteriori indagini o terapie particolarmente invasive. E' indispensabile, inoltre, tenere presente l'influenza della temperatura dell'acqua sui parametri fisiologici di base, sull'appetito e per il metabolismo dei farmaci.

2.3.4 Registrazione dati

Compilazione di una scheda veterinaria individuale contenente tutte le informazioni inerenti i dati raccolti, le prescrizioni terapeutiche e le relative informazioni sulla degenza e riabilitazione (alimentazione, nuoto, variazione di peso ecc.) e gli accertamenti precedenti al rilascio.

2.3.5. Comunicazione dei dati

I dati di carattere veterinario presenti nella scheda di cui all'Allegato 2 (Capitolo III) dovranno essere inviati al MATTM mediante la banca telematica del MATTM.

3 DEGENZA E/O RIABILITAZIONE

3.1 Alimentazione

Durante la convalescenza, le tartarughe, in particolar modo le lungodegenti, devono essere alimentate con una dieta equilibrata, che assicuri, quotidianamente, il corretto apporto di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali (UNEP RAC/SPA, 2004). La letteratura scientifica fornisce diversi esempi relativi ad un corretto regime alimentare (Stickney *et al.*, 1973; Choromanski *et al.*, 1987; Donoghue e Langerberg, 1994).

La quantità di cibo deve variare in funzione della taglia e del peso dell'animale, del valore calorico e nutrizionale dell'alimento utilizzato ed, infine, del livello di attività dell'esemplare in riabilitazione (Higgins, 2003; Whitaker e Krum, 1999). E' fatto divieto assoluto di alimentare le tartarughe *ad libitum* in quanto causa di obesità, degenerazione dei grassi del fegato ed eccessiva produzione di gas. In letteratura sono riportati diversi regimi alimentari (Campbell, 1996; Whitaker e Krum, 1999; Higgins, 2003) ma la tendenza deve essere di somministrare una quantità giornaliera di cibo pari al 5% del peso corporeo nei neonati, al 3% nei primi due anni ed, infine, al 1,5% da 2 anni in poi (Whitaker e Krum, 1999).

La dieta delle tartarughe marine deve essere composta di fauna marina e, preferibilmente, di quelle specie che sono oggetto di alimentazione nell'ambiente naturale. Laddove, l'alimento utilizzato dovesse consistere in pesce surgelato, è indispensabile che lo scongelamento avvenga inizialmente a temperature basse (es.: frigo) mantenendo il prodotto confezionato e isolato dall'aria per evitare contaminazioni e processi ossidativi e, successivamente in acqua corrente fredda per accelerare il processo. Non si deve somministrare cibo ancora surgelato ed è indispensabile rispettare i tempi di scadenza del prodotto. Lo sgombrò congelato ad esempio, non deve essere somministrato oltre i 4-6 mesi dalla data di pesca al fine di diminuire il rischio connesso all'intossicazione da istamina e alla deficienza di tiamina e di vitamina E (Kahn *et al.*, 2005). Negli esemplari lungodegenti alimentati con prodotti congelati, l'alimentazione deve essere regolarmente integrata con prodotti multivitaminici specifici per fauna marina.

I dati inerenti le grandi funzioni organiche, quali l'alimentazione (tipologia e quantità ingerita giornalmente) e la defecazione, nonché eventuali fenomeni di rigurgito, saranno registrati in apposite schede di cui sopra, al punto 2.3.4. Tali registri dovranno riportare, con cadenza settimanale, i dati inerenti l'andamento del peso di ogni esemplare, al fine di apportare le opportune correzioni al regime alimentare, che andrà corretto in funzione delle variazioni di peso dell'animale, con cadenza mensile per gli individui giovanili ed adulti e settimanale per i neonati.

3.2. Esposizione a fonti luminose

Poiché le tartarughe necessitano di esposizione ai raggi solari, gli esemplari lungodegenti dovrebbero essere regolarmente esposti ai raggi solari almeno una volta a settimana. Qualora questo non fosse possibile è compito delle strutture trovare la soluzione idonea per la gestione delle degenze.

3.3. Marcatura

La marcatura delle tartarughe marine è reputata utile per il monitoraggio sanitario e la gestione del patrimonio faunistico. Sarà obbligatorio marcare ogni esemplare detenuto ai fini della riabilitazione, prima del suo rilascio in mare.

Esistono e sono stati sperimentati vari sistemi di marcatura; quelli attualmente più diffusi prevedono l'utilizzo di una pinza applicatrice e delle targhette, di plastica o di metallo, che sono inserite sulle pinne anteriori o posteriori della tartaruga, a seconda delle specie e del tipo di targhetta. Esistono vari modelli di entrambe, ognuna con pregi e difetti; così come non esiste uniformità nella scelta del tipo di targhetta da applicare, altrettanto discussa è la scelta del punto di applicazione. E' importante che in ogni caso la marcatura sia effettuata da personale appositamente addestrato.

Sarà cura dei ricercatori responsabili per ciascun progetto verificare che le targhette da loro utilizzate non abbiano un codice utilizzato da altri ricercatori, a livello mondiale, consultando il database *Archie Carr Sea Turtle Tag Inventory* (<http://accstr.ufl.edu/taginv.html>). Sarà compito del ricercatore inviare i codici in suo possesso alla suddetta banca mondiale di marcatura e al MATTM. Le targhette utilizzate dovranno recare informazioni con i codici e i riferimenti dell'Istituzione alla quale devono essere riportate le informazioni circa il ritrovamento dell'esemplare.

Le pinze utilizzate per la marcatura devono essere pulite e ispezionate regolarmente, al fine di verificare il loro corretto funzionamento ogni qualvolta ci si attinge a marcare un esemplare. Inoltre le pinze devono essere disinfettate prima di essere utilizzate per ogni marcatura. I PIT devono essere sterili e le targhette devono essere adeguatamente disinfettate. La dimensione delle targhette utilizzate è a discrezione del ricercatore responsabile ma deve essere comunque congrua alla dimensione dell'esemplare in questione, e scelta al fine di arrecare il minimo disturbo.

E' fatto divieto di utilizzare targhette con bordi liberi e composte da due alette (es.: *two-part flipper tags* ecc.) (vedere Figura V.1) in quanto recenti studi hanno dimostrato un maggiore rischio di cattura accidentale degli esemplari marcati negli attrezzi da pesca (Nichols e Seminoff, 1998). Inoltre, tale tipologia prevede una maggiore invasività, a causa del perno passante, che si consiglia di evitare. Nella scelta di uso di targhette metalliche, si consiglia l'utilizzo di quelle composte da leghe a minore rischio di corrosione a garanzia di una maggiore durata delle targhette ed un migliore monitoraggio dell'esemplare marcato.



Figura V.1: Esempio di una two-part flipper tag.

In caso di utilizzo di apparecchi di telerilevamento satellitare dovranno essere utilizzati modelli testati a livello mondiale che, a parità di prestazione, abbiano il minore impatto in termini di peso e di dimensioni. Qualora si intendesse utilizzare modelli sperimentali, questi saranno soggetti a specifica approvazione previa dimostrazione di studi svolti, con gli stessi, in ambiente controllato che dimostrino l'assenza di effetti negativi sulla specie in questione.

In via precauzionale, è fatto divieto di usare metodi di marcatura quali le targhette tradizionali, i *Passive Integrated Transponders* (PIT), i *tag* satellitari e l'asportazione degli scudi marginali su soggetti con dimensioni del carapace inferiori a 20 cm, per evitare danni nocivi agli esemplari. L'applicazione di qualsiasi targhetta/marcatura deve essere svolta nel rispetto del benessere animale, con particolare riguardo al modello utilizzato in funzione della taglia dell'esemplare, e laddove possibile, con metodi anestetici adeguati.

4 RILASCIO

4.1 Accertamenti veterinari (medici) precedenti al rilascio

Gli accertamenti che dovrebbero essere svolti previa la liberazione sono:

- Accertamento clinico e diagnostico di buono stato di salute con verifica delle funzioni organiche quali defecazione, vista, orientamento;
- Capacità motoria (valutazione del moto, galleggiamento, apnea, orientamento);
- Capacità predatoria (possibilmente con prede vive per le lungo degenti);
- Acclimatamento alla temperatura dell'acqua esterna in cui verranno rilasciati;
- Quelli inerenti i dati di pre-liberazione presenti nell'Allegato 2.

E' auspicabile implementare conoscenze e ricerche sull'eventuale impatto ambientale degli esemplari liberati (es.: monitoraggio resistenza flora batterica, studi sulla fisiologia quali capacità di immergersi e compiere apnee prolungate ecc.) ed organizzarsi in modo tale da poter mantenere a lungo termine campioni diagnostici (citologico, fecale, ematologico, bioptico, parassitologico ecc.) degli individui per successive indagini a posteriori.

4.2 Accertamenti logistici del rilascio

Generalmente, si tende a limitare il periodo di tempo che le tartarughe trascorrono al Centro a quello strettamente indispensabile per il recupero ad eccezione di alcune circostanze. Una condizione importante da valutare, in relazione al luogo ed all'orario delle liberazioni, è il traffico nautico. Le liberazioni devono essere fatte in luoghi ed orari di minimo impatto; individuando, qualora si scegliesse la liberazione dalla spiaggia, almeno un luogo alternativo a quello abituale. Il rilascio in mare aperto è consigliabile quando, in prossimità della costa, il traffico nautico è troppo intenso e non è possibile rimandare l'operazione. In tali casi, al fine di evitare l'impatto del traffico nautico è auspicabile non rilasciare nei mesi di massima attività nautica (es. agosto), privilegiando invece i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre e in particolar modo le giornate infrasettimanali, svolgendo l'operazione del rilascio nelle ore caratterizzate da minore traffico marittimo/nautico. Per evitare eventuali difficoltà di termoregolazione dopo una lunga degenza è auspicabile inoltre evitare di liberare gli esemplari durante i mesi invernali. Inoltre il rilascio di esemplari deve avvenire nel settore di mare in cui è avvenuto il ritrovamento.

4.3 Tecniche di rilascio

La liberazione è certamente un momento importante per la sensibilizzazione del pubblico, ma nello stesso tempo è una fase estremamente delicata e stressante per i soggetti liberati; per questo motivo le eventuali persone, che assistono alla fase di liberazione, devono essere posizionate in modo tale da non arrecare disturbo ai soggetti.

Nel caso di rilasci effettuati dalla spiaggia, il soggetto deve essere posto sul bagnasciuga, a non più di 2 metri dalla possibilità di iniziare a nuotare. In caso di liberazioni multiple, gli animali devono essere trasportati e mantenuti sul luogo della liberazione all'interno dei già citati ed adeguati contenitori, osservando le precauzioni predette, ed andranno liberati uno alla volta per meglio permettere il monitoraggio di questa fase.

In caso di rilascio in mare aperto, è auspicabile che questo avvenga ad una buona distanza dalla costa e questo deve essere svolto a motore spento. Il soggetto deve essere posto delicatamente in acqua in posizione obliqua evitando che vi sia un impatto fisico forte con l'acqua nel momento del rilascio.

5 MANIPOLAZIONE DI ESEMPLARI ADULTI IN FASE DI NIDIFICAZIONE O DI NEONATI

5.1 Monitoraggio della deposizione

Nel caso in cui la sorveglianza delle spiagge sia mediante pattugliamento notturno, questo deve essere condotto da gruppi di 1-2 persone per spiaggia, per evitare di disturbare gli esemplari. Il silenzio deve essere rispettato in quanto il rumore interferisce con le fasi di risalita e nidificazione delle femmine (Alvarado e Murphy, 1999). Durante le fasi precedenti la deposizione delle uova, gli osservatori devono mantenere una distanza di almeno 4 metri dalle femmine e solo al termine della deposizione questi possono avvicinarsi fino a meno di 1 m dalla tartaruga, avvicinandosi alla femmina da dietro, in modo che non veda gli operatori. Il numero massimo di persone presenti durante la fase di nidificazione è 10, sebbene sarebbe ottimale la sola presenza del gruppo di pattugliamento (2 persone), in virtù del fatto che Johnson *et al.* (1996) hanno constatato un tempo minore di ricoprimento dei nidi e un condizionamento da parte della femmina, in situazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi con più di 10 persone. Torce elettriche schermate con filtro rosso possono essere impiegate solo dopo che la femmina abbia deposto le uova, e solo per illuminare il nido o per compilare la scheda contenente i dati di nidificazione (Alvarado e Murphy, 1999). Sulla base di quanto riportato da Broderick e Godley (1999), per le femmine in deposizione, la marcatura, qualora non risultasse già effettuata, potrà essere eseguita durante la fase di camuffamento del nido. Per le femmine in perlustrazione o falsa risalita (*false crawl*), la marcatura potrà essere effettuata nella fase di discesa a mare. Il nido non deve essere manomesso (es. ispezionato) a meno che non si tratti di un intervento di traslocazione oppure un'ispezione a fine nidificazione.

5.2 Protezione dei nidi

5.2.1 Traslocazione di nidi posti vicino al bagnasciuga

Per quanto riguarda la traslocazione di nidi che rischiano di essere sommersi dal moto ondoso, in quanto posizionati in prossimità del bagnasciuga, è fattibile che questa avvenga secondo alcuni accorgimenti. La traslocazione deve avvenire entro 2 ore dalla deposizione (Miller, 1999) e solo in casi di estremo rischio entro 12 ore (Margaritoulis, 1988). In alternativa, per non causare una elevata mortalità, indotta dal movimento delle uova, si potrà procedere alla traslocazione solo dopo che siano passati 25 giorni (Limpus *et al.*, 1979).

La procedura da adottare è la seguente (Boulon Jr., 1999):

- a) Il luogo della traslocazione deve avere una simile granulometria della sabbia;
- b) Il nuovo nido deve essere scavato a mano;
- c) Misurare la profondità delle prime uova, asportandole senza invertire i poli, mantenendole verticali, prelevandole per strati, e ponendole in un contenitore con almeno 5 cm della sabbia del nido originario. Porre le uova l'una accanto all'altra mantenendole nello stesso schema in cui erano disposte nel nido. Misurare la profondità dell'ultimo strato;
- d) Modificare e livellare la profondità del nuovo nido affinché sia uguale a quella dell'ultimo strato del vecchio nido e trasferire le uova affinché siano collocate nel nuovo nido secondo lo schema del vecchio nido (profondità, strati e disposizione);
- e) Qualora la dimensione della camera fosse maggiore rispetto a quella del vecchio nido, utilizzare parte della sabbia del nido originario per ridurre il perimetro della camera, evitando di aggiungere sabbia tra le uova stesse;
- f) Alla fine del trasferimento, riempire la camera con la sabbia prelevata dal nido originario;
- g) Procedere alla copertura finale del nido con la sabbia trovata nelle superfici limitrofi al nuovo nido.

5.2.2 Protezione del nido da predatori e dall'impatto dei fruitori della spiaggia

I nidi possono essere protetti dai predatori e dall'impatto delle attività di fruizione della spiaggia tramite l'apposizione di una recinzione. La scelta del metodo dipende dal tipo di predatore che si desidera evitare e dall'intensità delle attività di sorveglianza (Demetropoulos e Hadjichristophorou, 1995). Le opzioni di protezione dei nidi sono:

5.2.2.A *Nidi in cui le uova e i neonati sono esposti a manipolazioni*

Nei casi in cui la sorveglianza del nido fosse svolta al fine della raccolta di dati biometrici, gli operatori dovranno garantire il presidio della spiaggia h24. In tal caso, la recinzione, preferibilmente di forma cilindrica, dovrà essere in rete robusta e inserita nella sabbia fino ad una profondità di 10 cm. Tale recinzione deve essere munita di un coperchio rimovibile durante la fase di schiusa. La dimensione delle maglie non dovrebbe essere maggiore di 2x2 cm in maniera tale da impedire l'accesso di predatori, quali i ratti, e la fuoriuscita dei neonati. I progetti di monitoraggio dei nidi protetti da tali recinzioni devono prevedere la sorveglianza degli stessi, per aumentare la protezione del nido dai predatori e dai frequentatori della spiaggia, in particolar modo, con l'approssimazione della data stimata di schiusa del nido. L'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività dei neonati né di femmine nidificanti.



Figura V.2: Esempio di protezione nido nel caso in cui sia prevista la manipolazione delle uova e dei neonati.

5.2.2.B *Nidi in cui non è prevista la manipolazione*

Nel caso di nidi non sottoposti a pattugliamento (h24) la recinzione protettiva deve essere tale da permettere la fuoriuscita dei neonati. In tale caso, un'adeguata protezione deve essere garantita tramite l'apposizione di reti orizzontali con dimensioni tali da consentire l'uscita autonoma dei neonati.



Figura V.3: Esempio di protezione nido nel caso in cui non è prevista la manipolazione delle uova e dei neonati e in cui non è previsto il pattugliamento h24.

5.2.3 Assistenza delle schiuse e ispezione del nido

Qualora il nido fosse protetto dalla protezione di cui sopra al punto 5.2.2.A, è necessario assistere al processo di schiusa delle uova. Qualora s'intenda procedere alla raccolta di dati biometrici dei neonati e qualora si

intende rimuoverli dalla recinzione prima della loro liberazione, questi dovrebbero essere temporaneamente spostati in un contenitore di plastica contenente almeno 5 cm di sabbia. Una volta ottenute le misurazioni, il neonato deve essere rilasciato in prossimità del nido affinché possa raggiungere il mare. Qualora la spiaggia risultasse particolarmente esposta a fonti di inquinamento luminoso, sarà cura degli operatori proteggere il nido e garantire che i piccoli raggiungano il mare anche tramite intervento diretto dell'operatore.

L'ispezione del nido non dovrebbe avvenire prima di 3 notti dal momento dell'ultima nascita. Qualora durante le fasi di ispezione e raccolta dati del nido si dovesse rinvenire un uovo, che alla speratura (apposizione dello stesso contro una fonte di luce che non emana calore per osservarlo in trasparenza) rivelasse la presenza di un embrione, questo dovrà essere riposto nella sua posizione, senza invertire mai i poli, in nessuna fase della manipolazione. Il nido dovrà essere ricoperto e si dovrà attendere le successive fasi di schiusa.

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONE DATI E STATISTICA

1 REGISTRAZIONE DEI DATI

Dal momento della verifica *in situ* del ritrovamento di un esemplare di tartaruga l'addetto della CCPP provvederà, entro 24, ore all'invio dei dati contenuti nella scheda dell'Allegato 1 (Capitolo III) utilizzando la banca dati telematica che sarà costituita presso il MATT.

Qualora la segnalazione del ritrovamento e/o la consegna di un esemplare di tartaruga marina, da parte di privati, avvenisse direttamente all'operatore scientifico o al centro di pronto soccorso/recupero, i responsabili scientifici sono tenuti a comunicare alla CP, entro 24 ore, le seguenti informazioni:

- Data e ora del ritrovamento;
- Luogo ritrovamento;
- Identificazione della specie;
- Dimensioni;
- Stato dell'esemplare;
- Tipologia ritrovamento;
- Informazioni del primo segnalatore.

Dal momento del recupero dell'esemplare, l'operatore scientifico invierà le informazioni, presenti nella scheda dell'Allegato 2 (Capitolo III) entro 48 ore, nel caso di spiaggiamenti di massa, e entro 15 giorni in tutti gli altri casi. Tale comunicazione sarà eseguita utilizzando la banca dati telematica che sarà costituita presso il MATTM.

2. MODALITÀ SEGNALEZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEI DATI INERENTI LE TARTARUGHE MARCATE

Qualora un operatore scientifico si trovasse a manipolare una tartaruga (viva o morta) già marcata, sarà cura di quest'ultimo contattare l'istituzione/gruppo riportato sulla targhetta stessa, comunicandogli le informazioni inerenti il ritrovamento dell'esemplare. A tale riguardo sarà costituita presso il MATTM, un albo nazionale contenente le informazioni circa i codici seriali delle targhette utilizzate da ciascun operatore/gruppo/centro e i relativi recapiti telefonici ed elettronici del responsabile interessato. Tale albo sarà aggiornato con cadenza regolare sulla base dei dati presenti nella banca dati telematica del MATT e sarà accessibile *on-line*.

Nel caso di segno di usura/danno alle targhette esistenti l'operatore potrà procedere alla rimarcatura dell'esemplare, previa documentazione fotografica delle targhette pre-esistenti. Tale documentazione sarà inviata al MATTM nell'ambito della relazione annuale.

3. MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE TELEMATICO

3.1 Definizione della banca dati

E' costituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la Protezione della Natura, una banca dati, avente ad oggetto la raccolta e l'elaborazione di dati relativi a tartarughe marine vive o morte, in difficoltà o catturate accidentalmente nonché manipolate e/o detenute a

fini scientifici. Tale banca dati è finalizzata al monitoraggio di ritrovamenti accidentali, attività di cura e soccorso nonché di ogni manipolazione delle tartarughe marine ai fini della ricerca /conservazione.

Il Ministero è titolare della gestione della banca dati nella sua interezza; tale gestione è basata sui seguenti presupposti:

- Dati vengono organizzati in una sezione “pubblica” e una sezione “riservata”;
- La sezione “pubblica” è costituita soltanto da una parte dei dati aggregati contenuti nelle schede di cui agli allegati 1 e 2 (vedere Capitolo III);
- La sezione “riservata” è costituita dai rimanenti campi contenuti nelle schede di cui agli allegati 1 e 2 (vedere Capitolo III).

3.2. Definizione degli utenti

L'utilizzo della banca dati sarà consentito ad operatori istituzionali, operatori-utenti e a utenti generici.

3.2.1 Operatori utenti

Sono **operatori-utenti** i seguenti soggetti:

- Capitanerie di Porto e i loro uffici circondariali;
- Operatori scientifici afferenti a gruppi di lavoro (per fini scientifici) e/o a centri di pronto soccorso e riabilitazione in possesso di deroghe (ai fini della riabilitazione/conservazione (per fini scientifici) ai divieti di detenzione delle tartarughe marine;
- Possono chiedere il riconoscimento, quali utenti-operatori, i gruppi di lavoro che operano a seguito di una deroga ai divieti di detenzione previsti dalla legge tra cui gli Enti gestori delle aree marine protette che ospitano centri di pronto soccorso.

3.2.2 Operatori istituzionali

Sono **operatori istituzionali** i seguenti soggetti:

- Comando generale delle Capitanerie di Porto;
- Reparto Ambientale Marino (R.A.M.);
- Pubbliche Amministrazioni con competenze di settore (es.: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni ecc.);
- ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare.

3.2.3 Utenti generici

L'**utente generico** è il cittadino privato che usufruisce di alcuni dati presenti nella banca dati a scopo informativo.

3.3 Definizione delle modalità di accesso alla banca dati telematica

L'accesso diretto alla banca dati nella sua interezza è consentito solo al Ministero e all'eventuale gestore della banca dati stessa. Per “gestore” si intende un soggetto che curi, previa autorizzazione del Ministero, l'accreditamento e il rilascio di *user-id* e *password* a favore degli operatori riconosciuti.

L'accesso (immissione di dati) avverrà esclusivamente in modalità remota, via web mediante utilizzo di un codice di accesso personale che permetterà di creare nuovi record contenenti i campi della scheda di cui all'Allegato 1 e Allegato 2. L'utilizzo dei codici di accesso assegnati è personale e gli operatori utenti si impegnano a non cederli a terzi pena la risoluzione *ipso iure* del contratto che consente l'accesso alla banca dati.

3.4 Definizione delle modalità di utilizzo della banca dati telematica

L'utilizzo avverrà esclusivamente in modalità remota via *web*. L'utilizzo avverrà mediante un codice personale che permetterà a ciascun tipo di operatore (utente e istituzionale) di visionare alcuni dati del database. L'accesso agli utenti generici potrà essere comunque subordinato ad una procedura di registrazione.

3.4.1 Sezione pubblica

La sezione pubblica sarà accessibile a tutti gli operatori e utenti e permetterà di visionare alcuni dati (aggregati e non) derivanti dalle schede presenti nella banca dati telematica. I dati aggregati si baseranno su

un'aggregazione dei dati in tempo reale, su base semestrale e annuale. I dati aggregati e le modalità di elaborazione sono riportati nella tabella VI.1.

Tabella VI.1: Tipologia di informazioni fruibili nella parte pubblica della banca dati telematica del MATTM.

Cadenza	Tipo di dato aggregato		
Elaborazione aggiornata in tempo reale (con precisione di aggiornamento agli ultimi 15 giorni)	Numero di esemplari vivi attualmente in consegna/ospitati presso ogni centro di recupero		
	Numero di esemplari vivi e morti trattati da ciascun centro/gruppo dalla data della sua prima autorizzazione		
	Codici seriali e le tipologie di targhette utilizzate da ciascun gruppo / centro nonché relativi recapiti dei responsabili coinvolti		
Rendicontazione semestrale		Tartarughe vive	Tartarughe morte
	Numero totale di esemplari manipolati per specie	*	*
	Numero totale di esemplari manipolati per bacino, per specie	*	*
	Numero totale di esemplari detenuti nei centri di pronto soccorso per specie	*	
	Numero totale di esemplari liberati a seguito di intervento per specie	*	
Rendicontazione annuale	Lista di operatori/gruppi/centri autorizzati ad intervenire a scopo scientifico sulle tartarughe marine per anno e dislocati per marineria		
	Numero di nidi oggetto di studio e manipolazione (questa elaborazione sarà resa disponibile nel mese di giugno dell'anno successivo all'anno in questione)		

3.4.2 Sezione riservata

L'operatore-utente accede in tempo reale, a tutti i dati presenti nella scheda di cui all'Allegato 2, immessi da lui/lei stesso/a e i suoi eventuali consorziati. I dati desunti dalla scheda 2 di ciascun operatore scientifico accreditato, non sono condivisibili e/o utilizzabili né dal pubblico, cioè dagli utenti generici, né dagli altri operatori-utenti diversi da quelli che hanno la "paternità" dei dati stessi.

Gli operatori istituzionali potranno accedere ai dati registrati nei campi delle Schede di cui all'Allegato 1. L'accesso a questi dati sarà ai soli fini istituzionali di ciascuna Amministrazione e Istituzione. In questo caso, l'accesso ai dati contenuti nelle Schede 2 potrà avvenire solamente mediante autorizzazione del MATTM. Tale accesso dovrà essere comunicato dal MATTM agli operatori interessati. L'eventuale utilizzo dei dati contenuti nelle schede di cui all'Allegato 2, per la preparazione di documenti, potrà avvenire solo con il consenso dei singoli operatori scientifici implicati nella redazione di ciascuna scheda in questione.

3.5. Modalità di citazione della banca dati

Ogni utilizzo di informazioni derivanti dall'insieme delle informazioni contenute nella banca dati telematica per attività pubblicitaria, di ricerca, studio o divulgazione deve riportare la citazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e deve essere comunicato al Ministero, fermo restando che ogni gruppo di ricerca potrà utilizzare i propri dati o quelli dei suoi consorziati senza nessun obbligo di citazione.

APPENDICE I

DETTAGLI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO

Si riportano di seguito, le schede contenenti le informazioni delle associazioni che hanno partecipato alla stesura delle presenti linee guida. Tali schede indicano i nominativi dei rappresentanti che hanno partecipato alle riunioni del tavolo tecnico riunitosi nel corso del 2005-2006 presso il MATTM nonché la rappresentatività di ciascuna associazione in termini di gruppi di ricerca che si occupano di tartarughe marine e/o che svolgono attività di conservazione e riabilitazione lungo le coste italiane.

Nome Associazione: Centro Studi Cetacei
 Tipologia: ONLUS
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Claudia Gili
 Nominativi delegati a rappresentare in sostituzione: Alessandro Bortolotto

Soci/Istituzioni/Enti/Gruppi rappresentati dall'associazione e che si occupano di tartarughe marine

Nome Ente/Istituzione ecc.	Nominativo capofila	Nome eventuale centro recupero	Sito in
Acquario di Genova	Claudia Gili		Genova
Zoomarine Italia	Alessandro Bortolotto		Torvaianica
Monumento Naturale di Sperlonga	Luigi Valerio	Centro Primo Soccorso Sperlonga	Sperlonga
Uff. Locale Marittimo Guardia Costiera	Vincenzo Olivieri	Volontari del CSC	Montesilvano (PE)
Comune di Livorno	Paola Meschini	Acquario D. Cestoni	Livorno

Nome Associazione: CTS
 Tipologia: Associazione Ambientalista
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Simona Clò
 Nominativi delegati a rappresentare in sostituzione: Irene Galante
 Stefano Nannarelli

Soci/Istituzioni/Enti/Gruppi rappresentati dall'associazione e che si occupano di tartarughe marine

Nome Ente/Istituzione ecc.	Nominativo capofila	Nome eventuale centro recupero	Sito in
Fondazione Cetacea	Marco Affronte	Oltremare	Riccione (RN)
Laguna di Nora	Giuseppe Ollano		Nora (CA)
Fondo Siciliano per la Natura	Carmelo Nicoloso	Centro Reg. Fauna Selvatica & Tart. marine	Comiso (RG)
Circolo Velico Lucano	S. Mangialardi		Policoro (MT)
Parco Naturale della Maremma	Maurizio De Pirro	CRTM Maremma	Talamone (GR)
AMP Punta Campanella	Domenico Sgambati		Massa Lubrense (NA)

Nome Associazione: Legambiente
 Tipologia: Associazione ONLUS
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Sandro Lucchetti
 Nominativi delegati a rappresentare in sostituzione: Nino Morabito

Nome Associazione: Soc. Ital. di Biologia Marina
 Tipologia:
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Fulvio Garibaldi

Nome Istituzione: Staz.Zoologica Anton Dohrn
 Tipologia: Istituto di Ricerca
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Flegra Bentivegna

Soci/Istituzioni/Enti/Gruppi rappresentati dall'associazione e che si occupano di tartarughe marine

Nome Ente/Istituzione ecc.	Nominativo capofila	Nome eventuale centro recupero	Sito in
Stazione Zoologica Anton Dohrn	Flegra Bentivegna	Centro recupero tartarughe Marine Stazione Zoologica	Villa Comunale I- 80128 Napoli
Stazione Zoologica Anton Dohrn	Flegra Bentivegna	Turtle Point Bagnoli	Via Cocchia 28-80121 Napoli
Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre	Bruno Paliaga	Centro recupero tartarughe Marine delle Aree Protette della Sardegna	P.zza Eleonora 1, 09072 Cabras (OR)
Osservatorio Faunistico Provinciale Museo di Calimera	Sandro Panzera	Centro di Prima accoglienza tartarughe marine	Via Europa, 95 73021 Calimera (LE)

Nome Associazione: UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA
 Tipologia: Associazione ONLUS
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Roberto Argano
 Nominativi delegati a rappresentare in sostituzione: Paolo Casale

Nome Associazione: World Wildlife Fund - Italia
 Tipologia: Associazione ONLUS
 Nominativo rappresentante designato al tavolo tecnico: Massimiliano Rocco

APPENDICE II

BIBLIOGRAFIA

ACKERMAN R.A. (1980) - Physiological and ecological aspects of gas exchange by sea turtle eggs. *Am. Zool.*, **20** (3): 575-583.

ALVARADO J., MURPHY T.M. (1999) - Nesting periodicity and interesting behaviour. In: *Eckert, K. L.; Bjorndal, K. A.; Abreu-Grobois, F. A. & Donnelly, M. (eds) (1999) Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group. Publication No 4. Washington.*

ARGANO R. (1978) - *Project 1474 marine turtles. West and central Mediterranean.* WWF Yearbook 1977-78: 154 pp.

ARGANO R., BALDARI F. (1983) - Status of western Mediterranean sea turtles. *Rapports et Procès verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée* **28**: 233-235.

ARGANO R., BASSO R., COCCO M., GEROSA G. (1992) - New data on loggerhead (*Caretta caretta*) movements within Mediterranean. *Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova*, **56-57**: 137-163.

ARIANOUTSOU M. (1988) - Assessing the impacts of human activities on nesting of loggerhead sea-turtles (*Caretta caretta* L.) on Zakynthos island, western Greece. *Env. Cons.*, **15** (4): 327-334.

BALAZS G.H. (1985) - Impact of ocean debris on marine turtles: entanglement and ingestion. In: *Proc. Workshop on the Fate and Impact of Marine Debris, 26-29 Nov. 1984, Honolulu, Hawaii (Eds. Shomura R.S. & Yoshida H.O.): 387-429.*

BALLETTO E., GIACOMA C., PIOVANO S., MARI F., DELL'ANNA L. (a cura di) (2003) - *Piano d'Azione per la conservazione della tartaruga marina Caretta caretta nelle isole Pelagie.* Edi-tur srl: 60 pp.

BASSO R., COCCO M. (1986) - Il progetto nazionale tartarughe marine. *Thalassie Salentine* **16**: 65-72.

BASSO R. (1992) - *Osservazioni e ricerche sulle tartarughe marine presenti nei mari italiani.* Edizioni del Grifo, Lecce: 71 pp.

BENTIVEGNA F., CIRINO P., TOSCANO A. (1993) - Care and treatment of loggerhead sea turtles from the Gulf of Naples, Italy. [Marine Turtle Newsletter 61:6-7.](#)

BENTIVEGNA F., PAGLIALONGA A. (1998) - Identification of the Gulf of Naples as a feeding ground and migratory path for the *Caretta caretta* in the Mediterranean sea. *Proceeding of 18th International Sea Turtle Symposium 3-7 March 1998. Mazatlán, Mexico. NOAA Technical Memorandum, NMFS-SEFSC 436: 95-97.*

BENTIVEGNA F., CIAMPA M., MAZZA G., PAGLIALONGA A., TRAVAGLINO A. (2003) - Loggerhead turtle (*Caretta caretta*) in Tyrrhenian sea: trophic role of the Gulf of Naples. In: *Margaritoulis, D.; Demetropoulos, A. (eds) Proceedings of the First Mediterranean Conference on Marine Turtles. Barcelona Convention Bern Convention Bonn Convention (CMS). Nicosia, Cyprus: 71 pp.*

BENTIVEGNA F., TREGLIA G., HOCHSCHEID S. (2005) - The first report of a loggerhead turtle *Caretta caretta* nest on the central Tyrrhenian coast (western Mediterranean). *Jour. Mar. Bio. Ass.*, (disponibile on line: www.mba.ac.uk/jmba/pdf/5143.pdf).

- BJORNDAL K.A.; BOLTEN A.B., LAGUEUX C.J., JACKSON D.R. (1997) - Dietary Overlap in Three Sympatric Congeneric Freshwater Turtles (*Pseudemys*) in Florida. *Chelonian Conserv. Biol.*, **2** (3): 430-433.
- BOLTEN A.B. (2003) - Active swimmers-Passive drifters. In: *Bolten, A.B.; Witherington, B.E. (eds) Loggerhead sea turtles. Smithsonian Books, Washington D.C.*: 63-78.
- BOULON R.H. Jr. (1999) - Reducing threats to eggs and hatchlings: in situ protection. In: *Eckert K.L. et al. (Eds.), Research and management techniques for the conservation of sea turtles, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group*, **4**: 169-174.
- BOWEN B.W., MEYLAN A.B., ROSS J.P., LIMPUS C.J., BALAZS G.H., AVISE J.C. (1992) - Global population structure and natural history of the green turtle (*Chelonia mydas*) in terms of matriarchal phylogeny. *Evol.*, **46**: 865-881.
- BOWEN B.W., AVISE J.C., RICHARDSON J.I., MEYLAN A.B., MARGALITOULIS D., HOPKINS-MURPHY S.R. (1993) - Population structure of loggerhead turtles (*Caretta caretta*) in the Northwestern Atlantic Ocean and Mediterranean sea. *Cons. Biol.*, **7**: 834-844.
- BRODERICK A.C., GODLEY B.J. (1999) - Effect of tagging marine turtles on nesting behaviour and reproductive success. *Animal Behaviour*, **58**: 587-591.
- CAMPBELL T.W. (1996) - Sea turtle rehabilitation. In: *Mader Reptile medicine and surgery. Ed Saunders*: 427-436.
- CARRERAS C., PONT S., MAFFUCCI F., PASCUAL M., BARCELÒ A., BENTIVEGNA F., CARDONA L., ALEGRE F., SANFELIX M., FERNANDEZ G., AGUILAR A. (2006) - Genetic structuring of immature loggerhead sea turtles (*Caretta caretta*) in the Mediterranean Sea reflects water circulation patterns. *Mar. Biol.*, **149**: 1269-1279.
- CARRERAS C., PASCUAL M., CARDONA L., AGUILAR A., MARGALITOULIS D., REES A., TURKOZAN O., LEVY Y., GASITH A., AUREGGI M., KHALIL M. (in press) - The genetic structure of the loggerhead sea turtle (*Caretta caretta*) in the Mediterranean as revealed by nuclear and mitochondrial DNA and its conservation implications. *Cons. Genet.*
- CASALE P., NICOLOSI P., FREGGI D., TURCHETTO M., ARGANO R. (2003) - Leatherback turtles (*Dermochelys coriacea*) in Italy and in the Mediterranean basin. *Herpetological Journal*, **13**: 135-139.
- CASALE P., LAURENT L., DE METRIO G. (2004) - Incidental capture of marine turtles by the Italian trawl fishery in the north Adriatic Sea. *Biol. Cons.*, **119** (3): 287-295.
- CASALE P., FREGGI D., BASSO R., ARGANO R. (2005) - Interaction of static net fishery with loggerhead sea turtles in the Mediterranean: insights from mark recapture data. *Herpet. J.*, **15**: 201-203.
- CASALE P., FREGGI D., ROCCO M. (in press a) - First assessment of sea turtle catch rate by trawlers fishing on the central Mediterranean African shelf. *Proceedings of the 24th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, San José, Costa Rica, February 22-27 2004.*
- CASALE P., ZIZZO N., AFFRONTI M., FREGGI D., BASSO R., VALLINI C., PRUNELLA V., ARGANO R., ROCCO M. (in press b). Evidence of human-induced mortality among turtles stranded along Italian coasts. *Proceedings of the 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, USA, 16-22 January 2005.*
- CENTRO STUDI CETACEI (2000) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. I. Rendiconto 1998 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, **141**(I): 145-158.

- CENTRO STUDI CETACEI (2002) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. II. Rendiconto 1999 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, **142** (II): 265-281.
- CENTRO STUDI CETACEI (2004) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. IV. Rendiconto 2001 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, **145** (I): 171-216.
- CHOROMANSKI J.M., GEORGE R.H., BELLMUND S.A. (1987) - Nutritional benefit of a marine animal gelatin diet as measured by sea turtle blood chemistry values. *Proceedings of 1987 AAZPA National Conference*: 501-511.
- CLARKE M., CAMPBELL A.C., HAMEID W.S., GHONEIM S. (2000) - Preliminary report on the status of marine turtle nesting populations on the Mediterranean coast of Egypt. *Biol. Cons.*, **94**: 362-371.
- COCCO M., ARGANO A., BASSO, R. (1988) - Loggerhead (*Caretta caretta*) in Italian waters (Reptilia, Cheloniidae). *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 31 (2): 287.
- DEFIORIO M., APREA A., CORRIERO A., SANTAMARIA N., DE METRIO G. (2005) - Incidental captures of sea turtles by swordfish and albacore longlines in the Ionian sea. *Fish Sci.*, **71**: 110-1018.
- DE METRIO G., PETROSINO G., MATARESE A., TURSI A., MONTANARO C. (1983) - Importance of the fishery activities with drift lines on the populations of *Caretta caretta* (L.) and *Dermochelys coriacea* (L.) (Reptilia, Testudines), in the Gulf of Taranto. *Oebalia*, **IX** (n.s.) 43-53.
- DE METRIO G., MEGALOFONO P. (1988) - Mortality of marine turtles (*Caretta caretta* L. and *Dermochelys coriacea* L.) consequent to accidental capture in the Gulf of Taranto. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, **31** (2): 285.
- DEMETROPOULOS A., HADJICHRISTOPHOROU M. (1995) - *Manual of Marine Turtle Conservation in the Mediterranean*. UNEP (MAP) SPA/IUCN/CWS/Fisheries Department, MANRE (Cyprus): 64 pp.
- DEMIRAYAK F., SADEK R., HRAOUI-BLOQUET S., KHALIL M. (2002) - *Marine turtle nesting activity assessment on the Lebanon coast. Phase 1: Survey to identify nesting sites and fishery interaction*. Joint Project of (in alphabetical order) MEDASSET, Ministry of the Environment in Lebanon, RAC/SPA (MAP-UNEP), 63 pp.
- DI PALMA M.G. (1978) - *Notizie sulle tartarughe marine in Sicilia. Naturalista Siciliano*, **II** (1-2) :1-6.
- DONOGHUE S., LANGERBERG J. (1994) - Clinical nutrition of exotic pets. *Aust. Vet. J.*, **71** (10): 337-41.
- DORIA G. (1998) - Primo reperto di *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) per il Mar Ligure. *Doriana*, **VII** (303): 3 pp.
- EPPERLY S.P., BRAUN J., VEISLOW. A. (1995) - Sea turtles in North Carolina waters *Conserv. Biol.*, **9** (2): 384-394.
- FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION (2002) – *Sea Turtle Conservation Guidelines*. Unpublished Report. Tallahassee, Florida:109 pp.
(disponibile on line: myfwc.com/seaturtle/Guidelines/Guidelines.PDF)
- GEORGE R.H. (1997) - Health problems and diseases of sea turtles. In: *The biology of sea turtle*. Lutz, P.L. & Musick, J.A. (Editors). CRC Press, Inc. Florida: 363-385.
- GEROSA G., AUREGGI M., MONTANARO G., COTRONEO V. (2000) - Identificazione di tre nidi di *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) in litorali antropizzati della Calabria Ionica. *Atti del 4° Convegno nazionale sui Cetacei e sulle Tartarughe marine. Milano 11-12 novembre 1999, Museo Civico di Storia Naturale di Milano. CSC online publications, work n. 74*.

- GEROSA G., AUREGGI M. (2001) - *Sea turtle handling guidebook for fishermen*. UNEP/MAP, RAC-SPA, Tunis: 31 pp.
- GRAMENTZ D. (1986) - *Cases of contamination of sea turtle with hydrocarbons*. U.N. Rocc Info N. 17:1-3. Regional Oil Comating Centre, Monoel Island Malta: 25-27.
- GRAMENTZ D (1988) - Involvement of loggerhead turtle with the plastic, metal, and hydrocarbon pollution in the Central Mediterranean. *Mar. Pollut. Bull.*, **19** (1): 11-13.
- GROOMBRIDGE B. (1988) - *Marine turtle conservation in the Eastern Mediterranean - Field survey in Northern Cyprus*. Final Report: WWF project 3852 Europe. c/o World Conservation Monitoring Centre, 219 (c) Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, UK.
- GROOMBRIDGE B. (1990) - *Marine turtles in the Mediterranean: distribution, population status, conservation*. Report to the Council of Europe-Environment, Conservation and Management Division: 98 pp.
- HANSON J., WIBBELS T., MARTIN R.E. (2000) - Use of miniature data loggers to estimate sex ratios of hatchling loggerhead sea turtles. In: *Proceedings of the 18th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation*. Mazatlan, Mexico, 3-7 marzo, 1998: 136-138.
- HIGGINS B. (2003) - *Sea Turtle Husbandry in Biology of Sea Turtle*. Vol. II. P. (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press.
- HYLTON-TAYLOR C. (2000) - *2000 Red List of Threatened Species*. IUCN, Gland, Switzerland: 61 pp.
- JOHNSON S.A., BJORN DAL K.A., BOLTEN A.B. (1996) - Effects of organized turtle watches on loggerhead (*Caretta caretta*) nesting behaviour and hatchling production in Florida. *Cons. Biol.*, **10**: 570-577.
- KAHN C.M., LINE S., AIELLO S.E. (2005) - *The Merck Veterinary Manual*. 9th edition. Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ, USA.
- LAURENT L., ABD EL-MAWLA E.M., BRADAI M.N., DEMIRAYAK F., ORUC A. (1996) - *Reducing sea turtle mortality induced by Mediterranean fisheries: trawling activity in Egypt, Tunisia and Turkey*. Report for the WWF International Mediterranean Programme. WWF Project 9E0103: 32 pp.
- LAZAR, B., TVRTKOVIC, N. (1995) - Marine turtles in the eastern part of the Adriatic sea: preliminary research. *Natura Croatica*, **4**(1): 59-74.
- LAZAR B., CASALE P., TURTKOVIC N., KOZUL V., TUTMAN P., GLAVIC N. (2004) - The presence of the green sea turtle, *Chelonia mydas*, in the Adriatic Sea. *Herpetological J.*, **14**: 143-147.
- LAZAR B., MARGARITOU LIS D., TVRTKOVIC N. (2004) - Tag recoveries of the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* in the eastern Adriatic Sea: implications for conservation. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, **84**: 475-480.
- LEGAMBIENTE (1999) - *Dossier Goletta Verde 1999*. Legambiente, 1° luglio 1999, Roma, Italy.
- LESCURE J., RIMBLOT-BALY F., PIEAU C., FRETEY J. (1989) - Effect of temperature on sex differentiation in *Dermochelys coriacea* : Sex determination of hatchlings. 2. *Western Atlantic Turtle Symp., Mayaguez (Puerto Rico), 12-16 Oct 1987*.
- LEWISON R.L., FREEMAN S.A., CROWDER L.B. (2004) - Quantifying the effects of fisheries on threatened species: the impact of pelagic longlines on loggerhead and leatherback sea turtles. *Ecol. Letters*, **7**: 221-231.

- LIMPUS C.J., BAKER V., MILLER J.D. (1979) - Movement-induced mortality of loggerhead eggs. *Herpetologica*, **35**: 335-338.
- LUTZ P.L., LUTCAVAGE M., HUDSON D. (1986) - Physiological effects of oil on marine turtles. In: *Study of the Effect of Oil on Marine Turtles*, Vargo, S., Lutz, P.L., Odell, D.K., Van Vleet, T. & Bossart, G., Eds., Minerals Management Service Contract Number 14-12-0001-30063, Florida Inst. of Oceanography, St. Petersburg, FL: 91-127.
- LUTCAVAGE M.E., LUTZ P.L., BOSSART G., HUDSON D. (1995) - Physiologic and clinicopathologic effects of crude oil on loggerhead sea turtle. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, **28**: 417-422.
- LUTCAVAGE M.E., LUTZ P.L. (1997) - Diving physiology. In: *The Biology of Sea Turtles* (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press: 277-296.
- MANN T.M. (1977) - *Impact of developed coastline on nesting and hatchling sea turtles in southeastern Florida*. Unpublished Master's Thesis, Florida Atlantic University, Boca Raton: 100 pp.
- MAFFUCCI F., KOOISTRA W.H.C.F., BENTIVEGNA F. (2006) - Natal origin of loggerhead turtles, *Caretta caretta*, in the neritic habitat off the Italian coasts, Central Mediterranean. *Biol Cons.*, **127**: 183-189.
- MARGARITOULIS D.N. (1988) - Nesting of the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* on the shores of Kiparissia Bay, Greece, in 1987. *Mesogee*, **48**: 59-65.
- MARGARITOULIS D., ARGANO R., BARAN I., BENTIVEGNA F., BRADAI M.N., CAMINAS J.A., CASALE P., DE METRIO G., DEMETROPOULOS A., GEROSA G., GODLEY B.J., HADDOUD D.A., HOUGHTON J.D., LAURENT L., LAZAR B. (2003) - Loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: present knowledge and conservation perspectives. In: *Bolten A.B., Witherington B.E. (eds) Loggerhead sea turtles*. Smithsonian Books, Washington D.C.:175-198.
- MARQUEZ M.R. (1990) - *FAO Species Catalogue. Vol. 11 :Sea turtles of the world. An annotated and illustrated catalogue of sea turtle species known to date*. FAO Fisheries Synopsis. No.125, vol. 11. Rome, FAO: 81 pp.
- MC ARTHUR S., WILKINSON R., MEYER J. (2004) - *Medicine and surgery of tortoises and turtles* Blackwell Publishing: 579 pp.
- MILLER J.D. (1997) - Reproduction in sea turtles. In: *The Biology of Sea Turtles* (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press: 51-81.
- MILLER J.D. (1999) - Determining clutch size and hatchling success. In *Eckert K.L. et al. (Eds.), Research and management techniques for the conservation of sea turtles*, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, **4**: 124-129.
- MINGOZZI T., MASCIARI G., PAOLILLO G., PISANI B., RUSSO M., MASSOLO A. (2006) - Discovery of a regular nesting area of loggerhead turtle *Caretta caretta* in southern Italy: a new perspective for national conservation. *Biodiversity Conserv.* (disponibile on line: <http://www.springerlink.com/content/1572-9710/?k=mingozzi>).
- MORTIMER J.A. (1982) - Factors influencing beach selection by nesting sea turtles. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles*, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C.: 45-51.
- NICHOLS W. J., SEMINOFF J.A. (1998) - Plastic " Rototags"b may e linked to sea turtle bycatch. *Marine Turtle Newsletter*, **79**: 20-21.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC). (1990) - *Decline of the sea turtles causes and prevention*.

National Academy Press. Washington, D.C. 1990: 259 pp.

ORUÇ A. (2001) - Trawl fisheries in the eastern Mediterranean and its impact on marine turtles. *Zoology in the Middle East* **24**: 119-125.

REES A.F., SAAD A., JONY M. (2005) - Discovery of a major new nesting area in Syria for the critically endangered Mediterranean Green Turtle. In: *Proceedings of the 25th Annual Symposium on sea turtle biology and conservation. 16-22 January 2005, Savannah, USA*.

RICHAR P., CIODETTI C. (a cura di) (2006) - Manuale pratico per gli operatori dei centri di recupero tartarughe marine. CTS, Roma: 125 pp.

SELLA I. (1982) - Sea Turtles in the eastern Mediterranean and northern Red Sea. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C* : 417-423.

STANCYK S.E. (1982) - Non human predators of sea turtles and their control. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C*: 139-152.

STICKNEY R.R., WHITE D.B., MILLER D. (1973) - Observations of fin use in relation to feeding and resting behaviour in flatfishes (Pleuronectiformes). *Copeia*, **1**: 154-156.

TOMAS J., FORMIA A., FERNANDEZ M., RAGA J.A. (2003) - Occurrence and genetic analysis of a Kemp's Ridley sea turtle (*Lepidochelys kempii*) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.*, **67** (3): 367-369.

UNEP/MAP -RAC/SPA (1998) - Report. *Meeting of Experts on the implementation of the Action Plan for the conservation of Mediterranean marine turtles adopted within MAP. UNEP (OCA)/MED WG. 145/4*: 70 pp.

UNEP-RAC/SPA (1998) - *Review and analysis of the available knowledge of marine turtle nesting and population dynamics in the Mediterranean*. Arta, Greece: 28 pp.

UNEP/MAP -RAC/SPA (2004) - *Guidelines to improve the involvement of marine rescue centres for marine turtles*. UNEP (DEC)/MED IG.15/Inf. 23: 25 pp.

WITHERINGTON B.E., MARTIN R.E. (1996) - *Understanding, assessing, and resolving light-pollution problems on sea turtle nesting beaches*. FMRI Tech. Rep. TR-2. Florida Marine Research Institute, St. Petersburg, Florida: 73 pp.

WITHERINGTON B.E. (1999) - Reducing threats to nesting habitat. In: *Eckert, K. L.; Bjorndal, K. A.; Abreu-Grobois, F. A. & Donnelly, M. (eds) (1999) Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group. Publication No 4. Washington.*: 179-183.

WHITTAKER B.R., KRUM H. (1999) - Medical management of sea turtles in aquaria. In: *M. E. Fowler & R. E. Miller (Eds). Zoo and Wild Animal Medicine: Current Therapy, 4th Edition. W. B. Saunders, Philadelphia*: 217-231.

WYNEKEN J., MADER D.R. (2006) - Medical care of sea turtles. In: *Mader D.R. Reptile medicine and surgery. 2nd ed. Saunders*: 972-1007.

WWF ITALIA, ARCHE', FONDAZIONE CETACEA, PROVINCIA DI BRINDISI, STAZIONE ZOOLOGICA ANTHON DORHN (2006) - *Spiaggiamenti di tartarughe marine sulle coste italiane, anno. 2005*. Report: 16 pp.

YERLI, S.V., DEMIRAYAK F. (1996) - *Marine Turtle in Turkey: A Survey on Nesting Site Status*. Unpublished Report. DHKD, CMS Rep. No:96/4, Istanbul: 133pp.

